

ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

STATUTI GENERALI



Roma, novembre, 2009



Fra Donatus Forkan
Priore Generale

L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, agli albori del XXI secolo, vuole continuare ad essere fedele allo spirito e all'eredità di Ospitalità che ha ricevuto dal Fondatore.

Lungo l'arco della storia, e dopo il suo riconoscimento e l'approvazione nella Chiesa, nel 1572, l'Ordine ha saputo adattarsi e rinnovarsi secondo le esigenze dei tempi, della Chiesa, della società e soprattutto delle persone che sono i destinatari della sua missione: i malati, i poveri e quanti si trovano in una situazione di bisogno.

Ciò ha portato l'Ordine, in molte occasioni, a rivedere e a rinnovare le proprie strutture e anche la normativa ed il diritto proprio, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, che incoraggiò la Chiesa e la Vita Consacrata in modo particolare al rinnovamento.

Anche se sono trascorsi più di 40 anni, continuiamo in questo processo di cambiamento e di rinnovamento, che sta portando il nostro Ordine ad acquisire un nuovo volto, sempre rimanendo fedeli alle nostre origini e con un atteggiamento di apertura, affinché l'Ospitalità di San Giovanni di Dio si rivitalizzi e si espanda in tutto il mondo.

A questo scopo abbiamo riveduto ed aggiornato gli Statuti Generali dell'Ordine, che devono essere uno strumento di crescita che arricchisca la vita della nostra Istituzione e la proietti a vivere e a sviluppare al meglio il suo carisma, la sua spiritualità e la sua missione. Riveste particolare importanza l'inserimento di un capitolo specifico che riguarda i Collaboratori, e che raccoglie la dottrina e la vita dell'Ordine.

Gli Statuti Generali rimangono aperti a future revisioni, che riflettano la realtà dell'Ordine nei diversi luoghi e nell'ambito delle culture in cui opera, in accordo con i tempi.

Ringrazio tutto l'Ordine per il percorso e il lavoro realizzato per giungere a questa nuova versione degli Statuti. Chiedo alla Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio di accoglierli con vero spirito di Ospitalità considerando questo documento, oltre l'aspetto puramente normativo, come uno strumento per vivere nella Chiesa e nel mondo al servizio dell'Ospitalità, leggendo il futuro con lo sguardo di Dio.

Con il presente decreto promulgo, pubblico e pongo nelle vostre mani gli Statuti Generali approvati dal LXVII Capitolo Generale Straordinario, celebrato nel mese di novembre 2009 a Guadalajara (Messico), e la cui entrata in vigore coincide con la data del presente decreto.

I presenti Statuti Generali costituiscono l'aggiornamento immediato degli Statuti Generali del 1997. Il testo ufficiale è stato redatto in lingua spagnola, e le traduzioni nelle diverse lingue dovranno essere approvate dal Definitorio Generale.

Auspico che i nuovi Statuti ci aiutino a vivere con gioia e con realismo le esigenze dell'Ospitalità.

Fra Donatus Forkan, O.H.
Priore Generale

Roma, 25 dicembre 2009
Natività del Signore

La traduzione italiana dei presenti Statuti Generali ha ricevuto l'approvazione del Definitorio Generale nella seduta del 29 marzo 2010 (DEL. GEN. 012/10).

DOCUMENTI MAGISTERIALI E ABBREVIAZIONI

UNIVERSALI

AG	Conc. Ecum. Vatic. II, Decreto “Ad gentes”, 7.12.1965.
Can	Canone del Codici di Diritto Canonico, 25.01.1983
CIR	CIVCSVA, Istruzione “La collaborazione tra gli IVC”, 8.12.1998
CIVCSVA	Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
DC	Benedetto XVI, Lettera Enciclica “Deus Caritas est”, 25.12.2005
ES	Paolo VI, Norme “Eclesiae Sanctae”, 6.08.1966
ET	Paolo VI, Exortazione Apostolica “Evangelica Testificatio”, 2.06.1971
GS	Conc. Ecum. Vatic. II, Costituzione Pastorale “Gaudium et spes”, 7.12.1965
InCat.	Pont. Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera Circolare “Necessità e urgenza dell’Inventariazione e Catalogazione dei beni culturali della Chiesa”, 08.12.1999. Lettera Circolare 15.09.2006
IVC	Istituto di Vita Consacrata
LG	Conc. Ecum. Vatic. II, Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium”, 2.11.1964
OPR	Congreg. per il Culto Divino, Decreto “Professionis ritus. Ordo professionis religiosae”, 2.02.1970
OT	Conc. Ecum. Vat. II, Decreto “Optatam totius”, 28.10.1965
PC	Conc. Ecum. Vat. II, Decreto “Perfectae Caritatis”, 28.10.1965
PI	CIVCSVA, Norme direttive “Potissimum institutioni, Formazione negli Istituti religiosi”, 2.02.1990
PO	Conc. Ecum. Vat. II, Decreto “Presbyterorum Ordinis”, 7.12.1965
SVA	Società di Vita Apostolica
VC	Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica “Vita consecrata”, 25.03.1996

PROPRI DELL'ORDINE

Castro	Storia della vita e sante opere di Giovanni Di Dio, (Milano, 1989).
CF	“La comunità formativa”, (Roma, 1991).
CG	Capitolo Generale (contraddistinto dall'anno)
CI	“Carta d'Identità dell'Ordine”, (Roma, 1999).
Cir	Urbano VIII, Breve “Circumspecta”, 18.4.1628.
Cost	Costituzioni dell'Ordine in vigore, 1984
CS	Paolo V, Breve “Cum sicut”, 12.04.1608
DCG	Dichiarazioni dei Capitoli Generali (contraddistinte dall'anno)
DMO	“La Dimensione Missionaria dell'Ordine Ospedaliero”, (Roma, 1997)
ED	Sisto V, Breve “Etsi pro debito”, 1.10.1586
EO	Clemente VIII, Breve “Ex omnibus”, 13.2.1592
FCIS	“Fatebenefratelli e Collaboratori insieme per servire e promuovere la vita” (Roma, 1992)
FF	“Preparazione e aggiornamento dei Formatori”, (Roma, 1991)
FPO	“La Formazione Permanente nell'Ordine”, (Roma, 1991)
LD	S. Pio V, Bolla “Licet ex debito”, 1.01.1572
PPF	“Progetto formativo dei Fatebenefratelli”, (Roma, 2000)
PV	“Il Progetto di Vita”, (Roma, 1991)
PVO	“La Pastorale Vocazionale nell'Ordine”, (Roma, 1992)
RP	Paolo V, Breve “Romanus Pontifex”, 7.7.1611 e 13.2.1617
SFO	“Studio sullo stato della Formazione nell'Ordine”, (Roma, 2006)
SG	Statuti Generali dell'Ordine in vigore, 2009
SO	“Il Cammino di Ospitalità secondo lo stile di San Giovanni di Dio. Spiritualità dell'Ordine”, (Roma, 2004)

STATUTI GENERALI 2009

INTRODUZIONE

IL NOSTRO ORDINE OSPEDALIERO

Siamo un Ordine religioso di Fratelli

VC 60

1. Il nostro Istituto è stato approvato dalla Chiesa come un Ordine religioso di Fratelli per il servizio degli infermi e dei bisognosi. Ebbe origine a Granada, in Spagna, nella seconda metà del XVI secolo, come continuazione dell'attività caritatevole di S. Giovanni di Dio, che nacque a Montemor-o-Novo (Portogallo) e morì a Granada l'8 marzo 1550.

Cost 1585 Intr
VC 60
Cost 1a

A San Giovanni di Dio si erano uniti alcuni discepoli che, attratti dal suo esempio, lo aiutavano nelle opere di misericordia, specialmente nel servizio dell'ospedale da lui fondato a Granada. Tra questi si distinse Antonio Martín, che fu incaricato dallo stesso Santo, in punto di morte, di continuare e dirigere detto ospedale. Negli anni successivi, altri compagni si unirono al gruppo e furono fondati vari ospedali, particolarmente in Andalusia.

Cost 1a
Testam. A. Martín

L'Istituto fu approvato da S. Pio V nel 1572 e sottoposto alla regola di S Agostino; nel 1586 venne riconosciuto da Sisto V come vero e proprio Ordine religioso.

Cost 1b

Nel 1592, Clemente VIII ridusse l'Istituto allo stato iniziale di semplice Congregazione, mettendo nuovamente i Confratelli sotto la giurisdizione dei vescovi e permettendo loro di emettere solo il voto di ospitalità. Alcuni anni dopo questo atto di retrocessione, Paolo V, nel 1611 in Spagna e nel 1617 in Italia, riportò nuovamente l'Istituto al grado di Ordine. Questa duplice e autonoma reintegrazione fece in modo che si costituissero due Congregazioni distinte che, pur consapevoli di formare una sola famiglia, si svilupparono parallelamente per due secoli e mezzo.

LD 1.1.1572
ED 1.10.1586
EO 13.2.1592
RP 7.7.1611
RP 13.2.1617
DMO cap. 3 e 4

A causa soprattutto degli sconvolgimenti politici e delle leggi antireligiose del XIX secolo, l'Ordine attraversò un periodo di grande sofferenza in tutto il mondo. La Congregazione spagnola subì un colpo particolarmente duro e praticamente scomparve nell'anno 1850. La sua restaurazione, soprattutto ad opera di San Benedetto Menni, portò alla riunificazione dell'Istituto. Da quel momento l'Ordine, consapevole dell'eredità ricevuta nella Chiesa e con lo sguardo fisso al Cristo misericordioso del Vangelo, continua nel mondo la sua opera di apostolato con i sofferenti. A metà del XX secolo, lo spirito missionario dell'Ordine portò alla sua espansione a livello mondiale.

Dichiar. 12.9.1888
DMO cap. 7

Il riconoscimento da parte della Chiesa della santità dei nostri Confratelli San Riccardo Pampuri, San Giovanni Grande, San Benedetto Menni e dei Beati Braulio María Corres, Federico Rubio e 69 compagni martiri, José Olallo Valdés e Eustachio Kugler è uno stimolo per tutti i Confratelli dell'Ordine; conferma inoltre che la sequela di Cristo mediante la consacrazione a Dio nel servizio agli ammalati e ai bisognosi secondo l'esempio di San Giovanni di Dio, è una strada certa per conseguire la santità alla quale siamo stati chiamati con il battesimo. Insieme ai nostri Collaboratori che si sentono motivati dall'esempio di questi e di tanti altri Confratelli, ci impegniamo a testimoniare la bontà, la misericordia e la vicinanza di Dio all'uomo.

La nostra identità di Fratelli consacrati nell'ospitalità ci impegna ad incoraggiare, favorire e creare legami di fraternità con tutti coloro che desiderano unirsi a noi per condividere la nostra spiritualità, il carisma e/o la missione come Collaboratori (lavoratori, volontari e benefattori).

FCIS cap. 4
SO 33, 126
DCG 2006 IV 2C

I presenti Statuti Generali, in conformità con l'articolo 107a delle Costituzioni, disciplinano questo patrimonio dell'Ordine.

SG 1997, 1

CAPITOLO PRIMO

LA NOSTRA CONSACRAZIONE NELL'ORDINE

Professione religiosa

2. La nostra consacrazione a Dio nell'Ordine avviene con la professione dei voti pubblici di castità, povertà, obbedienza e ospitalità.

Can 654
Can 1192§1,2
ET 7
Cost 9a

Tutto ciò che riguarda la pratica dei voti è stabilito dal diritto universale della Chiesa e dal nostro diritto proprio. Nessun organo di governo né Confratello possono limitare, restringere o estenderne gli obblighi e diritti a proprio arbitrio.

Can 599-601
LG 43a
Cost 10.24
SG 1997,2

3. Terminato il periodo del noviziato, il Confratello emette la prima professione temporanea per la durata di un anno.

Cost 9b,f; 68a

La professione si rinnova di anno in anno, per un minimo di cinque anni fino ad un massimo di sei anni continui, al più tardi nel giorno anniversario della professione. Tale rito sia preceduto da un'adeguata preparazione spirituale, secondo le disposizioni della Provincia.

Can 655

Per un giusto motivo, il Superiore Provinciale può permettere che la rinnovazione dei voti venga anticipata di quindici giorni al massimo.

Compiuto il periodo della professione temporanea, il Confratello che lo chiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo, emette la sua professione solenne, con la quale è consacrato definitivamente a Dio nell'Ordine.

Can 657§1
Cost 9b; 70a

SG 1997, 3

Ogni richiesta di professione sia fatta per iscritto.

4. Per la validità della prima professione temporanea si richiede:

- a) due anni di noviziato valido, in conformità con l'articolo 75 di questi Statuti;
- b) che il candidato abbia compiuto 19 anni di età;
- c) che sia ammesso liberamente dal Superiore Provinciale, col consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Superiore Generale;
- d) che sia emessa liberamente e in termini espressi;
- e) che sia ricevuta dal Superiore Generale o da un suo Delegato.

Cost 67f

Cost 9e

Can 656

SG 1997, 4

5. Per la validità della rinnovazione della professione temporanea, si richiede:

- a) che il candidato sia ammesso dal Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio; se la rinnovazione, per qualche motivo speciale, si fa per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, non è necessario il consenso del Consiglio;
- b) che sia ricevuta dal Superiore Provinciale o da un suo Delegato.

Cost 9e

SG 1997, 5

- 6.** Per la validità della professione solenne, si richiede:
- a) che sia preceduta dalla professione temporanea, emessa validamente e per un periodo di almeno cinque anni, salvo quanto previsto all'articolo 9c delle Costituzioni; Cost 9b
 - b) che il candidato abbia compiuto 24 anni di età;
 - c) che sia ammesso liberamente dal Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Superiore Generale; Cost 9e
 - d) che si faccia liberamente e in termini espressi; Can 656§3,4,5;658
 - e) che sia ricevuta dal Superiore Generale o da un suo Delegato. SG 1997, 6
- 7.** Il Superiore Provinciale, per una causa giusta, può permettere che si faccia la professione solenne entro gli ultimi tre mesi del quinto anno di professione temporanea. Can 657§3
- In casi particolari, il Superiore Generale può permettere o esigere la rinnovazione dei voti temporanei di anno in anno, fino ad un massimo di nove anni continui. Can 657§2
Cost 9d
SG 1997, 7
- 8.** Il Superiore Provinciale, prima di chiedere il consenso del suo Consiglio per l'ammissione dei Confratelli alla prima professione temporanea, alla sua rinnovazione e alla professione solenne, deve raccogliere in via riservata le opportune informazioni sui candidati, chiedendo soprattutto il parere dei formatori e dei Confratelli della comunità alla quale appartengono i candidati. SG 1997, 9
- 9.** Prima di emettere la professione solenne, il candidato, in accordo con il formatore, realizzi un periodo di preparazione più intenso, ritirandosi dalle abituali occupazioni. Tale periodo si concluda con gli esercizi spirituali. PFF 129
SG 1997, 10
- 10.** La prima professione temporanea, le sue rinnovazioni e la professione solenne avvengono in presenza di almeno due testimoni e secondo le norme del Rituale dell'Ordine. SG 1997, 12
- 11.** Il documento della prima professione temporanea, delle sue rinnovazioni e della professione solenne, sottoscritto dallo stesso professo, dai due testimoni e da colui che riceve la professione, si conservi nell'archivio della Provincia, assieme agli altri documenti del professo. Copia dei suddetti documenti deve essere inviata alla Curia Generale. SG 1997, 13
- 12.** Il Superiore Provinciale comunichi la notizia dell'avvenuta professione solenne al parroco della parrocchia in cui il professo ha ricevuto il Battesimo. Can 535§2
SG 1997, 14

I voti religiosi

Castità per il regno dei cieli

13. Il consiglio evangelico di castità, professato con voto pubblico, ci impegna a vivere la continenza perfetta nel celibato, per il Regno dei cieli¹ a imitazione di Gesù Cristo, segno del mondo futuro e sorgente di grande fecondità con un cuore indiviso. Can 599; 1191§1
Cost 10b

Mediante il modo di vivere questo voto testimoniamo la potenza dell'amore di Dio nella fragilità della condizione umana, esprimiamo la nostra capacità di amare, manifestandola nella fecondità apostolica. VC 88

Pertanto tale voto deve essere vissuto con sano equilibrio, dominio di sé, determinazione, maturità psicologica ed affettiva. PFF 130a
SG 1997, 15

Povertà evangelica

14. Il consiglio evangelico della povertà ci spinge a imitare Cristo che, pur essendo ricco, si fece povero per noi². Questo voto perciò, ci impegna a vivere una povertà, non solo di spirito, ma anche di fatto, facendo uso dei beni temporali con dipendenza, limitazione e responsabilità personale, unendovi un attivo impegno nella promozione della carità. Can 600
Cost 15a
VC 89
SG 1997, 16

15. In virtù del voto di povertà, i professi di voti temporanei, benché conservino la proprietà dei beni e la capacità di acquistarne altri, non possono amministrarli, averne l'uso e l'usufrutto, né esercitare su di essi alcun atto di proprietà. Cost 15b

Pertanto, liberamente e secondo il diritto civile: a) il novizio, entro la data della sua prima professione temporanea, deve cedere l'amministrazione e disporre dell'uso e dell'usufrutto dei suoi beni patrimoniali; b) il professo di voti temporanei deve fare testamento. Can 668§1

Qualora la cessione, la disposizione e il testamento di cui sopra non fossero avvenuti per mancanza di beni e questi poi fossero sopraggiunti prima della professione solenne, o qualora fossero avvenuti e altri beni fossero sopraggiunti, si facciano o si ripetano i tre atti.

Per poter cambiare i tre atti di cui sopra e per esercitare qualunque altro atto di proprietà e di amministrazione dei propri beni patrimoniali, il professo di voti temporanei deve prima ottenere il permesso del Superiore Provinciale. Can 668§2

¹ Cfr. Mt 19,12

² Cfr. 2Cor 8,9

Tutto ciò che il professo di voti temporanei o solenni acquista con il proprio lavoro o a motivo dell'Ordine, lo acquista per la sua Provincia. Tuttavia ciò che il professo di voti temporanei riceve come pensione, sussidio o assicurazione, che non provenga dal suo lavoro, lo acquisisce per se stesso.

Can 668§3
Cost 15d

Prima della professione solenne, il professo di voti temporanei deve rinunciare, in favore di chi crede, a tutti i beni che possiede. Ove possibile, si adempiano tutte le pratiche necessarie perché detta rinuncia consegua l'effetto anche ai fini del diritto civile.

Can 668§4

In virtù di questo voto, il professo solenne deve destinare alla Provincia tutto ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione o altri benefici.

SG 1997, 17

16. Con il permesso del Superiore Provinciale e, in caso urgente, del Superiore locale, i Confratelli, sia di voti temporanei che di voti solenni, possono compiere gli atti di proprietà prescritti dalle leggi civili e/o canoniche.

SG 1997, 18

Obbedienza nella libertà dei figli di Dio

17. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accettato con spirito di fede e di amore mediante il voto, ci spinge a seguire Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte.³

Can 601
VC 91
Cost 16a

L'obbedienza ci impegna anzitutto a collaborare attivamente e responsabilmente con i Superiori alla ricerca e all'adempimento della volontà di Dio; tuttavia spetta all'autorità decidere ciò che si deve fare.

Can 618
PC 14c
Cost 17b

Le disposizioni che vengono impartite dai Superiori in virtù del voto di obbedienza, devono sempre essere date per iscritto e/o in presenza di due testimoni e in conformità con le Costituzioni.

Cost 18a

I Superiori legittimi in relazione al voto di obbedienza sono: il Papa, il Superiore Generale, i Superiori Provinciali, i Superiori locali e i loro rispettivi Vicari o Delegati, quando agiscono come tali.

Cost 18b

SG 1997, 19

Ospitalità secondo lo stile del nostro Fondatore

18. Con il voto di ospitalità facciamo nostro il mandato di Cristo di servire i malati e i bisognosi⁴, obbedendo ai nostri Superiori, fino a mettere in pericolo la nostra vita. Chiamati a rendere presente la Chiesa tra i malati e i bisognosi, siamo aperti ad ogni forma di sofferenza secondo lo spirito del nostro Fondatore.

Cost 21a
SO cap. III

SG 1997, 20

³ Cfr. Fil 2,8

⁴ Cfr. Mt 10,8; Lc 10,9

19 La Chiesa, in forza di questo mandato del Signore, sente il dovere di essere presente tra i malati e i bisognosi. Infatti, le nuove forme di povertà e di emarginazione e l'evoluzione costante della medicina e delle scienze sociali richiedono ogni giorno nuove forme di assistenza, nelle quali vogliamo portare la nostra opera evangelizzatrice nello spirito dell'Ospitalità.

Perciò, noi, che ci sentiamo tra i primi chiamati a realizzare questa presenza della Chiesa tra i poveri e gli ammalati, siamo aperti anche a nuove forme di assistenza extraospedaliera e le promuoviamo. Cost 47
SG 1997, 21

SECONDO CAPITOLO

I COLLABORATORI NELL'ORDINE

20. L'Ospitalità secondo lo stile di San Giovanni di Dio trascende l'ambito dei Confratelli che hanno professato nell'Ordine. Promuoviamo la visione dell'Ordine come "Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio" e accogliamo, come dono dello Spirito nel nostro tempo, la possibilità di condividere il nostro carisma, spiritualità e missione con i Collaboratori, riconoscendone le qualità e i talenti.

SO 33

21. Sin dall'inizio l'Ordine ha potuto contare sull'aiuto dei Collaboratori che partecipano alle iniziative e alle opere apostoliche, realizzandone le finalità e la missione.

VC 98

Ai fini dei presenti Statuti Generali i diversi tipi di Collaboratori nell'Ordine sono:

Cost 23a; 46b
FCIS 1,6
CI 1.1; 7.3.2.2

- a) *Lavoratori*: Sono le persone che esprimono la propria capacità di servizio al prossimo nelle Opere dell'Ordine, con un contratto di lavoro.
- b) *Volontari*: Sono le persone che dedicano parte di sé, e quindi del proprio tempo, in modo generoso e disinteressato, al servizio dell'Ordine e delle sue Opere.
- c) *Benefattori*: Sono le persone che aiutano economicamente, materialmente e/o spiritualmente l'Ordine.
- d) *Altri* che si legano in modi diversi all'Ordine, in conformità con i presenti Statuti.

22. I Collaboratori possono essere legati nel carisma, nella spiritualità e nella missione dell'Ordine ad uno o a diversi dei seguenti livelli:

CI 1.2; 7.3.2.2
DCG 2006 IV 2C1

- attraverso il proprio lavoro professionale ben fatto;
- attraverso la propria adesione alla missione dell'Ordine, in base ai loro valori umani e/o convinzioni religiose;
- attraverso il proprio impegno di fede cattolica.

23. Dobbiamo aiutare i nostri Collaboratori ad integrare i loro valori professionali con le qualità umane e cristiane richieste per l'assistenza ai malati e ai bisognosi. Pertanto, le Curie Provinciali e le Opere Apostoliche definiscano i criteri e le norme atti ad osservare i valori dell'Ospitalità per la selezione, l'assunzione, e la formazione nei principi e valori dell'Ordine e l'accompagnamento dei Collaboratori, specialmente per gli incarichi di maggiore responsabilità.

Cost 46b; 51e
CI 7.3.2.2
DCG 2006 IV 2C4

24. La Curia Generalizia, le Province e Opere Apostoliche devono organizzare programmi, corsi e giornate di formazione per i Confratelli e i Collaboratori, includendo nella misura del possibile i lavoratori di ditte esterne, sui principi, i valori e la cultura dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Le Scuole dell'Ospitalità sono uno strumento adeguato per raggiungere questo fine.

CI 5.3.3.9; 6.1.1.
DCG 2006 IV 2D

25. Alcuni Collaboratori partecipano attivamente alla direzione e alla gestione della missione apostolica delle Opere, delle Province e dell'Ordine in conformità al diritto proprio. CI 1,1; 5.3.2.3; 5.3.2.4

Spetta al Definitorio Generale e Provinciale stabilire le modalità atte a regolare la suddetta partecipazione.

26. I Collaboratori che si sentono chiamati ad una partecipazione più attiva nel carisma, nella spiritualità e nella missione dell'Ordine insieme ai Confratelli, possono costituire organizzazioni o movimenti nelle Province. Can 677§2
VC 54-56
CI 7.3.2.2
DCG 2006 IV 2C2,3

Essi dovranno avere statuti o regolamenti propri e protocolli di affiliazione che devono ricevere l'approvazione del Definitorio Generale, su proposta del Superiore Provinciale e il suo Consiglio.

Il Superiore Generale e il suo Consiglio coordinino le diverse iniziative delle organizzazioni o movimenti creati nelle Province.

27. Le Province che lo ritengono opportuno, possono accettare nelle loro comunità, con la denominazione di Oblati, le persone che desiderano dedicare la loro vita al servizio di Dio, dei malati e dei bisognosi nel nostro Ordine. Il Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio definiscano la normativa atta a regolare la loro vita. SG 1997, 22

28. Le Province possono costituire, in modo provvisorio o permanente, Comunità per condividere alcuni aspetti della propria vita religiosa - ospedaliera con i Collaboratori. Il Superiore Provinciale e il suo Consiglio definiscano la normativa atta a regolare le suddette Comunità. DCG 2006 IV 1C6

29. L'Ospitalità ci spinge a rendere partecipi persone e gruppi dei beni spirituali del nostro Ordine. Pertanto, il Superiore Generale, a nome di tutto l'Istituto, può aggregare all'Ordine, attraverso la concessione della Carta di Aggregazione, le persone fisiche e giuridiche proposte dal Definitorio Provinciale.

Le condizioni sono:

- professare la fede cristiana;
- mantenere un comportamento esemplare nelle abitudini e nella vita familiare e professionale, e
- aver espresso stima per il nostro Ordine, cooperando in modo significativo alle sue opere di ospitalità. SG 1997, 23

30. Alle persone e ai gruppi non inclusi negli articoli precedenti che, animati dall'esempio di San Giovanni di Dio e della sua azione misericordiosa, partecipano in modo significativo alla missione dell'Ordine, il Superiore Generale, su proposta del Definitorio Provinciale, esprima la gratitudine dell'Ordine nel modo che si ritenga più opportuno. SG 1997, 25

CAPITOLO TERZO

LA NOSTRA COMUNITA' OSPEDALIERA

31. Tutte le nostre comunità, per favorire lo spirito fraterno e tenendo conto delle situazioni particolari di ognuna, devono stilare o rivedere il progetto di vita comunitaria, alla luce degli orientamenti del Magistero della Chiesa, delle Costituzioni e degli Statuti Generali dell'Ordine. PV 5.7-14

Una volta elaborato o rivisto, il progetto di vita deve essere presentato al Definitorio Provinciale per ottenerne l'approvazione. PV 4

Nel progetto si indichino gli atti e le attività ordinarie che vengono realizzati dalla comunità, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- *Vita di fede e di preghiera.* Cost 27-35
- *Vita di fraternità.* Cost 36-40
- *Aspetto comunitario dei consigli evangelici.* Cost 10-24
- *Missione apostolica della comunità.* Cost 41-52
- *Formazione permanente.* VC 64; 69-71
- *Pastorale vocazionale.* Cost 72-73
- *Dimensione amministrativa.* Cost 53,54

PVO passim
Cost 14
Can 640
SG 1997, 26

I. Comunità di fede e di preghiera

32. Ispirati dalla nostra spiritualità, partecipiamo attivamente e in modo creativo alle azioni liturgiche comunitarie: Cost 27-34
SO 108-110

- l'Eucaristia è per noi l'incontro più importante della giornata, che celebriamo secondo le disposizioni liturgiche della Chiesa; Can 663§2
Cost 30
- le comunità celebrino ogni giorno in comune la liturgia delle Lodi e dei Vespri; Cost 32
- ove possibile, e se la Comunità lo ritiene opportuno, le nostre celebrazioni liturgiche comunitarie siano momenti di ospitalità condivisi con gli altri, specialmente i malati, i bisognosi e i Collaboratori, avendo cura del linguaggio e delle forme, in sintonia con la nostra spiritualità. Can 663§3
ES II,20
Cost 32
SG 1997, 27, 28a

33. Nelle celebrazioni liturgiche comunitarie preghiamo per l'Ordine, la Provincia, l'Opera Apostolica e i centri di formazione, nonché per i nostri parenti, i malati, i bisognosi e i Collaboratori. Il Direttorio Provinciale ne stabilisca i tempi e i modi. SG 1997, 28b

34. I Superiori devono incoraggiare i Confratelli ad accostarsi assiduamente al sacramento della riconciliazione, in conformità con il diritto universale. Can 630§2,3; 664
Cost 31b
SG 1997, 29

- 35.** Il Direttorio Provinciale stabilisca norme precise sulla visita al Santissimo Sacramento, le devozioni mariane, in particolar modo il Rosario, i giorni di ritiro, gli esercizi spirituali, le pratiche devozionali e la *lectio divina*. Nel progetto di vita comunitaria si definiscano i tempi per la preghiera personale e le pratiche di pietà secondo quanto stabilito nelle Costituzioni. Can 663§2,4,5
PI 20
VC 112
Cost 28a; b; 29;
30c; 34
- In base al nostro calendario, celebriamo con solennità particolare il Patrocinio di Maria, le feste di San Giovanni di Dio, San Raffaele Arcangelo, Sant'Agostino e degli altri Santi e Beati legati alla storia e al carisma del nostro Ordine. Cost 34b; 35
SG 1997, 30
- II. Comunità di amore fraterno**
- 36.** Lo spirito di fraternità si coltiva con il dialogo e con la comunicazione. Di particolare importanza sono le riunioni di famiglia, che devono tenersi almeno una volta al mese, nelle quali tutta la Comunità si incontra per valutare come mettere in pratica il progetto di vita comunitaria o per trattarne alcuni aspetti concreti. Cost 38b; c
SG 1997, 31
- 37.** Affinché la Comunità possa vivere i suoi momenti di incontro fraterno, di silenzio e di riposo, è necessario riservare ai Confratelli una parte della casa, tenendo conto del carattere e della missione dell'Ordine, salvo eccezioni giustificate. Can 667§1
Cost 38f; 39
SG 1997, 32
- 38.** I nostri Confratelli, per un giusto motivo e con il permesso dei Superiori, possono vivere fuori della Comunità per il tempo necessario. Can 665§1
- Le assenze prolungate per una giusta causa, comunque non superiori a un anno, possono essere autorizzate dal Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio. SG 1997, 33
- 39.** Esprimiamo la nostra fraternità rallegrandoci con i Confratelli nella ricorrenza delle loro feste e ricordandoli al Signore.
- Nel giorno onomastico del Superiore Generale si preghi per lui in tutte le Case dell'Ordine, in quelle della Provincia per il Superiore Provinciale, e nella rispettiva Casa per il Superiore Locale e i Confratelli della Comunità. SG 1997, 34
- 40.** La vita comunitaria a livello provinciale riveste un ruolo sempre più importante, soprattutto per le comunità più piccole. Il Superiore Provinciale promuova le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna tra le Comunità. Cfr. DCG 2006 IV 1C
- 41.** In sintonia con l'art. 27 dei presenti Statuti Generali, le Province possono accettare, con il nome di Oblati, persone che desiderano condividere la vita fraterna dei Confratelli e il servizio dell'ospitalità. SG 1997, 22

42. Con la massima premura e con diligenza amorevole, il Superiore provveda affinché i nostri Confratelli malati e anziani ricevano l'assistenza spirituale, in particolare il sacramento dell'unzione degli infermi, e tutte le cure necessarie.

Cost 1926 cap. XX
Cost 37b
SG 1997, 35

43. Alla morte di un Confratello, il Superiore avverta subito il Superiore Provinciale, affinché egli avvisi il Superiore Generale, i Superiori locali della sua Provincia e i familiari del defunto. A sua volta, il Superiore Generale notificherà il decesso ai Superiori Provinciali e questi ultimi ai Superiori della rispettiva Provincia, affinché si proceda ai dovuti suffragi.

Cost 1926 cap. III
Cost 37c

Per ogni Confratello si celebri una Santa Messa in tutte le Comunità dell'Ordine; inoltre, la Comunità alla quale apparteneva il Confratello defunto, continui a ricordarlo nella celebrazione eucaristica per un mese intero.

Tutti i nostri Confratelli siano deposti, ove possibile, in sepolture proprie dell'Ordine. Nei casi particolari, il Superiore Provinciale e il suo Consiglio provvedano a prendere le decisioni opportune.

Can 1241§1
SG 1997, 36

44. Per la morte dei parenti prossimi di un nostro Confratello, nella Comunità a cui appartiene, si applichi una Santa Messa.

Ogni lunedì, per quanto possibile, le nostre Comunità ricordino nella liturgia eucaristica i nostri defunti: Confratelli, parenti, Collaboratori e aggregati, nonché i malati e i bisognosi che sono deceduti nelle Opere Apostoliche dell'Ordine.

Ogni anno, nel mese di novembre, in tutte le nostre Case si commemorino i Confratelli, parenti, Collaboratori, aggregati, infermi e bisognosi defunti, con una Messa di suffragio.

I Confratelli sacerdoti che non partecipano alla celebrazione comunitaria, applichino in un altro momento la Messa per ciascun Confratello defunto e quella del mese di novembre.

SG 1997, 37

45. Ogni Provincia abbia un necrologio nel quale si riportino il nome, l'età, gli anni di professione, gli uffici ricoperti e qualche cenno più saliente della vita di ciascun Confratello e dei Superiori Generali e Vicari Generali, affinché nell'anniversario della loro morte ne sia rinnovata la memoria.

Il testo da inserire nel necrologio sia redatto dalla Curia Provinciale per i Confratelli della Provincia e dalla Curia Generale per tutti i Superiori Generali e i Vicari Generali.

SG 1997, 38

III. Comunità di servizio apostolico

Senso del nostro apostolato

46. La nostra sensibilità verso le necessità della nostra società, ci stimola ad offrire nel nostro apostolato, insieme ai Collaboratori, la cura integrale alle persone che assistiamo.

GS 3a; Cost 45a
CI 1,1; 4;
SG 1997, 39

Destinatari della nostra missione

47. A imitazione di Gesù Cristo e in virtù del nostro carisma, cerchiamo e accogliamo con carità e benevolenza coloro che hanno bisogno del nostro servizio, senza alcuna discriminazione.

Cost 1587, cap. 15
Cost 1926 222a
Cost 20-22; 45b
SG 1997. 40

Stile e forme di apostolato

48. Il nostro apostolato, alla luce dei progressi e delle esigenze della medicina, dell'intervento sociale, della ricerca scientifica e della bioetica, non deve limitarsi alla sola assistenza, ma deve estendersi anche al campo dell'educazione, della prevenzione, della riabilitazione e dell'attenzione a livello comunitario dei malati e dei bisognosi, rimanendo aperto ai nuovi bisogni.

CI 3.5.1; 5.2.6
SG 1997, 41

49. Le nostre Opere Apostoliche sono e si definiscono Centri confessionali cattolici.

Questa caratteristica ci impegna in modo singolare, nella Chiesa e nella società, ad osservare e a difendere i principi evangelici, la dottrina sociale della Chiesa e le norme in materia di diritti umani.

Can 300
Cost 23a
DC 33
CI 4; 5.1.3; 6.1.2

Allo stesso tempo, le nostre Opere Apostoliche osservano e difendono questi principi e sono aperte alla collaborazione ecumenica e interreligiosa.

Promuoviamo l'istituzione di Comitati di Etica nelle nostre Opere Apostoliche, secondo i criteri indicati nella Carta d'Identità dell'Ordine.

CI 5.2.4.4
SG 1997, 42

50. I valori e principi fondamentali che guidano l'assistenza nelle nostre Opere Apostoliche devono essere accettati e rispettati da tutti coloro che partecipano alla nostra missione.

CI 1.1

L'Ospitalità è il valore originario e centrale dell'Ordine dal quale discendono altri valori impliciti segnalati nei presenti Statuti Generali e nella Carta d'Identità dell'Ordine.

CI 2; 3

I principi fondamentali che caratterizzano le nostre Opere Apostoliche sono:

- affermiamo che il centro di interesse è la persona assistita;
- promuoviamo e difendiamo i diritti del malato e del bisognoso, tenendo conto della loro dignità personale;
- ci impegniamo nella difesa e nella promozione della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale;
- riconosciamo il diritto delle persone assistite ad essere convenientemente informate sulla loro situazione personale;

Cost 23a; 103b; CI 1.1
Cost 23a; CI 1.1; 3.2; 4.1;
4.2; 4.3; 4.5
Cost 10d; CI 1.1; 4.2; 5.2
CI 1.1; 5.1.2.2

- promuoviamo l'assistenza integrale basata sul lavoro in équipe e su un adeguato equilibrio tra tecnica e umanizzazione nei rapporti terapeutici; CI 5.1; 5.3.2.6
 - osserviamo e promuoviamo i principi etici della Chiesa cattolica; CI 4; 5.2
 - consideriamo elemento essenziale dell'assistenza la dimensione spirituale e religiosa, come offerta di cura e di salvezza, rispettando altre credenze e stili di vita; CI 5.1.3.2
 - difendiamo il diritto a morire con dignità nell'attenzione e nel rispetto dei giusti desideri di coloro che sono in punto di morte; CI 1.1; 4.1; 4.2; 4.6.2; 5.2.3
 - poniamo la massima attenzione nella selezione, formazione e accompagnamento del personale in tutte le nostre Opere Apostoliche, tenendo presente non solo la loro preparazione e la loro competenza professionale, ma anche la loro sensibilità ai valori umani e ai diritti della persona; CI 5.3.3; 6.1
 - osserviamo le esigenze del segreto professionale, facendo in modo che queste siano rispettate anche da coloro che avvicinano i malati e i bisognosi; CI 1.1; 5.1.2
 - valorizziamo e promuoviamo le qualità e la professionalità dei nostri Collaboratori, stimolandoli a partecipare attivamente alla missione dell'Ordine; li rendiamo partecipi del processo decisionale nelle nostre Opere Apostoliche in funzione delle loro capacità e dei loro ambiti di responsabilità; CI 1.1; 5.3.3.7; 7.3.2.2 DCG 1994, III. 10
 - rispettiamo la libertà di coscienza delle persone assistite e dei Collaboratori, ma esigiamo che si rispetti l'identità delle nostre Opere Apostoliche; Cost 51c; CI 1.1; 7.3.2.2
 - rifiutiamo la ricerca di lucro; osserviamo ed esigiamo il rispetto delle norme economiche e retributive giuste. Can 634§2; Cost 13b CI 1.1; 4.4.1; 4.4.2; 5.3.3.6; 5.3.4; 5.3.5.3; SG 1997, 43
- 51.** Il carattere universale della Chiesa ci stimola a fare tutto il possibile per migliorare la vita dei malati e dei bisognosi in ogni parte del mondo. Pertanto, senza trascurare i luoghi in cui l'Ordine opera da molti anni, siamo aperti alle nuove sfide e, con spirito missionario e dedizione, trasmettiamo il carisma dell'Ospitalità, in sintonia con le Chiese locali e rispettando la cultura e le tradizioni del luogo. Cost 48
CI 4.5
SO 34
- Tutti coloro che sono direttamente o indirettamente impegnati nell'opera missionaria dell'Ordine, devono preoccuparsi di avere un'adeguata formazione personale e comunitaria relativamente alla dimensione umana, spirituale, tecnica e sociale e devono essere appoggiati ed animati dai propri Superiori. Can 661
SG 1997, 45
- 52.** Seguendo l'esempio del nostro Fondatore, ci sforziamo di far sì che persone e istituzioni, nazionali ed internazionali, ecclesiali e civili, contribuiscano soprattutto economicamente alle nostre Opere Apostoliche. Cost 49
Castro cap. XII
- Nel promuovere e organizzare gli aiuti, si tenga conto delle modalità che, in ogni tempo e luogo, sono offerte dagli organismi civili e religiosi di cooperazione e di quelle che derivano dal progresso tecnico. Can 1265
SG 1997, 46

Pastorale della salute e sociale

53. Accompagnando i malati e i bisognosi, condividiamo con loro i valori umani e spirituali che fanno parte della nostra vita. CI 5.1.3.2

In questo modo, attraverso la testimonianza della parola e della nostra vita, partecipiamo alla pastorale della salute e sociale, seguendo l'esempio di Gesù Cristo e nel rispetto della libertà di ogni uomo, del suo credo e dei suoi valori.

I destinatari della cura pastorale sono le persone assistite nelle nostre Opere Apostoliche, le loro famiglie e i Collaboratori.

Promuoviamo la partecipazione in questo ambito dei nostri Collaboratori, dei familiari degli assistiti e di altre persone a loro vicine.

Si favorisca anche la cura pastorale alle persone di altre confessioni, nel rispetto delle loro credenze. SG 1997, 47; 48

54. In tutte le Opere Apostoliche dell'Ordine sia istituito un servizio di assistenza spirituale e religiosa, dotato delle necessarie risorse umane e materiali. Possono farne parte Confratelli, Sacerdoti, Religiosi/e, e Collaboratori, che abbiano un'adeguata formazione nel campo della pastorale, che lavorino in équipe e in coordinamento con i servizi dell'Opera Apostolica. CI 5.1.3.2
DCG 2006 IV 2E2
Cost 51a; b; c; d;

In mancanza di sacerdoti dell'Ordine, il Superiore Provinciale, con il parere del Superiore locale e del Direttore dell'Opera Apostolica, si preoccupi che vi sia un cappellano che possieda i dovuti requisiti per svolgere un'adeguata pastorale della salute e sociale, proponendo la sua nomina all'Ordinario del luogo. Nell'organigramma dell'Opera Apostolica, sia indicata anche la collocazione di questo servizio. Can 567§1
SG 1997, 48

55. Siamo aperti e disponibili a collaborare con organismi, istituti e persone che hanno una particolare esperienza nel campo dell'assistenza ai malati e ai bisognosi e in quello della pastorale della salute e sociale. Cost 45e

Un'attenzione speciale, in questo senso, meritano il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, a livello di tutto l'Ordine, e le Chiese locali dove sono inserite le nostre Case. Pertanto, tutti i Confratelli, e soprattutto quelli incaricati del servizio di assistenza spirituale e religiosa, collaborino con la Chiesa particolare e con la parrocchia, nel cui territorio sono presenti le nostre Opere Apostoliche per essere, in questi ambiti, animatori e testimoni del nostro carisma. Cost 51g; 52f
SG 1997, 49

Confratelli sacerdoti

56. Mantenendo l'identità di Istituto religioso di Fratelli, fin dalla sua approvazione, in accordo con le concessioni pontificie, al nostro Ordine è stato consentito che in ogni VC 60
Cost 1e
LD 1.1.1572

nostra Casa e per le attività apostoliche in essa svolte, ci sia il numero adeguato di Confratelli sacerdoti. CS 12.4.1608
SG 1997, 50

57. Un Confratello, per poter essere destinato al ministero ordinato, deve vivere la sua vocazione al “*sacerdozio compassionevole e misericordioso*” secondo lo stile di Gesù, possedere una congrua esperienza di vita comunitaria e di apostolato ospedaliero e ricevere l’approvazione del Definitorio Provinciale e del Definitorio Generale. Can 659§2; 3
SO 116

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla formazione di questi Confratelli, affinché possano essere veri animatori della vita spirituale e pastorale dell'Ordine. SG 1997, 51; 79

58. Per accedere ai ministeri, sia in forma stabile sia come transizione al presbiterato, si richiede il permesso scritto del Superiore Generale. Can 230§1; 1035§1

Per poter ricevere gli ordini sacri, i nostri Confratelli, oltre a quanto prescrive il diritto universale, devono:

- essere professi solenni;
- avere l'approvazione del Definitorio Provinciale;
- possedere le lettere dimissorie del Superiore Generale.

Can 1024-1054

Nella misura del possibile, l'esame di idoneità ad ascoltare le confessioni o il suo equivalente, deve avvenire prima di ricevere l’ordinazione sacerdotale. Can 970
Cir 18.4.1628

Avvenuta l'ordinazione, il Superiore Provinciale deve darne comunicazione al parroco del luogo dove il Confratello ha ricevuto il battesimo. Can 1054
SG 1997, 52

59. I nostri Confratelli sacerdoti conoscano bene le facoltà concesse all'Ordine dalla Santa Sede, per utilizzarle a favore dei malati e dei bisognosi nel loro ministero pastorale.

I Confratelli sacerdoti, oltre ad avere il massimo zelo nel compiere in primo luogo il proprio dovere pastorale nelle nostre Comunità e nelle nostre Opere Apostoliche, collaborino volentieri con la Chiesa locale nel ministero proprio del nostro carisma. SG 1997, 53

CAPITOLO QUARTO

FORMAZIONE ALLA NOSTRA VITA OSPEDALIERA

Elementi costitutivi della formazione

60. La formazione nell'Ordine, conformemente alle Costituzioni e agli orientamenti della Chiesa, si realizzi applicando i principi, i criteri e gli obiettivi fondamentali del Progetto Formativo dei Fatebenefratelli, in tutte le Province, Viceprovince, Delegazioni Generali e Delegazioni Provinciali, tenendo conto della realtà specifica di ciascuna di esse.

PI
PFF
FF; CF; PVO; FPO
SG 1997, 57

Il Progetto Formativo dei Fatebenefratelli deve essere rivisto e aggiornato periodicamente, secondo quanto consigliano o esigono i cambiamenti socio-ecclesiali e, più in particolare, il Magistero della Chiesa e dell'Ordine.

61. La formazione nell'Ordine comprende due periodi essenziali: la formazione iniziale e la formazione permanente.

Cost 63

La formazione iniziale comprende il periodo di tempo che intercorre tra il discernimento vocazionale del candidato e l'opzione definitiva a seguire Cristo nell'Ordine per mezzo della professione solenne. In questo periodo si collocano in modo progressivo e organico le tappe del processo formativo del nostro Ordine: il Prenoviziato, che a sua volta comprende la Pastorale Vocazionale e il Postulantato; il Noviziato e lo Scolasticato.

PI 58-65
Cost 63
PFF 95

La formazione permanente, quale esigenza intrinseca del battesimo e della consacrazione religiosa, incide in modo particolare sulla tappa successiva alla professione solenne, e dura tutta la vita. E' necessaria per mantenere la fedeltà e l'identità nell'Ordine, a livello personale e comunitario, e deve essere realizzata mediante iniziative concrete e specifiche promosse sistematicamente dai Superiori.

Can 661
PI 66-71
VC 69-71
Cost 72-73
FPO passim

Per passare da una tappa formativa all'altra, si deve tenere conto dei criteri di ammissione previsti dalle Costituzioni, dai presenti Statuti Generali e dal Progetto Formativo dei Fatebenefratelli.

Cost 58-71
PFF cap. 3
CI cap. 7

Oltre alla necessaria selezione, assumono particolare importanza la cura e la formazione dei formatori, il cui obiettivo è la preparazione e l'aggiornamento dei formatori sui temi specifici della formazione, affinché possano assumere e realizzare, in modo adeguato, il compito che è stato affidato loro dall'Ordine.

VC 66
Cost 64
DCG 2006 IV 1B4
PFF 58; 95
SFO cap. 5
SG 1997, 58

62. Nella misura del possibile, si costituisca la comunità formativa, secondo il Progetto Formativo dei Fatebenefratelli. Si deve tenere conto di questo criterio soprattutto per il Noviziato e lo Scolasticato.

PI 26-27
PFF 84
CF passim
SG 1997, 59

63. L'équipe provinciale di formazione è composta dai Maestri delle varie tappe, dal responsabile della Pastorale Giovanile Vocazionale e dal responsabile della formazione permanente, con il coordinamento del Consigliere Provinciale responsabile della formazione.

La funzione essenziale dell'équipe provinciale di formazione consiste nel coordinare e portare avanti la formazione della Provincia ad ogni livello e ad ogni tappa, in conformità con il Progetto Formativo dei Fatebenefratelli.

SG 1997, 78a

64. Lungo tutto l'itinerario formativo e in generale durante l'intera vita del Confratello, la vocazione deve essere accompagnata e seguita attraverso un processo di discernimento. Pertanto, si presti particolare cura alla selezione e all'accompagnamento in tutti i processi formativi, affinché i formandi diventino religiosi maturi da un punto di vista psico-affettivo e spirituale, oltre ad essere fedeli ed integri nella loro consacrazione religiosa e competenti nella loro missione apostolica.

VC 66
PFF 13
DCG 2006 IV 1B1
SFO cap. 2
CI cap. 7

65. Le Province possono avere Centri Interprovinciali e/o Regionali di formazione. Per la loro costituzione si osservi quanto prescritto all'articolo 77 dei presenti Statuti. Il Maestro deve essere nominato dal Superiore Generale su proposta dei Superiori Provinciali interessati. Giuridicamente dipende dal Superiore Maggiore della Provincia in cui si trova il Centro.

SG 1997, 81

Si possono stabilire programmi di formazione a livello Interprovinciale e/o Regionale.

66. Seguendo gli orientamenti della Chiesa, i Superiori Provinciali, i formatori e i responsabili della Pastorale Vocazionale sono chiamati a collaborare con altri Istituti di Vita Consacrata relativamente ai temi della formazione.

CIR

Prenoviziato

Pastorale Vocazionale

67. Ha come finalità quella di far conoscere il carisma dell'Ordine nella Chiesa, oltre ad orientare ed accompagnare le persone che si sentono chiamate alla sequela di Cristo, secondo lo stile di San Giovanni di Dio.

VC 64
PFF 96-104
SFO cap. 6 e 7

68. Per un'adeguata ed efficace Pastorale Vocazionale, in ogni Provincia si nomini un Confratello responsabile che, in collaborazione con la Chiesa locale e seguendo gli orientamenti della Chiesa e dell'Ordine in materia di formazione, abbia come compito principale l'elaborazione e l'attuazione del progetto di Pastorale Vocazionale della Provincia, nonché la sensibilizzazione delle Comunità affinché collaborino attivamente a questa missione.

Cost 53e; 54
PVO 32

SG 1997, 55

69. Le Province che lo ritengano opportuno possono stabilire uno o più Prepostulantati come centri di orientamento vocazionale, , con l'obiettivo di far conoscere l'Ordine più da vicino e di aiutare i candidati a realizzare un primo discernimento della loro possibile vocazione ospedaliera, senza limiti di tempo. Il Superiore Provinciale nomini un Confratello come responsabile e stabilisca il Prepostulantato nel luogo più adeguato.

Cost 66a
PFF 97

SG 1997, 60

Postulantato

70. Il Postulantato permette al candidato di raggiungere la maturità umana e spirituale necessaria per realizzare con profitto l'esperienza del Noviziato. La sua durata dipende dal processo vocazionale di ogni persona, ma non deve mai essere inferiore ai sei mesi, ed è sempre necessario come preparazione immediata al Noviziato.

PI 42-44
Cost 66b
PFF 105-112

SG 1997, 61

71. Il Postulantato abbia la sua sede nel luogo più adatto. Il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, nomini un Confratello come responsabile del Centro.

L'ammissione dei candidati spetta, d'intesa con il Superiore Provinciale, al Confratello responsabile del Centro, il quale deve tenere conto dei requisiti richiesti dal diritto universale e dal nostro diritto.

Can 641-645
Cost 58
PFF 104

I candidati possono lasciare liberamente il Postulantato o, per giusta causa, possono essere dimessi dal Confratello responsabile, che ne deve informare il Superiore Provinciale.

SG 1997, 62

72. Per poter ammettere al Postulantato coloro che sono stati incorporati in qualche istituto di vita consacrata o in qualche società di vita apostolica, occorre la dispensa previa del Superiore Generale. Coloro che avessero vissuto in qualche Istituto o Società soltanto a titolo di prova, possono essere ammessi dal Superiore Provinciale.

I chierici secolari non siano ammessi al postulantato senza aver prima consultato l'Ordinario.

Can 644
SG 1997, 63

73. Al suo ingresso il postulante faccia tre dichiarazioni: nella prima attesti di non avere alcun impedimento per la vita religiosa; nella seconda dichiari di non aver contratto debiti che non può pagare; nella terza dichiari che entra nell'Ordine, liberamente e coscientemente, per motivi religiosi e che pertanto rinuncia a qualsiasi eventuale diritto derivante dal suo lavoro. Queste dichiarazioni si facciano per iscritto e, ove lo si ritenga utile o necessario, si faccia in modo che abbiano valore anche davanti alle leggi civili.

Can 645§3;4

Prima di iniziare il Postulantato si chiedano ai candidati informazioni sul loro stato di salute fisica e psichica.

Prima di iniziare il Noviziato, i postulanti facciano gli esercizi spirituali.

SG 1997, 64

Noviziato

- PI 45-50
Cost 67e; f
PFF 113-120
SG 1997, 65
- 74.** Il Noviziato dura due anni ed ha inizio il giorno in cui il candidato viene ammesso dal Superiore legittimo.
- 75.** Affinché l'ammissione al Noviziato sia valida, oltre a quanto stabilito dal diritto universale, si richiede:
- a) che sia approvata dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio; Cost 67d
- b) che il rito di ammissione sia compiuto dal Superiore Provinciale o da un suo Delegato. Can 641
SG 1997, 66
- 76.** Il Superiore Provinciale, prima di chiedere il consenso del suo Consiglio per l'ammissione dei postulanti al Noviziato, deve raccogliere, nel modo che ritiene più opportuno, le informazioni sui candidati, chiedendo soprattutto il parere, dei formatori, dei membri della comunità formativa e/o dei Confratelli della Comunità.
- Una volta ammessi i postulanti al Noviziato, il Superiore Provinciale informi quanto prima la Segreteria Generale dell'Ordine. SG 1997, 67
- 77.** Per la costituzione, il trasferimento o la soppressione del Noviziato, si richiede il decreto scritto del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Can 647§1
SG 1997, 68
- 78.** Per la validità del Noviziato si richiede che si svolga presso la casa regolarmente destinata a questo fine. Can 647§2
Cost 67f
- Tuttavia, in casi particolari e in via eccezionale, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può permettere che un candidato effettui validamente il Noviziato in una casa dell'Ordine diversa da quella del Noviziato, sotto la guida di un Confratello di voti solenni che faccia le veci del Maestro dei novizi.
- Inoltre, se particolari esigenze di una più idonea formazione lo consigliano, il Superiore Generale può autorizzare che il gruppo dei novizi con il loro Maestro si trasferisca, durante determinati periodi, in un'altra Casa dell'Ordine, designata dal Superiore Provinciale. Can 647§3
SG 1997, 69
- 79.** Ogni Provincia abbia un solo Noviziato. Tuttavia, ove necessario, soprattutto nelle Province che hanno Delegazioni Provinciali si può autorizzare la costituzione di più di un Noviziato nella stessa Provincia. DCG 2006 IV 1B2
SG 1997, 70

- 80.** L'obiettivo del Noviziato esige che i novizi si formino sotto la responsabilità e la direzione del Maestro. Spetta quindi a quest'ultimo, con l'aiuto della Comunità Formativa e dell'Équipe Provinciale di Formazione, stabilire il regime del Noviziato, nel rispetto dell'autorità dei Superiori Maggiori e tenendo presenti le Costituzioni, gli Statuti Generali e il Progetto Formativo dei Fatebenefratelli. Can 650
PI 51-52
Cost 67
- Il tempo del Noviziato deve essere completamente dedicato alla formazione che gli è propria; perciò, i novizi non devono essere occupati in studi o in attività che non siano indirizzati direttamente a questa formazione. Can 652§5
PI 46-48
SG 1997, 71
- 81.** I novizi, per perfezionare la loro formazione, durante alcuni periodi del secondo anno, possono dedicarsi alle attività apostoliche proprie dell'Ordine, fuori dalla Casa del Noviziato. Ciò deve avvenire sempre sotto la responsabilità e la direzione del Maestro o di un suo delegato, nominato dal Superiore Provinciale e proposto dal Maestro, affinché i novizi raggiungano gli obiettivi propri del Noviziato. Can 648§2
- Un mese prima della fine del secondo anno, i novizi devono trovarsi nella Casa del Noviziato per prepararsi alla prima professione temporanea. SG 1997, 72
- 82.** I novizi possono lasciare liberamente l'Ordine, o il Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, per un giusto motivo, può dimetterli. Can 653§1
- Se, al termine del Noviziato, rimane qualche dubbio sulla idoneità del novizio, il Superiore Provinciale può prorogare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi. Can 653§2
- Il Superiore Provinciale, per un motivo giusto, può permettere che la prima professione temporanea avvenga entro gli ultimi quindici giorni del secondo anno di Noviziato. Can 653§2
- In casi speciali, su richiesta del Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può dispensare dal secondo anno di Noviziato. SG 1997, 73
- 83.** L'abito dell'Ordine, di colore nero o bianco, che si riceve all'atto della prima professione, è costituito da una veste talare, legata con una cintura pendente al lato sinistro, e da uno scapolare con cappuccio. Can 669§1
OPR praen 5
Cost 68b
- Quando i Confratelli non usano l'abito, vestano in modo adeguato alla loro condizione di persone consacrate e portino un segno esterno, secondo l'uso locale. SG 1997, 74

Scolasticato

84. Lo Scolasticato è l'ultima tappa della formazione iniziale, che va dalla prima professione alla professione solenne. E' un tempo di grande importanza per lo sviluppo e la stabilità del professo, per il suo inserimento nella Comunità e la sua preparazione al nostro apostolato.

Can 659
PI 58-65
Cost 69

Lo scopo dello Scolasticato è di continuare e completare la formazione precedente, favorire la crescita e il consolidamento del religioso nella sua dimensione spirituale e in tutte le dimensioni della sua personalità e acquisire la preparazione professionale e pastorale propria del nostro Istituto, a norma dell'articolo 69 delle Costituzioni e del Progetto Formativo dei Fatebenefratelli.

PFF 121-130
SFO cap. 2; 3
SG 1997, 75

85. Il Maestro è il primo responsabile della formazione degli scolastici.

Il Definitorio Provinciale istituisca lo Scolasticato in una Casa, preferibilmente diversa da quella del Noviziato, che offra le dovute condizioni per conseguire i suoi scopi.

PC 18a

Benché non sia necessario che, dopo il primo anno di professione, tutti i Confratelli di voti temporanei risiedano nella casa dello Scolasticato, per ciò che concerne la formazione, essi dipendono dal Maestro, che ha la responsabilità di visitarli periodicamente, per offrire loro il suo orientamento e il suo consiglio.

Oltre al Maestro, soprattutto se le distanze sono notevoli, è consigliabile la presenza di un Confratello, nominato dal Superiore Provinciale e proposto dal Maestro, che abbia il compito di accompagnare gli scolastici, in coordinamento con il Maestro.

Tutti gli scolastici, ove possibile, si riuniscano almeno una volta all'anno, sotto la direzione del Maestro, per condividere le esperienze vissute e valutare l'impegno personale riguardo la propria formazione.

SG 1997, 76; 77

86. La decisione ultima circa la preparazione e gli studi orientati alla missione apostolica che ciascun Confratello deve intraprendere spetta al Superiore Provinciale, con il parere del suo Consiglio, dopo aver ascoltato il Confratello interessato e tenuto conto delle informazioni fornite dai formatori.

SG 1997, 78

87. I Superiori e i formatori si preoccupino sempre di indirizzare i Confratelli ritenuti idonei a specializzarsi nella pastorale della salute e sociale, nella bioetica e in altre discipline necessarie, al fine di non privare l'Ordine di un adeguato orientamento in materie così peculiari al carisma.

OT 18
AG 16e
PO 19d
SG 1997, 80

Formazione permanente

- 88.** Si prolunga per tutta la vita dei Confratelli ed ha come obiettivo l'aggiornamento in tutte le dimensioni della vita, per proseguire la crescita umana e religiosa, vivere nella fedeltà la consacrazione ospedaliera e rispondere adeguatamente alla missione specifica che ci è stata affidata dalla Chiesa. Cost 72-73
PFF 135
SO 130
CI 6.1.1; cap. 7
- 89.** In conformità con l'articolo 61 di questi Statuti Generali, le Province abbiano un piano di formazione permanente. VC 69
PFF 132
- Le Comunità devono includere un programma di formazione permanente nel loro Progetto Comunitario. Cost 73
- Ogni Confratello deve realizzare, in modo responsabile e attivo, un proprio piano di formazione permanente, in sintonia con quelli della Comunità e della Provincia. FPO passim
PFF 137

CAPITOLO QUINTO

GOVERNO DEL NOSTRO ORDINE

Norme generali

90. Il diritto canonico riconosce all'Ordine, alle Province e alle Case la propria Personalità Giuridica. Il nostro diritto proprio riconosce la stessa personalità giuridica alle Viceprovince, alle Delegazioni Generali e Provinciali, alle Comunità locali ed alle Opere Apostoliche, rappresentata dai rispettivi Superiori canonici o da altri rappresentanti da questi legittimamente delegati, nell'ambito delle loro competenze. Can 116; 118; 634§1
Cost 100

Quando il diritto civile non riconosce nella propria sfera di competenza detta personalità canonica, si dovranno adempiere i requisiti affinché gli stessi enti canonici possano costituirsi come enti con personalità giuridica civile. Per la loro costituzione deve essere richiesta di volta in volta l'approvazione del Definitorio Generale.

In ogni caso, sia i Superiori in qualità di rappresentanti naturali, sia i loro eventuali delegati per questa funzione, così come gli Economi e i nostri Collaboratori coinvolti in qualsiasi funzione amministrativa o direttiva delle Opere Apostoliche o dei diversi enti dell'Ordine, si attengano alle stesse norme ecclesiastiche e civili, comuni a tutti. Cost 100

Inoltre le Province e gli enti equiparati, se lo ritengono opportuno, possono conseguire, a giudizio del Superiore Provinciale col consenso del suo Consiglio e sentito il parere del Definitorio Generale, la personalità giuridica civile più adeguata alla realtà del paese in cui si trovano. CI 5.3.2.5

In tutti i casi devono essere garantiti il rispetto e la promozione dei principi e dei valori dell'Ordine. E' opportuno un vincolo con la Personalità Giuridica Pubblica della Curia Generalizia.

Il rappresentante legale dell'ente religioso e delle sue Opere davanti alla legislazione civile sia possibilmente il Superiore Provinciale/il Delegato; diversamente il Superiore Provinciale, oppure il Superiore Generale nel caso di una Delegazione Generale, col parere del suo Consiglio e in conformità alle norme giuridiche del paese, nomini per questo ufficio un Confratello, il quale deve agire sempre seguendo le sue disposizioni. Il rappresentante legale di un'Opera Apostolica può essere anche un Collaboratore, secondo le direttive del Superiore Provinciale.

Per promuovere la nostra missione, è utile costituire Fondazioni, Organizzazioni Non Governative (ONG), Associazioni o altre entità giuridiche. CI 5.3.2.5

Nelle nazioni in cui esistono Opere Apostoliche appartenenti a diverse Province dell'Ordine, si abbia cura di agire in modo uniforme di fronte alle autorità. SG 1997, 82

91. Le facoltà delegate, tanto per un singolo atto come per la generalità dei casi, devono essere sempre conferite per iscritto. SG 1997, 83

92. I Confratelli e i Collaboratori che ricoprono cariche dirigenziali nelle nostre Opere Apostoliche siano diligenti nell'osservare le leggi civili, alla luce dell'etica e della dottrina sociale della Chiesa, per garantire l'efficiente gestione carismatica delle nostre Opere. CI presentazione 5.3

Ove necessario, Confratelli e Collaboratori si facciano anche promotori di una legislazione giusta nel settore sanitario e sociale. SG 1997, 85

Struttura organica del nostro Ordine: erezione e soppressione

Incorporazione dei Confratelli nelle Province

93. I Confratelli appartengono alla Provincia nella quale sono stati ammessi al Noviziato, salvo che non siano passati definitivamente a un'altra.

Qualsiasi Confratello, per un motivo giusto e ottenuto per iscritto il parere favorevole di entrambi i Superiori Provinciali interessati, può passare provvisoriamente a un'altra Provincia dell'Ordine nella quale, finché vi rimane, esercita il suo diritto alla voce attiva e passiva. Il caso deve essere notificato al Superiore Generale dal Superiore Provinciale della Provincia di partenza.

Per passare definitivamente da una Provincia a un'altra, occorre una causa proporzionata e l'autorizzazione del Superiore Generale. Quest'ultimo non la conceda senza prima aver ricevuto il parere scritto dei due Superiori Provinciali. SG 1997, 84

Comunità locali e Opere Apostoliche

94. Nella fondazione delle nuove Comunità e Opere Apostoliche si tengano anzitutto presenti le esigenze proprie del nostro carisma, considerando inoltre le necessità più urgenti delle singole regioni e l'utilità della nostra presenza nella Chiesa locale e il parere dei Confratelli della Provincia. Nella realizzazione del nostro carisma, cerchiamo inoltre la cooperazione con altre entità che lavorano con il nostro stesso spirito. Can 610
Cost 77b; 78b
CI 1.1; 5.3.6.5; 5.3.6.6
DCG 2006 IV 3.1

Non si chieda l'erezione canonica di una nuova Comunità se non quando tutto è pronto perché i Confratelli possano vivere interamente secondo le esigenze delle nostre Costituzioni e degli Statuti Generali.

Nei casi in cui si intenda erigere nuove Opere Apostoliche o stabilire cooperazioni per progetti a lungo termine, si richieda l'approvazione del Definitorio Generale. SG 1997, 87

Province e Viceprovince

95. Per la costituzione di una nuova Provincia o Viceprovincia si richiede un minimo di tre comunità locali, canonicamente erette, e un congruo numero di Confratelli idonei per il suo governo. Cost 18a; 77c; d

Avvenuta la costituzione della nuova Provincia o Viceprovincia, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio e sentito il parere dei Confratelli professi che vi appartengono, nomina il Superiore Provinciale o il Viceprovinciale, i Consiglieri, i Superiori locali e i Maestri dei novizi e degli scolastici.

Alla normale scadenza fissata per le altre Province, si celebri anche il Capitolo della nuova Provincia o Viceprovincia e si proceda alle elezioni secondo gli articoli dal 133 al 138 dei presenti Statuti Generali.

In assenza di dette condizioni o qualora non fosse possibile coprire le cariche o provvedere al trasferimento dei Confratelli, il Definitorio Generale, ai sensi dell'art. 78a delle Costituzioni, prenderanno la decisione più appropriata. Cost 78a
SG 1997, 88

Delegazioni Generali

96. Se circostanze speciali lo consigliano, una o più Comunità locali possono essere erette a Delegazione Generale, alle dirette dipendenze del Definitorio Generale. Cost 77e; 78a

Il governo della Delegazione sia affidato ad un Delegato Generale, il quale, oltre ad avere le dovute qualità, deve avere compiuto sei anni di professione.

Il Delegato Generale ha i doveri e le facoltà abituali descritte nello Statuto della Delegazione. Tale Statuto deve essere approvato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Inoltre, se necessario, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedergli e imporgli doveri e facoltà straordinari. Il Delegato è coadiuvato da due a quattro Confratelli di voti solenni, in qualità di Consiglieri.

La nomina del Delegato, dei Consiglieri, dei Superiori locali, del Maestro dei novizi e del Maestro degli scolastici, sia fatta dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato, nella forma più opportuna, i Confratelli della Delegazione. Can 625§3

Alla normale scadenza della celebrazione dei Capitoli Provinciali, prima di procedere alle nomine, la Delegazione Generale celebri, se è possibile, un Capitolo non elettivo. Per la partecipazione si proceda come per i Capitoli Provinciali, ossia secondo gli articoli 134 e 135 dei presenti Statuti Generali. SG 1997, 89

Delegazioni Provinciali

97. Se motivi giusti lo consigliano, una o più Comunità della Provincia possono essere erette a Delegazione Provinciale. Cost 77f; 98c

Il suo governo sia affidato a un Delegato Provinciale, con almeno tre anni di professione, che abbia i doveri e le facoltà che il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, giudichi opportuno concedergli. Questi doveri e facoltà siano stabiliti in uno Statuto approvato dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio.

Il Delegato Provinciale abbia da due a quattro Consiglieri, professi di voti solenni, nominati dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver ascoltato, nella forma più opportuna, il Delegato Provinciale e i Confratelli della Delegazione.

I Delegati Provinciali e i loro Consiglieri devono risiedere preferibilmente nella Delegazione. SG 1997, 90

Organi di governo

Regole per i Capitoli

98. Convocati i Capitoli Generale o Provinciale, tutti i Confratelli professi solenni e temporanei della Provincia, se godono di voce attiva, eleggono a scrutinio segreto i vocali delegati, a norma degli articoli 120, 134 o 135 dei presenti Statuti.

I vocali devono essere eletti a maggioranza assoluta; se non la si ottiene al primo scrutinio, nel secondo è sufficiente la maggioranza relativa.

La voce passiva è riservata ai professi solenni che non siano già capitolari in virtù del loro ufficio.

Eletti i vocali effettivi, i Confratelli che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, in ordine progressivo decrescente, sono per diritto vocali supplenti. SG 1997, 101

99. Tutti i Confratelli che svolgono qualche ufficio fuori dalla propria Provincia, per incarico o con l'approvazione del Governo Generale dell'Ordine, hanno voce attiva e passiva per l'elezione dei vocali al Capitolo Provinciale e, se vengono eletti, hanno il diritto e il dovere di parteciparvi. Tuttavia, senza il permesso espresso del Superiore Generale, ottenuto prima dell'inizio del Capitolo, non possono accettare nessuna elezione o nomina per le cariche della Provincia.

- Questi Confratelli esercitano lo stesso diritto di voce attiva e passiva per l'elezione dei vocali al Capitolo Generale anche nella propria Provincia. SG 1997, 102
- 100.** Il Definitorio Provinciale può autorizzare la Delegazione Provinciale a eleggere, separatamente dalla Provincia, i vocali al Capitolo Provinciale, osservando gli articoli 98 e 99 dei presenti Statuti Generali. SG 1997, 103
- 101.** Tutti i vocali eletti per il Capitolo Generale o per i Capitoli Provinciali devono ottenere la conferma dal Superiore Generale, prima dell'apertura del rispettivo Capitolo. SG 1997, 104
- 102.** Il Definitorio Generale, su proposta delle Province, nomina i Collaboratori che partecipano al Capitolo Generale, a titolo consultivo, e che, preferibilmente, devono collaborare con l'Ordine da almeno 6 anni. FCIS
DCG 2006 V
SG 2009, cap. 2
- Il Definitorio Provinciale nomina i Collaboratori che partecipano al Capitolo Provinciale, a titolo consultivo, e che, preferibilmente, devono collaborare con la Provincia da almeno 6 anni.
- 103.** Quando per un incarico o ufficio si richiede un determinato numero di anni di professione, il tempo viene contato a partire dalla professione solenne. Can 623
SG 1997, 86
- 104.** Nelle elezioni che avvengono durante i Capitoli, deve essere considerato eletto colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, tenuto conto di tutti i vocali presenti. Can 119§1
Cost 80b
- Qualora i primi due scrutini fossero avvenuti con l'inclusione di uno o più postulati e fossero stati inefficaci, si chiude questa fase con l'esclusione di tutti i postulati e si passa ad una seconda fase, nella quale si osservano le procedure previste dal n. 80b delle Costituzioni. DCG 2000
- Qualora nelle elezioni fosse necessario dirimere una parità di voti, si dia la preferenza a colui che risulta più anziano per professione solenne o, se persiste la parità, al più anziano di età. Can 119§1
- Quando si tratta di altri affari, a meno che il Capitolo non abbia prima deciso diversamente, si ritengano favorevolmente adottate le questioni approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, dopo due votazioni consecutive inefficaci, il Presidente può dirimere la parità con il suo secondo voto. Can 119§2
SG 1997, 105
- 105.** Se all'elezione di colui che gli elettori ritengono più idoneo si oppone un impedimento dal quale si può e si suole ottenere la dispensa, gli elettori lo possono postulare con i loro voti. Can 180§1
SG 1997, 106
- 106.** In caso di postulazione:
- se si tratta di impedimenti del diritto universale, la dispensa è riservata alla Santa Sede;

- la dispensa dagli impedimenti segnalati nelle Costituzioni, non riservati alla Santa Sede, compete al Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio; tuttavia:
 - il Presidente del Capitolo può concederla a chi è postulato per un terzo mandato;
 - ugualmente può concederla quando l'impedimento consiste nella mancanza di un anno o meno al compimento del tempo di professione richiesto per un ufficio;
- gli impedimenti provenienti dagli Statuti Generali possono essere dispensati dal Presidente del Capitolo;
- qualora il postulato fosse il Superiore Generale, la dispensa e la conferma devono essere concesse dal Capitolo stesso con almeno i due terzi dei voti.

Quando si tratta di elezioni o nomine fatte al di fuori dei Capitoli, il Superiore Generale gode delle facoltà suddette, purché il candidato proposto per qualche ufficio abbia ottenuto almeno i due terzi dei voti di coloro ai quali compete la presentazione, oppure i due terzi dei voti del Consiglio Generale se la nomina la fa direttamente il Superiore Generale.

SG 1997, 107

107. Per la validità delle elezioni sono necessari i requisiti seguenti:

- a) non può essere Superiore Generale chi non ha compiuto dodici anni di professione;
- b) non può essere Consigliere Generale né Superiore Provinciale chi non ha compiuto sei anni di professione;
- c) non può essere Consigliere Provinciale chi non ha compiuto tre anni di professione;
- d) perché un confratello sacerdote possa essere eletto Superiore Provinciale o nominato Superiore locale, è necessaria la dispensa del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio;
- e) nei Definitori Generale e Provinciale non possono esserci più di due Confratelli sacerdoti.

Cost 87c

Cost 88c; 95b

Cost 96c

DCG 2000

SG 1997, 108

108. Il Superiore Generale, il Superiore Provinciale e i loro Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo rispettivamente di sei e quattro anni, ma non per un terzo mandato consecutivo.

Can 624§1;2

Cost 80c

Qualora si celebri il Capitolo Generale al termine del primo triennio, ai sensi dell'articolo 84b delle Costituzioni cessa anche l'ufficio dei Consiglieri Generali.

I Superiori locali possono essere rinominati per un massimo di dodici anni nella stessa Comunità, tenendo conto che nessuno può occupare uffici di governo troppo a lungo e senza interruzione.

Can 624§2

I Maestri dei centri di formazione possono essere confermati nell'ufficio senza limiti di tempo.

SG 1997, 109

109. Il Confratello eletto ad un ufficio, dopo un periodo di discernimento e di dialogo, lo accetti con spirito di servizio per il bene dell'Ordine e della Chiesa. SG 1997, 110

Vacanza degli uffici

110. Se un Confratello viene eletto Superiore Generale o Consigliere Generale e accetta, decade da tutti gli uffici ricoperti in precedenza. Can 152; 177; 178

In casi eccezionali il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare alcuni Consiglieri Generali per lo stesso ufficio ricoperto in precedenza o per altri uffici.

111. In caso di vacanza dell'ufficio di Superiore Generale, per qualsiasi causa, durante il primo triennio del suo governo, ne faccia le veci, come Vicario Generale, il primo Consigliere Generale, fino al termine del triennio, allorquando, a norma dell'articolo 84b delle Costituzioni, si deve eleggere il Superiore Generale. Cost 89a

Se l'ufficio si rende vacante durante il secondo triennio, il suddetto Vicario governi l'Ordine fino al compiersi del sesto anno.

Qualora mancasse almeno un anno alla celebrazione del Capitolo Generale, si elegga un nuovo Consigliere, a norma dell'articolo seguente. SG 1997, 137

112. In caso di vacanza dell'ufficio di Consigliere Generale, il Superiore Generale o il Vicario Generale, con il consenso del suo Consiglio, ne nomini un altro, scegliendolo da una terna richiesta al Definitorio di una Provincia, preferibilmente di quelle non rappresentate nel Definitorio Generale.

Il nuovo Consigliere occupi nel Consiglio Generale il posto che gli viene assegnato dal Superiore Generale o dal Vicario Generale, con il consenso degli altri Consiglieri. SG 1997, 138

113. In caso di vacanza dell'ufficio di Superiore Provinciale, ne faccia le veci, come Vicario Provinciale, il primo Consigliere. Cost 97a

Se la vacanza avviene entro il quarto anno dell'ufficio, il Vicario Provinciale governi la Provincia fino al compiersi del quadriennio.

Se invece la vacanza avviene prima del termine del terzo anno, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, nomini quanto prima il nuovo Superiore Provinciale, sentito il parere dei vocali dell'ultimo Capitolo della Provincia. SG 1997, 139

114. In caso di vacanza dell'ufficio di Consigliere Provinciale, vi provveda il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio e il parere del Definitorio Provinciale.

Il nuovo Consigliere occupi nel Consiglio Provinciale il posto assegnato dal Superiore Provinciale, con il consenso degli altri Consiglieri. SG 1997, 140

115. Durante la vacanza dell'ufficio di Superiore locale, il Vicesuperiore governi la Comunità.

Qualora non vi sia il Vicesuperiore, il Superiore Provinciale, con il parere del suo Consiglio, nomini un Vicario. Can 152

Se la vacanza dell'ufficio avviene durante il quarto anno, salvo diverso parere del Definitorio Provinciale, il Vicesuperiore governi la Comunità come Vicario, fino al prossimo Capitolo.

Se invece la vacanza avviene prima di questo tempo, il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Superiore Generale, nominerà un nuovo Superiore. SG 1997, 141

116. Qualora si renda vacante l'ufficio di Maestro dei novizi o degli scolastici, vi provveda il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Superiore Generale. SG 1997, 142

117. La nomina del Delegato Provinciale, del Superiore locale, del Maestro dei novizi e degli scolastici, fuori dal Capitolo Provinciale, sia fatta dal Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Superiore Generale. SG 1997, 143

Capitolo Generale

118. Il Capitolo Generale si deve celebrare allo scadere dei sei anni o dei tre anni dalla chiusura del Capitolo precedente; tuttavia, per un motivo giusto, può avere inizio due mesi prima o dopo detta scadenza. Cost 84

Il Superiore Generale, o il Vicario Generale, lo convochi almeno sei mesi prima, affinché la convocazione possa essere nota con sufficiente anticipo a tutti i Confratelli e possa essere preparato in modo adeguato. SG 1997, 91

119. Le sessioni precedenti l'elezione del Superiore Generale siano presiedute dal Superiore Generale o dal Vicario Generale in carica; la sessione dell'elezione del Superiore Generale, da un Presidente eletto dall'assemblea capitolare tra i suoi membri; le successive, dal neoletto Superiore Generale. Cost 80b; e
SG 1997, 92

Nella conduzione delle sessioni è bene che il Presidente sia coadiuvato da un moderatore.

120. Al Capitolo Generale, oltre ai membri di diritto indicati all'articolo 85 delle Costituzioni, partecipano: Cost 85

- due vocali per ogni Provincia;
- Cost 85f

- un vocale per ogni Viceprovincia;
- un vocale in più per ogni 60 Confratelli professi appartenenti ad una Provincia o Viceprovincia;
- un vocale per ogni Delegazione Generale; SG 1997, 93
- un Collaboratore invitato per ogni Provincia, Viceprovincia e Delegazione Generale, a titolo consultivo, alle sessioni stabilite dal Definitorio Generale.

Organi collegiali

121. Durante il suo mandato, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, convocherà:

- **La Conferenza Generale**, di cui si parla nell'articolo 86 delle Costituzioni, per la quale deve esistere una causa proporzionata che interessa tutto l'Ordine. Cost 86
SG 1997, 94
- **L'Assemblea dei Superiori Maggiori**, che si terrà almeno alla fine di tutti i Capitoli Provinciali dell'Ordine, ed il cui obiettivo è la pianificazione e il coordinamento delle attività di governo delle Province e dell'Ordine a livello collegiale.

Sia alla Conferenza Generale che all'Assemblea dei Superiori Maggiori partecipano, oltre al Superiore Generale in qualità di Presidente, i Consiglieri Generali, i Superiori Provinciali, i Viceprovinciali, i Delegati Generali e coloro che il Superiore Generale e il suo Consiglio riterranno opportuno invitare.

- **Le Conferenze Regionali** si possono realizzare per favorire i vincoli di unione e la partecipazione delle Province al governo dell'Ordine. Il Superiore Generale stabilisce, con il consenso del suo Consiglio, la data e chi, oltre ai Superiori Provinciali, ai Viceprovinciali e ai Delegati Generali e Provinciali, partecipa a codeste Conferenze. DCG 2006 IV 3.3

Organismi Interprovinciali

122. Nelle Province della stessa lingua o area geografica, può esistere la Commissione Interprovinciale, che deve avere un proprio regolamento, che dovrà essere approvato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. SG 1997, 125

Governo Generale

123. Una volta eletto il nuovo Governo Generale, il Governo Generale uscente aiuti e resti a disposizione del nuovo Governo per il periodo che entrambi riterranno necessario.

Superiore Generale

124. Secondo le disposizioni della Santa Sede, il Superiore Generale trasmetta periodicamente alla medesima una relazione sullo stato e la vita dell'Ordine, per favorire la comunione del nostro Istituto con la Chiesa. Can 592

Abbia cura di comunicare alle Province i documenti e le disposizioni della Santa Sede che hanno relazione con l'Ordine e con la vita consacrata in generale, cercando di promuoverne la conoscenza, l'applicazione e l'osservanza.

Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio e dopo aver ascoltato i Superiori interessati con i rispettivi Consigli, può nominare, osservato il diritto universale, qualunque Confratello per incarichi od uffici attinenti il bene generale dell'Istituto.

Spetta al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, rimuovere, trasferire e ricevere la rinuncia a qualunque incarico o ufficio dell'Ordine, conferito con l'intervento dei Capitoli o dei Definitori Generale o Provinciale. Can 624§3
Cost 87f

È altresì compito del Superiore Generale nominare il Presidente del Capitolo Provinciale, quando non vi interviene personalmente, e anche nominare un Delegato per la visita ad una Provincia o comunità, o per qualunque altra missione particolare. Quando si tratta di nominare un Visitatore per tutto l'Ordine o il Presidente del Capitolo Provinciale, deve prima chiedere il consenso del suo Consiglio.

Il Superiore Generale risiede abitualmente a Roma. Can 629
SG 1997, 111

Consiglieri Generali e uffici della Curia Generale

125. Il neo-eletto Superiore Generale propone all'approvazione del Capitolo Generale il numero e i nomi dei Consiglieri Generali da eleggere in conformità con gli articoli 83 §d e 88 delle Costituzioni. Cost 83
DCG 2000

Il Superiore Generale, con il parere del suo Consiglio, può affidare in modo particolare ad ogni Consigliere un gruppo di Province, Viceprovince, Delegazioni Generali o regioni dell'Ordine. SG 1997, 112

126. Per mantenere vivo lo spirito dell'Ordine e affinché il suo apostolato sia sempre attuale ed efficace, esistono nella Curia Generale diversi incarichi e aree di responsabilità. Il Superiore Generale, sentito il suo Consiglio, può affidare la direzione di dette aree, sia ai Consiglieri Generali sia ad altri Confratelli o Collaboratori che posseggano i requisiti necessari. SG 1997, 113

127. Gli uffici di Procuratore Generale, Segretario Generale, Economo Generale e Postulatore Generale possono essere affidati dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, agli stessi Consiglieri Generali o ad altri Confratelli che non fanno parte Cost 89c

del Consiglio. In questo caso, i Confratelli devono avere le qualità necessarie per il rispettivo ufficio e aver compiuto sei anni di professione.

SG 1997, 114

128. Il Procuratore Generale è il rappresentante dell'Ordine presso la Santa Sede e, come tale, tratta gli affari dell'Istituto con la Curia Romana.

La sua residenza abituale è a Roma.

Riferisca fedelmente al Superiore Generale su tutti gli affari da trattare e non chieda indulti, grazie e favori all'insaputa del Superiore Generale e del Superiore Provinciale eventualmente interessato.

Annoti in modo chiaro e preciso nell'apposito registro tutte le pratiche del suo ufficio con la Santa Sede e le disposizioni di quest'ultima riguardanti l'Ordine, le Province, le Viceprovince, le Delegazioni Generali, le Delegazioni Provinciali, le Case o i Confratelli.

SG 1997, 115

129. Quando il Segretario Generale non è Consigliere, sebbene partecipi alle sedute del Definitorio non ha diritto di voto. I suoi compiti notarili sono: redigere i verbali del Consiglio, elaborare i documenti ufficiali, coordinare l'attività della Segreteria e dell'Archivio Generale dell'Ordine.

Adempia responsabilmente e fedelmente i compiti del suo ufficio e non invii i documenti ufficiali ai rispettivi destinatari, senza averli prima sottoposti alla firma del Superiore Generale.

SG 1997, 116

130. All'Economo Generale spetta, di concerto con il Definitorio Generale, amministrare i beni temporali della Curia Generale operando sempre con spirito di giustizia e di carità e con l'aiuto della Commissione Finanziaria. I suoi compiti sono, in particolare:

Can 1280

SG 1997, 117

- elaborare e gestire il preventivo della Curia Generale;
- amministrare e mantenere gli immobili della Curia Generale;
- raccogliere i dati assistenziali delle Province, Viceprovince e Delegazioni Generali ed elaborare le statistiche dell'Ordine;
- raccogliere i dati economico-finanziari delle Province, Viceprovince e Delegazioni Generali ed informare il Definitorio Generale;
- la gestione amministrativa del Fondo per le Missioni e delle donazioni per le missioni, in coordinamento con l'Ufficio Missioni e Cooperazione Internazionale;
- svolgere funzioni di coordinamento nell'ambito dei beni culturali dell'Ordine.

Per la gestione dei Centri che dipendono dalla Curia Generale il Definitorio Generale stabilisce norme specifiche.

131. Il Postulatore Generale segue tutte le questioni riguardanti i nostri Santi, Beati e Servi di Dio. E' pertanto suo compito promuovere e portare a compimento l'istruzione dei processi di canonizzazione proposti dal Definitorio Generale, nel rispetto della natura di queste Cause e le prescrizioni del diritto canonico e della Congregazione per le Cause dei Santi. SG 1997, 118

132. Nella Curia Generale possono esistere altri organismi e commissioni, costituiti da Confratelli e Collaboratori, per assistere il Governo Generale nelle sue attività di guida e di animazione dell'Ordine.

Le finalità, la composizione e gli obiettivi vengono stabiliti mediante regolamenti specifici, approvati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. SG 1997, 119

Capitolo Provinciale

133. Il Capitolo Provinciale si celebra allo scadere del quadriennio dalla chiusura del Capitolo precedente; il Superiore Generale, per un motivo giusto, può anticipare o differire di tre mesi la sua celebrazione. Cost 92

E' convocato dal Superiore Generale, almeno tre mesi prima, affinché la Provincia abbia il tempo sufficiente per prepararlo in modo adeguato e con la metodologia che la Provincia riterrà più opportuna.

Per uno svolgimento più efficiente del Capitolo Provinciale si può tenere un'assemblea precapitolare che è presieduta dal Superiore Generale o da un suo Delegato. A questa assemblea partecipano i Capitolari e altre persone invitate dal Definitorio Provinciale. SG 1997, 95

134. Al Capitolo Provinciale, oltre ai membri d'ufficio indicati all'articolo 93 delle Costituzioni, partecipano: Cost 93

- i Superiori delle Comunità locali canonicamente erette; Cost 93c
- un Maestro dei novizi e un Maestro degli scolastici, designati dal Definitorio Provinciale, qualora nella Provincia vi siano diversi Noviziati e Scolasticati;
- un numero di vocali pari alla metà di tutti i membri precedentemente indicati, eletti a norma dell'articolo 98 dei presenti Statuti; quando la metà non risulta esatta, si elegge un vocale in più; SG 1997, 96
- inoltre, il Definitorio Provinciale deciderà il numero dei Collaboratori invitati che partecipano al Capitolo a titolo consultivo, e stabilirà a quali sessioni potranno partecipare.

135. In alternativa al numero precedente, il Capitolo Provinciale che lo ritenga opportuno può stabilire, con la maggioranza dei suoi voti, che la partecipazione al successivo Capitolo Provinciale avvenga nel modo seguente:

- partecipano come membri d'ufficio i Confratelli indicati all'articolo 93 delle Costituzioni; Cost 93e
- il numero degli altri vocali, che non può essere inferiore a quello dei partecipanti d'ufficio, è stabilito dal Capitolo stesso; detti vocali sono eletti dai Confratelli della Provincia a norma dell'articolo 98 dei presenti Statuti; SG 1997, 97
- inoltre, il Capitolo Provinciale deciderà il numero dei Collaboratori invitati che parteciperanno, a titolo consultivo, alle sessioni stabilite dal Definitorio Provinciale per il Capitolo successivo.

136. Nel Capitolo Provinciale si eleggono a scrutinio segreto il Superiore Provinciale e non più di quattro Consiglieri Provinciali, che potranno essere proposti nominalmente dal nuovo Superiore Provinciale. Cost 91c

Prima del Capitolo, si faccia una consultazione scritta fra tutti i Confratelli della Provincia sulla scelta del nuovo Superiore Provinciale. Lo scrutinio della votazione consultiva lo fa il Presidente del Capitolo, con i due scrutatori, nel corso del Capitolo stesso. Prima di iniziare l'elezione del Superiore Provinciale, il Presidente del Capitolo rende noti ai partecipanti i nomi dei tre Confratelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

La designazione del Delegato Provinciale, nelle Province in cui esistano Delegazioni, la fa durante la celebrazione del Capitolo il neoeletto Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Presidente del Capitolo.

La nomina dei Superiori locali avviene nel modo seguente:

- il neo-Superiore Provinciale, con il parere del suo Consiglio, prepara una lista di Confratelli, ritenuti adatti a tale ufficio, che viene approvata durante una riunione del Definitorio;
- il neo-Superiore Provinciale, con il parere del suo Consiglio e l'approvazione del Presidente, procede alla designazione delle Comunità, preferibilmente prima della chiusura del Capitolo; DCG 2000
- il Superiore Provinciale, con il parere del suo Consiglio, può differire tale designazione, che deve comunque avvenire, con l'approvazione del Superiore Generale, al massimo entro il mese successivo alla chiusura del Capitolo.

I Maestri dei novizi e degli scolastici vengono nominati dal neo-Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Presidente del Capitolo. Se si tratta di Noviziati o Scolasticati interprovinciali, i Maestri vengono nominati congiuntamente da tutti i Superiori Provinciali interessati, con il consenso dei rispettivi Consigli. Tali nomine siano successivamente sottoposte all'approvazione del Superiore Generale. SG 1997, 98

137. Le decisioni e le elezioni del Capitolo Provinciale entrano in vigore solo dopo l'approvazione o la conferma del Superiore Generale o del suo Delegato. SG 1997, 99

138. Il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, convoca la Conferenza Provinciale di cui all'articolo 94 delle Costituzioni, stabilendone il luogo e la data di celebrazione. Cost 94

Ad essa partecipano il Definitorio Provinciale, i Delegati Provinciali, i Superiori locali e i Direttori Generali delle Opere Apostoliche. Il Definitorio Provinciale, inoltre, decide di volta in volta il modo in cui devono essere rappresentati i Confratelli, i Collaboratori e i diversi organismi della Provincia.

Prima della convocazione, il Superiore Provinciale informi il Superiore Generale affinché questi, se lo ritiene opportuno, possa inviare un rappresentante della Curia Generale. SG 1997, 100

Governo della Provincia

139. Una volta eletto il nuovo Governo Provinciale, il Governo uscente aiuti e resti a disposizione del nuovo Governo per il periodo che entrambi riterranno necessario.

140. Il governo della Provincia è composto dal Superiore Provinciale e da non più di quattro Consiglieri. Il governo della Viceprovincia, dal Viceprovinciale e da non più di quattro Consiglieri. SG 1997, 120

141. Il Superiore Provinciale faccia conoscere ai Confratelli e ai Collaboratori dirigenti della Provincia le informazioni e le disposizioni ricevute dal Superiore Generale, ai sensi dell'articolo 124b dei presenti Statuti, sia ecclesiastiche che civili, che abbiano una particolare importanza per la vita religiosa e l'assistenza sanitaria e sociale nel proprio paese.

La residenza abituale del Superiore Provinciale è nella Casa designata come sede della Curia Provinciale. Quest'ultima, per ragioni giuste, con il consenso del Consiglio Provinciale e l'approvazione del Superiore Generale, può essere cambiata.

Con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Provinciale nomini il Segretario e l'Economo Provinciale, che devono aver compiuto almeno un anno di professione. Cost 97c

È suo compito trasferire i Confratelli da una comunità all'altra, previo colloquio con gli interessati. Il trasferimento venga comunicato per iscritto all'interessato e sia annotato nell'apposito registro.

E' suo compito altresì concedere il permesso per la pubblicazione di scritti su questioni di religione e di morale, prima di chiedere l'autorizzazione all'Ordinario.	Can 832
Nelle questioni di particolare importanza ricorra al Superiore Generale per consigli e suggerimenti.	SG 1997, 121
142. Il Superiore Provinciale visiti con frequenza le Comunità e le Opere Apostoliche della Provincia.	
Durante la visita canonica, riceva tutti i Confratelli della Comunità, intrattenendosi con ciascuno di loro in aperto dialogo, chiedendone il parere su quanto ritenga opportuno e ascoltandoli con cordiale comprensione.	Cost 95d
Si informi, inoltre, se l'assistenza ai malati e ai bisognosi è debitamente prestata sotto tutti i punti di vista, in sintonia con le Costituzioni.	Can 628§1; 3
Dopo la visita canonica, invii al Superiore Generale una fedele relazione.	SG 1997, 122
143. Per un'efficace animazione della vita della Provincia possono essere istituiti gli organismi e/o le commissioni ritenuti necessari per il governo e l'animazione delle Comunità e delle Opere Apostoliche.	
Le finalità, la composizione e gli obiettivi siano fissati mediante regolamenti specifici, approvati dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio.	SG 1997, 123
144. Tutto quanto stabilito agli articoli 129 e 130 dei presenti Statuti con riferimento agli uffici di Segretario e di Economo Generale, si applica, per analogia, a livello provinciale, al Segretario e all'Economo della Provincia.	SG 1997, 124
145. Le Province abbiano un regolamento per definire la struttura organizzativa, le funzioni e le responsabilità di ogni Confratello e Collaboratore dirigente.	Cfr. CI 5.3 DCG 2006 IV 2A4;6
Governo della Comunità	
146. Per poter essere nominato Superiore locale, il Confratello deve avere almeno un anno di professione solenne. La sua principale funzione è quella di animatore della Comunità.	Can 623 Cost 38d; 98a; b
Il Superiore locale deve promuovere assiduamente la comunicazione ed ha il dovere di informare i Confratelli sugli avvenimenti della Comunità e dell'Opera Apostolica.	Can 627 SG 1997, 126

147. Il Capitolo locale si riunisce quando è necessario trattare temi che, secondo le Costituzioni e gli Statuti Generali, sono di sua competenza; viene convocato dal Superiore e hanno il diritto e il dovere di parteciparvi i Confratelli professi temporanei e solenni della comunità. Cost 99

I Confratelli, sia singolarmente sia come Comunità, hanno la responsabilità di mantenere vivo e di promuovere lo spirito di San Giovanni di Dio nell'Opera Apostolica con il proprio lavoro, la testimonianza di vita e attraverso la collaborazione con la Direzione. SG 1997, 127

148. Per l'elezione dei Consiglieri, di cui all'articolo. 98f delle Costituzioni, il Superiore propone all'approvazione del Capitolo locale due Confratelli di voti solenni. Il Capitolo elegge poi, tra i due Consiglieri approvati, il Vicesuperiore, che deve essere confermato dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio. Tale elezione avviene all'inizio di ogni quadriennio e quando si rivela necessaria per vacanza del rispettivo ufficio. Can 627 Cost 98f

Quando il numero dei Confratelli è inferiore a sei, il Capitolo locale elegga il Vicesuperiore, che deve essere confermato dal Superiore Provinciale con il consenso del suo consiglio.

Il Superiore locale deve avvalersi assiduamente della collaborazione dei Consiglieri locali; questi, da parte loro, manifestino sinceramente la propria opinione al Superiore, non solo quando siano consultati, ma spontaneamente sempre che lo ritengano utile per il bene della comunità o di qualche Confratello particolare. SG 1997, 128

149. In caso di assenza o impedimento del Superiore, spetta al Vicesuperiore farne le veci e sostituirlo negli affari correnti e altri che non possono essere differiti. Il Superiore può concedergli altre facoltà che ritenga opportune. SG 1997, 129

150. In tutte le nostre Case, Comunità e Opere Apostoliche, si tenga un registro dei Confratelli che la compongono, dove si indichino nome e cognome, luogo e data di nascita, giorno della professione temporanea e solenne, data di arrivo nella Comunità, e giorno e motivo della partenza dalla medesima. Si annoti inoltre l'indirizzo dei parenti più prossimi del Confratello.

Nella Casa, sia essa Comunità o Opera Apostolica, vi sia anche un registro nel quale si annotino con esattezza gli strumenti della fondazione e della costituzione canonica, i testamenti, i legati, i codicilli e tutti gli altri atti notarili.

Si tenga inoltre un registro per annotare ordinatamente la celebrazione di tutte le Messe prescritte.

Si abbiano altresì dei libri dove si riportino tutti i verbali dei Capitoli locali e delle riunioni di famiglia, nonché un libro per descrivere la cronaca dei fatti più rilevanti della Casa, sia essa Comunità o Opera Apostolica.

Si conservino ordinatamente i decreti dei Capitoli Generale e Provinciale, le lettere circolari e le disposizioni del Superiore Generale e del Superiore Provinciale e tutti gli altri documenti di interesse per la Casa, sia essa Comunità o Opera Apostolica.

Tutti questi libri e documenti devono essere custoditi diligentemente nell'archivio corrispondente e presentati al Visitatore Generale o Provinciale, dal Superiore. SG 1997, 130

Definitorio Generale e Provinciale. Consiglio e Capitolo locale

151. Il Definitorio Generale è presieduto dal Superiore Generale, il Definitorio Provinciale dal Superiore Provinciale, il Consiglio e il Capitolo locale dal Superiore locale.

Il Superiore Generale e il Visitatore o Delegato Generale possono presiedere anche i Definitori Provinciali, i Consigli e i Capitoli locali.

Il Superiore Provinciale o il suo Delegato possono presiedere i Consigli e i Capitoli locali della propria Provincia.

Il Definitorio Generale, il Definitorio Provinciale e il Consiglio e il Capitolo locale siano convocati tutte le volte in cui si renda necessario chiedere il consenso o il parere dei Consiglieri o dei vocali e quando i rispettivi Presidenti lo ritengono opportuno. Can 127§1

Tutti i Consiglieri e i vocali, se non sono impediti da un motivo giusto, sono obbligati a partecipare al rispettivo Definitorio, Consiglio o Capitolo. SG 1997, 131

152. Il Superiore opera invalidamente quando agisce senza o contro il consenso del rispettivo Consiglio o Capitolo locale, richiesto dal diritto universale o dal nostro diritto proprio, ferma restando la sua libertà di non agire. Can 119
Can 127§2.1°

Se invece si richiede solo il consiglio o il parere, per agire validamente è sufficiente che il Superiore lo chieda a tutti i presenti. Can 127§2,2°

Se il Superiore non ha potuto o voluto eseguire, oppure ha dovuto modificare ciò che gli era stato consentito di fare mediante voto deliberativo, informi al riguardo e quanto prima i Consiglieri, salvi restando i diritti all'intimità e alla buona fama delle persone eventualmente coinvolte nell'affare. Can 220
SG 1997, 132

153. Per la validità degli atti del Definitorio Generale o Provinciale è richiesta almeno la presenza della maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione del diritto universale. Can 119
Can 699§1

Quando per assenza o impedimento giustificati e legittimi di alcuni membri del Definitorio Generale o Provinciale, non è possibile raggiungere la maggioranza di presenze necessarie per la validità dei suoi atti, tale maggioranza può essere completata per l'occasione con altri Confratelli, osservando le seguenti norme:

- i Confratelli chiamati come supplenti devono avere almeno sei anni di professione per il Definitorio Generale e tre per il Definitorio Provinciale ed essere scelti da una lista precedentemente approvata, in sessione plenaria, dal Definitorio corrispondente;
- i Confratelli chiamati come supplenti siano convocati dal Presidente della sessione e non ne possono mai intervenire più di due nella stessa sessione. SG 1997, 133

154. Nei casi in cui il diritto universale o il nostro diritto proprio richiede il consenso, la votazione deve essere segreta, ed è valido ciò che viene approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti. Se dopo due votazioni il risultato fosse in pareggio, il Presidente può dirimere la parità con il suo voto. Can 119§2
SG 1997, 134

155. Prima di sottoporre alle decisioni dei Definitori e del Capitolo locale le questioni più importanti e che richiedono maggior riflessione, i rispettivi Presidenti le comunichino ai Consiglieri o ai Capitolari con un congruo anticipo, offrendo loro le informazioni e i chiarimenti necessari, affinché possano essere da tutti conosciute e decise con la dovuta ponderazione.

Tutti i Consiglieri e i vocali hanno il diritto e il dovere di esporre liberamente il proprio parere sulle proposte del Presidente o di altri, cercando sempre di collaborare sinceramente al bene comune. Can 127§3

Gli atti dei Definitori e dei Consigli Generali e Provinciali, e dei Capitoli e dei Consigli locali, siano trascritti fedelmente dai rispettivi segretari, firmati da tutti i presenti e conservati nei rispettivi archivi. SG 1997, 135

156. A tal fine, si abbia perciò un archivio nella Curia Generale, uno nella Curia Provinciale e un altro in ciascuna Comunità ed Opera Apostolica dell'Ordine. Cfr. Can 482-491

Gli oggetti di particolare valore storico e artistico devono essere debitamente catalogati e conservati. InCat 1999, 2006

Nei menzionati archivi si devono conservare con ordine e con diligenza tutte le scritture e tutti i documenti debitamente catalogati e schedati, come prescritto all'articolo 150 dei presenti Statuti.

- A nessuno è permesso prelevare dagli archivi scritte o documenti, se non per breve tempo soltanto e con il permesso del rispettivo Superiore. Can 488
- È assolutamente proibito a tutti, Superiori, Confratelli e Collaboratori, donare, vendere, distruggere e anche trasferire da un Archivio o da un luogo ad altri, documenti importanti od oggetti di valore storico e artistico senza il permesso scritto del Superiore Generale, con il parere del suo Consiglio, e inoltre del Superiore Provinciale interessato, anche con il parere del suo Consiglio. Cost 1926, 211e
SG 1997, 136
- Amministrazione dei beni temporali**
- 157.** L'amministrazione dei beni temporali dell'Ordine, delle Province, delle Comunità e delle nostre Opere Apostoliche, sia condotta con la più accurata diligenza, a norma del diritto universale della Chiesa, del nostro diritto proprio e di quello civile, ben consapevoli che i beni sono un dono del Signore necessario per la nostra vita e missione e che la loro amministrazione deve sempre favorire, tutelare e manifestare la povertà propria dell'Ordine. Can 635§2
Cost 100 c; d
SG 2009, 90
SG 1997, 146
- 158** Per facilitare il compimento delle esigenze della povertà e dell'ospitalità che abbiamo professato e per viverle con sincerità, l'amministrazione delle nostre Opere Apostoliche sia separata dall'amministrazione dei beni della Comunità. SG 1997, 147
- 159.** Né il Superiore Generale, né il Superiore Provinciale possono ricoprire l'ufficio di Economo; ci sia, pertanto, un Economo Generale per tutto l'Ordine e un Economo Provinciale per ciascuna Provincia, nominati a norma degli articoli 127 e 141c dei presenti Statuti. Can 636§1
SG 1997, 148
- 160.** È conveniente che il Superiore locale non sia l'Amministratore o il Direttore delle nostre Opere Apostoliche, soprattutto quando sono di considerevole complessità, né che ricopra ordinariamente l'ufficio di Economo della Comunità. Can 636§1
- Spetta al Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, nominare l'Economo della Comunità e dei Collaboratori Dirigenti delle nostre Opere Apostoliche, nonché concedere eccezionalmente al Superiore locale l'autorizzazione necessaria per esercitare questi uffici. Cost 1926 228b;d
- Le Province aventi altri enti legali con personalità giuridica canonica o civile devono fare in modo che il Superiore Provinciale, o un suo Delegato, abbia un voto determinante nella nomina dei Collaboratori Dirigenti. SG 1997, 149
- 161.** Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni della Comunità, si osservino le regole seguenti: Can 635§2

- a) i Confratelli, nel loro progetto di vita comunitaria, devono determinare i tempi e i modi per esaminare l'amministrazione dei beni; questa revisione si deve fare almeno una volta l'anno, tenendo conto soprattutto degli impegni assunti con la professione della povertà;
- b) quando nelle Costituzioni o negli Statuti Generali si chiede il parere o il consenso del Capitolo locale in materia amministrativa, ciò si riferisce ai beni della Comunità. SG 1997, 150

162. Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni dell'Opera Apostolica, si rispettino le norme seguenti: CI 5

- a) l'Opera Apostolica deve redigere i propri regolamenti amministrativi basati sullo spirito della gestione carismatica e approvati dal Definitorio Provinciale, dopo aver verificato che siano in accordo con le leggi civili, informandone poi la Curia Generale;
- b) non tutti i Confratelli della comunità devono partecipare agli atti amministrativi dell'Opera Apostolica, ma solamente quelli interessati, in conformità ai suddetti regolamenti. SG 1997, 151

163. In ottemperanza al diritto canonico universale, presso la Curia Generale e le Curie Provinciali e, ove necessario, presso le Opere Apostoliche dell'Ordine, si abbia un Consiglio per gli affari economici, o almeno due Consiglieri tecnici, che costituiscano il Consiglio di Consulenza in campo amministrativo, progettistico, legale, tributario e in altri campi tecnici, designati dai rispettivi Superiori con il consenso del loro Consiglio. La loro funzione è quella di aiutare i Superiori, i Direttori e gli Economi a studiare e a risolvere i vari problemi quando si presentano o si prevedono. Can 1280

Il Definitorio Provinciale, se lo ritiene opportuno, può adottare un unico sistema di amministrazione e di contabilità per tutte le comunità e i Centri della Provincia, rispondente alle esigenze dei tempi.

A tale scopo, il Definitorio Provinciale, dopo aver informato il Superiore Generale ed il suo Consiglio, stabilisca le norme integrative e attuative di tale sistema organizzativo. SG 1997, 152

164. La contabilità della Comunità religiosa e quella dell'Opera Apostolica siano esaminate separatamente, secondo i criteri stabiliti agli articoli 161 e 162. Can 636§2

Per l'esame della contabilità dell'Economo Generale e Provinciale, i rispettivi Definitori stabiliscano le norme che ritengono opportune, purché tale verifica si faccia almeno una volta all'anno.

Nelle Opere Apostoliche è necessario far svolgere periodicamente una revisione contabile esterna , a tutti i livelli. La revisione esterna dovrà valutare la qualità della contabilità e gli eventuali rischi cui può essere esposta l'Opera in questione. SG 1997, 153

165. Per effettuare spese straordinarie, contrarre debiti o obbligazioni, vendere i beni della Casa, tanto della Comunità quanto dell'Opera Apostolica, permutarli, impegnarli, obbligarli in qualsiasi modo, è necessario il permesso del Superiore Provinciale. Can 638§3

Il Superiore Provinciale può concedere il permesso per iscritto, solo dopo aver verificato l'adempimento delle cautele canoniche e dello stato economico del richiedente e ottenuto il consenso del suo Consiglio, purché la somma non superi l'ammontare stabilito dal Superiore Generale.

Se il valore supera tale somma, occorre il permesso del Superiore Generale, dato per iscritto e con il consenso del suo Consiglio, osservando inoltre quanto prescrive l'articolo seguente. SG 1997, 154

166. Se si tratta di alienare beni, di contrarre debiti o obbligazioni, il cui valore supera la cifra stabilita dalla competente autorità ecclesiastica, oppure di beni ceduti per voto alla Chiesa, o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, i contratti non hanno valore senza il previo permesso della Santa Sede, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo precedente. Can 638§3
SG 1997, 155

167. I Superiori Provinciali, i Superiori locali e i loro Delegati vigilino affinché i beni immobili, sui quali la Casa, sia essa Comunità o Opera Apostolica, ha qualche diritto, non vengano impegnati, ipotecati o vincolati a qualsiasi titolo, né dati in affitto o locazione per una durata superiore al termine minimo previsto dalla legislazione di ciascun paese, senza licenza scritta del Generale.

Il Superiore Generale, per concedere tale autorizzazione, deve attenersi alla evidente utilità e necessità della Casa, dell'Opera apostolica o della Comunità, osservando in tutto il diritto universale e il diritto dell'Ordine. SG 1997, 156

168. Quando si chiede alla Santa Sede o ai Superiori Maggiori il permesso per contrarre debiti o obbligazioni, nella domanda si devono indicare i debiti e le obbligazioni in atto che gravano sull'Ordine, sulla Provincia e sulla Casa, sia essa Opera Apostolica o Comunità. Senza tale indicazione documentata il permesso è invalido. Can 1292§4
SG 1997, 157

169. I Superiori Maggiori non permettano che si contraggano debiti o si chiedano prestiti senza essersi prima assicurati che si possano pagare gli interessi e restituire il capitale, mediante un legittimo ammortamento, in un periodo di tempo non troppo lungo. Can 639§5
SG 1997, 158

170. Il Confratello che stipula contratti o in qualsiasi altro modo contrae debiti o obbligazioni senza legittima licenza dei Superiori, ne risponde personalmente e in nessun caso ne risponde l'Ordine, la Provincia, la Casa, e la Comunità o l'Opera Apostolica. Can 639§3

Le persone giuridiche non sono tenute a rispondere degli atti posti invalidamente dai rispettivi amministratori e o dirigenti, se non quando e nella misura in qui ne hanno tratto beneficio. Rispondono, invece, degli atti illegittimi ma validi, salva l'azione o il ricorso per arrecati danni. Can 639§4
Can 1281§3

Ogni nostra persona giuridica è tenuta a rispondere in proprio dei suoi debiti od obbligazioni davanti alla legge canonica e civile, senza mai poter coinvolgere le altre persone giuridiche. Can 639§1
SG 1997, 159

171. Quando si chiede il permesso al Superiore Provinciale o al Superiore Generale per fare una nuova costruzione, occorre presentare il progetto dei lavori e il preventivo.

Dopo l'approvazione del progetto, non è lecito introdurre modifiche sostanziali, senza un nuovo permesso.

Tutti i permessi concessi dal Definitorio Generale sono validi per due anni fino all'inizio dei lavori del progetto, dopodiché il permesso deve essere richiesto di nuovo. Per progetti di importanza particolare, il Definitorio Generale ha la facoltà di subordinare i permessi a determinate condizioni. SG 1997, 160

172. I beni provenienti dalla soppressione di una Casa, Opera Apostolica o Comunità, vanno alla Provincia, salve la volontà dei fondatori o dei donatori e i diritti legittimamente acquisiti. Can 123; 616§1

I beni di una Provincia soppressa, salve le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori o donatori, devono essere destinati secondo la decisione stabilita dal Capitolo Generale, se ne è prossima la celebrazione, oppure, negli altri casi, dal Definitorio Generale. Can 123
SG 1997, 161

173. I Definitori Generale e Provinciale possono ricevere e autorizzare i Superiori locali o altri delegati ad accettare pie fondazioni e legati, per un periodo di non oltre venticinque anni, osservate tutte le prescrizioni del diritto. Can 1303; 1304

Il capitale acquisito per sostenere la nostra vita e missione, frutto di pii legati, fondazioni, donazioni, celebrazione di Messe o altre simili fonti e titoli, deve essere impiegato fedelmente secondo la volontà dei legatari, fondatori, donanti o benefattori. SG 1997, 162

CAPITOLO SESTO

FEDELTA' ALLA NOSTRA VOCAZIONE OSPEDALIERA

174. La nostra libera consacrazione a Dio, soprattutto mediante la professione solenne, implica l'obbligo e la decisa volontà di perseverare nella vocazione ricevuta⁵, nonostante le possibili difficoltà provenienti sia dalla nostra debolezza⁶, sia dall'ambiente esterno. Can 598§2
Cost 105 a; b; 108
SG 1997, 163

Separazione dall'Ordine

175. Se, per giuste cause, un Confratello intendesse passare dal nostro Ordine ad altro Istituto, o viceversa, dovrà essergli concesso il permesso da entrambi i Superiori Generali con il consenso dei rispettivi Consigli; si richiede anche la licenza della Santa Sede qualora volesse passare a un Istituto Secolare o ad una Società di Vita Apostolica, o da questi all'Ordine. Can 684; 685
SG 1997, 164

Prima che un membro proveniente da altro Istituto o Società di vita apostolica emetta i voti nel nostro Ordine, deve trascorrere un periodo di prova non inferiore a quattro anni. Per il resto, si osservi il diritto universale.

176. Qualora un Confratello di voti solenni, per una causa grave, debba dimorare temporaneamente fuori dall'Ordine, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedergli l'indulto di escaustrazione per un periodo di tempo non superiore ai tre anni. Can 686§1

Fatta salva l'equità e la carità, ai Confratelli in gravi difficoltà con la Comunità e i Superiori, può essere imposta l'escaustrazione dalla Santa Sede, su richiesta del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Can 686§3

Benché il Confratello durante questo tempo di escaustrazione sia privato di voce attiva e passiva, rimane sempre sotto la cura e la sollecitudine dei Superiori, e deve comunicare con loro regolarmente. Can 687
SG 1997, 165

177. Il professo di voti temporanei, se ha motivi per non perseverare nella vita religiosa, scaduto il tempo dei voti, può liberamente lasciare l'Ordine. Can 688§1

Analogamente, il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, per una giusta

⁵ Cfr. Mt. 10,22; 24,13

⁶ Cfr. 2Cor 4,7

⁷ Cfr. Sal 132,1.

causa, può non ammettere il Confratello alla rinnovazione dei voti temporanei o alla professione solenne. Can 689§1

Il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, ha la facoltà di concedere ai Confratelli di voti temporanei, che lo chiedono per una causa grave, di tornare alla vita secolare. Can 688§2
SG 1997, 166

In questi casi, i Confratelli restano liberi dai voti.

178. Il Confratello di voti solenni non chieda l'indulto di secolarizzazione se non per cause gravissime, considerate sinceramente davanti a Dio. La sua petizione sia inviata al Superiore Generale, che deve trasmetterla alla Santa Sede, accompagnata dal suo parere e da quello del suo Consiglio. Can 691
Cost 105c
SG 1997, 167

179. I Confratelli di voti temporanei e solenni possono essere dimessi dall'Ordine, osservando le prescrizioni del diritto universale della Chiesa. Can 694-704
Cost 105c
SG 1997, 168

180. Benché il Confratello che lascia l'Ordine non abbia diritto a esigere cosa alcuna per i servizi prestati nell'Istituto, i Superiori procurino di aiutarlo, secondo l'equità e la carità evangelica, in modo che possa superare le prime difficoltà e inserirsi nuovamente nella società. Can 702
Cost 105d
SG 1997, 169

181. Quando un Confratello di voti solenni si separa o viene separato dall'Ordine, ne deve essere informato per iscritto il parroco del luogo dove è stato battezzato. Can 535§2
SG 1997, 170

Riammissione nell'Ordine

182. Il Confratello che sia legittimamente uscito dall'Ordine, una volta compiuto il periodo di Noviziato o anche dopo la professione, può essere riammesso dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, senza l'obbligo di ripetere il Noviziato, a norma del diritto universale della Chiesa. Can 690§1

Accogliamo con amore evangelico il Confratello che torna a far parte dell'Ordine e ci adoperiamo affinché possa sperimentare la gioia di essere nella casa del Signore, riprendendo a vivere in comunione con i Confratelli⁷. SG 1997, 171

Costituzioni e Statuti Generali dell'Ordine

183. Il testo ufficiale delle Costituzioni è quello approvato dalla Santa Sede in lingua italiana; il testo ufficiale degli Statuti Generali è quello approvato dal Capitolo Generale, in lingua spagnola. Cost 106; 107b

Tutte le traduzioni e le nuove edizioni di entrambi i testi, devono essere esaminate da due periti e ottenere l'approvazione del Definitorio Generale, prima della loro pubblicazione. SG 1997, 172

184. L'approvazione o la modifica dei Regolamenti, dei rituali e dei libri di norme, destinati a regolare l'applicazione in tutto l'Ordine di qualche materia o punto concreto delle Costituzioni o degli Statuti Generali, salva l'autorità del Capitolo Generale, è di competenza del Definitorio Generale, in riunione plenaria.

Can 587§4

SG 1997, 173

185. Le Province, Viceprovince e Delegazioni Generali, per realizzare una più specifica applicazione dei presenti Statuti Generali, debbono elaborare ed approvare un Direttorio che deve ricevere la conferma del Definitorio Generale.

Can 587§4

SG 1997, 176

Dispensa dagli Statuti Generali

186. Il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può dispensare tutto l'Ordine dalle norme degli Statuti Generali che non siano mera ripetizione del diritto universale o delle Costituzioni.

Can 87§2; 90-93
Cost 106

I Superiori dell'Ordine, con giusta e proporzionata causa, possono dispensare i Confratelli che sono sotto la propria giurisdizione da qualsiasi norma degli Statuti Generali, nelle stesse condizioni del Superiore Generale e a condizione che non sia loro espressamente proibito.

SG 1997, 174

CONCLUSIONE

187. Siamo consapevoli che la fedeltà alla nostra vocazione ospedaliera è possibile nella misura in cui assumiamo nella nostra vita il vero spirito dei presenti Statuti Generali che si ispirano alle Costituzioni.

Can 587§4

Cost 107a; 108

Pertanto, tutte le Comunità segnalino nel proprio progetto di vita gli spazi speciali di tempo che si devono dedicare, in un clima di fede e di preghiera, allo studio e all'approfondimento dei testi della Regola di Sant'Agostino, delle Costituzioni e degli Statuti Generali.

SG 1997, 175

I presenti Statuti Generali possono subire revisioni e aggiornamenti da parte dei Capitoli Generali.

Cost 107b

CITAZIONI DELLE COSTITUZIONI

<u>Costituzioni</u>	<u>Statuti</u>
1a	1a, 1b
1b	1c
1e	56
9a	2a
9b	3a, 3d,6a
9d	7b
9e	4 c, 5a, 6c
10-24	2b, 31c
10b	13 a
10d	50c
13b	50c
14	31c
15a	14
15b	15 a
15d	15e
16a	17a
17b	17b
18a	17c, 95a
18b	17d
20-22	47
21a	18
23a	21b, 49b, 50c
24	2b
27-34	32
27-35	31c
28a,b	35a
29	35a
30	32b
30c	35a
31b	34
32	32b
34	35a
34b	35b
35	35b
36-40	31c
37b	42
37c	43
38b	36
38c	36
38d	146a
38f	37
<u>Costituzioni</u>	<u>Statuti</u>

39	37
41-52	31c
45a	46
45b	47
45e	55a
46b	21b, 23
47	19b
48	51a
49	52a
51a-d	54a
51c	50c
51e	23
51g	55b
52f	55b
53-54	31c
53e	68
54	68
58	71b
58-71	61d
63	61a,b
64	61d
66a	69
66b	70
67	80a
67d	75a
67e	74
67f	4a, 74, 78a
68a	3a
68b	83a
69	84a
70a	3d
72-73	31c, 61c, 88
73	89b
77b	94a
77c,d	95a
77e	96a
77f	97a
78a	95d,96a
78b	94a
80b	104a,119 a
80c	108a
80e	119a
83	125a

Costituzioni

Statuti

84	118a
85	120a
85f	120b
86	121b
87c	107a
87f	124d
88c	107a
89a	111a
89c	127
91c	136a
92	133a
93	134a
93c	134b
93e	135b
94	138a
95b	107a
95d	142b
96c	107c
97a	113a
97c	141c
98a	146a
98b	146a
98c	97a
98f	148a
99	147a
100	90a, c
100c,d	157
103b	50c
105a	174
105b	174
105c	178, 179
105d	180
106	183a, 186a
107b	183a, 187a
108	174, 187a

CITAZIONI DEI CANONI

Canoni

87§ 2
90-93
116
118
119
119 § 1
119 § 2
123
127 § 1
127 § 2, 1°
127 § 2, 2°
127 § 3
152
177
178
180 § 1
220
230 § 1
300
482-491 (Cfr.)
488
535 § 2
567§ 1
587 § 4
592
598§ 2
599
599-601
600
601
610
616 § 1
618
623
624 § 1;2
624 § 3
625 § 3
627
628 § 1; 3

Statuti

186a
186a
90a
90a
152, 153a
104a, 104c
104d, 154
172a, 172b
151d
152
152b
155b
110a, 115b
110a
110a
105
152c
58a
49
156a
156d
181
54b
184, 185, 187a
124a
174
13a
2b
14
17a
94a
172a
17b
103, 146a
108a
124d
96d
146b, 148a
142c

Canoni

629
630 § 2-3

Statuti

124f
34

634 § 1	90a
634§ 2	50c, 108c
635 § 2	12, 157, 161
636 § 1	159, 160
636 § 2	164
638 § 3	165a, 166
639 § 1	170c
639 § 3	170a
639 § 4	170b
639 § 5	169
640	31c
641	75b
641-645	71-b
643 § 1	75
644	72b
645§ 3;4	73
647 § 1	77
647 § 2	78a
647 § 3	78c
648 § 2	81
650	80a
652 § 5	80b
653 § 1	82a
653 § 2	82b, 82c
654	2a
655	3b
656	5
656 § 3,4,5	6d
657 § 1	3d
657 § 2	7b
657 § 3	7a
658	6d
659	84a
659 § 2	57a
659 § 3	57a
661	51b, 61c
663 § 2	32b, 34, 35
663§ 3	32b,
663 § 4	35
663 § 5	35
664	34
665 § 1	38a
<u>Canoni</u>	<u>Statuti</u>
667 § 1	37
668 § 1	15b

668 § 2	15d
668 § 3	15e
668 § 4	15f
669 § 1	83a
677 § 2	26a
684	175a
685	175a
686 § 1	176a
686 § 3	176b
687	176c
688 § 1	177a
688 § 2	177c
689 § 1	177b
690 § 1	182a
691	178
694-704	179
699 § 1	153a
702	180
832	141e
970	58c
1024-1054	58b
1035 § 1	58a
1054	58d
1191 § 1	13a
1192 § 1,2	2a
1241 § 1	43c
1265	52b
1280	130,163
1281 § 3	170b
1292 § 4	168
1303	173
1304	173

INDICE ANALITICO

ABITO:

- forma e colore; si riceve all'atto della prima professione, 83a;
- quando non si usa l'abito, 83b.

AGGREGAZIONI all'Ordine:

- degli Oblati, 27, 41;
- come partecipazione ai beni spirituali, 29;
- di persone e gruppi alla nostra missione, 29-30.

AMMINISTRAZIONE dei beni:

- il professo di voti temporanei non conservare l'a. dei propri beni, 15a.
- accurata diligenza, 157;
- separazione nell'amministrazione dei beni, 158, 164a:
- dei beni della Comunità, 161
- dei beni dell'Opera Apostolica, 162
- che risponda alle esigenze dei tempi, 163
- norme che bisogna osservare nell'amministrazione dei beni, 157.

AMMINISTRATORI (DIRETTORI) delle nostre opere:

- a. e adempimento delle leggi civili, 92a;
- è conveniente che il Superiore locale non sia l'A. o il Direttore delle nostre Opere, 160a;
- nomina dei Collaboratori Dirigenti delle nostre Opere Apostoliche, 160b;
- nomina dei Collaboratori Dirigenti negli altri enti legali, 160c.

APOSTOLATO (MISSIONE):

- prima che un Confratello possa essere destinato al sacerdozio deve avere una congrua esperienza di apostolato ospedaliero, 57a;
- condividiamo la nostra missione con i Collaboratori, 20-21;
- destinatari della nostra missione, 47;
- stile e forme di apostolato/missione, 48-52:
- con spirito missionario, 51;
- beni temporali necessari per la nostra vita e missione, 157.

APPROVAZIONE (PERMESSO):

- per poter prelevare documenti dagli archivi, 156d,e;
- requisiti per la validità in materia di amministrazione, 168;
- cautela dei Superiori nel concedere il permesso per contrarre debiti, 169;
- per fare nuove costruzioni 171;

Della Santa Sede: per alcuni atti di amministrazione straordinaria, 166;

Del Definitorio Generale:

- per essere destinato al ministero ordinato, 57;
- per la costituzione, il trasferimento o la soppressione del Noviziato, 77;

- affinché un candidato possa effettuare validamente il noviziato fuori dalla casa ad esso destinata, 78b;
- per dispensare dal secondo anno di Noviziato, 82d;
- per ottenere la personalità giuridica civile, 90b;
- per determinare i motivi che giustificano la convocazione della Conferenza Generale, 121a;
- per redigere la lista dei Confratelli supplenti per il Definitorio Generale o Provinciale, 153b;
- per donare, vendere, distruggere e trasferire documenti e oggetti di valore da un Archivio o da un luogo ad altri, 156d;
- per stabilire le norme relative all'esame della contabilità dell'Economo Generale, 164b;
- per effettuare spese straordinarie, contrarre debiti o obbligazioni, vendere i beni della Casa se il valore supera la somma prefissata, 165c;
- per destinare i beni di una Provincia soppressa, 172b;
- per accettare fondazioni e pii legati, 173;
- per la pubblicazione delle Costituzioni e degli Statuti Generali, 183;
- per la redazione o la modifica di libri e regolamenti destinati all'applicazione delle Costituzioni o degli Statuti Generali, 184;
- vacanza degli uffici, 112, 113, 114;

Del Definitorio Provinciale:

- per poter essere destinato al ministero ordinato 57;
- per accedere ai ministeri in forma stabile o come transizione al presbiterato, 58b;
- per proporre l'aggregazione spirituale all'Ordine, 27, 29, 30;
- relativamente al progetto di vita della Comunità, 31b;
- per dispensare dal secondo anno di Noviziato, 82d;
- per istituire la casa dello Scolasticato, 85;
- per i regolamenti amministrativi dell'Opera Apostolica, 162;
- per convocare e stabilire la forma di partecipazione alla Conferenza Provinciale, 138;
- perché la Delegazione Provinciale possa eleggere separatamente i vocali al Capitolo Provinciale, 100;
- riguardo l'opportunità di adottare un unico sistema di amministrazione e di contabilità nella Provincia, 163b;
- per stabilire le norme che si riferiscono all'esame della contabilità dell'Economo Provinciale, 164b;
- per effettuare spese straordinarie, contrarre debiti o obbligazioni, vendere i beni della Casa se il valore supera la somma prefissata, 165c;
- per accettare pie fondazioni e legati, 173;
- vacanza degli uffici, 114, 115, 116;
- per effettuare nomine fuori dal Capitolo Provinciale, 117.

Del Superiore Generale:

- per ricevere i ministeri e gli ordini sacri, 58;
- per emettere la professione temporanea, 4c, e la professione solenne, 6c;

- per rinnovare i voti oltre il tempo stabilito, 7b;
- per l'ammissione al Postulantato di coloro che sono stati incorporati in qualche istituto, 72;
- perché il gruppo dei novizi con il loro Maestro si trasferisca, per un determinato periodo, in un'altra Casa, 78c;
- per passare definitivamente ad un'altra Provincia, 93c;
- per nominare i nuovi Superiori delle comunità, se ciò avviene dopo la chiusura del Capitolo, 136d;
- per poter accettare l'elezione o la nomina in determinate circostanze, 99a;
- per l'entrata in vigore delle decisioni e delle elezioni del Capitolo Provinciale, 137;
- per cambiare la sede della Curia Provinciale, 141b;
- per la nomina del Delegato Provinciale, del Superiore locale e dei Maestri dei novizi e degli scolastici, fatte fuori dal Capitolo Provinciale, 117;
- per alcuni atti di amministrazione straordinaria, 165-169;

Del Superiore Provinciale:

- per anticipare la professione temporanea, 82c; anticipare la rinnovazione dei voti temporanei, 3c, o la professione solenne, 7a;
- per poter esercitare atti di proprietà e di amministrazione dei propri beni, 15d, sebbene siano prescritti dalle leggi civili, 16;
- per ammettere al Postulantato coloro che avessero vissuto in qualche Istituto a titolo di prova, 72a;
- per la pubblicazione di scritti su questioni di religione e di morale, 141e;
- per gli atti di amministrazione straordinaria, 165-169.

Del Capitolo Locale: per l'elezione dei Consiglieri locali, 148a;

Del Superiore Locale: in caso urgente, per compiere gli atti di proprietà prescritti dalle leggi civili, 16;

Del Presidente del Capitolo: per le diverse elezioni 136c.

ARCHIVI:

- devono esistere gli a. generale, provinciale e locale, 156a;
- diligenza nella cura e nella conservazione degli a., 156bc, 150ef;
- presentazione dei libri e documenti al Visitatore, 150f.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI (Enti):

- Associazioni, ONG, Fondazioni, per promuovere la nostra missione, 90b,g.

CAPITOLI:

Generale:

- tempo della celebrazione, 118a;

- convocazione, 118b;
- Presidente, 119;
- partecipanti, 120;
- Il C. G. elegge il Superiore Generale e i Consiglieri Generali, 119a, 125a.

Provinciale:

- tempo della celebrazione, 133a, 95c;
- convocazione, 133b;
- partecipanti, 134, 135;
- elezioni e nomine, 136;
- conferma delle decisioni e delle elezioni, 137.

Locale:

- tempo della celebrazione e convocazione, 151d;
- presidente e partecipanti, 151;
- informazione in anticipo sulle questioni che saranno trattate, 155a;
- il Capitolo Locale elegge i Consiglieri locali e il Vicesuperiore, 148a;
- trascrizione degli atti del Capitolo Locale, 150d.

CARISMA:

- in virtù del nostro carisma accogliamo quanti hanno bisogno del nostro servizio, 47;
- ci dovranno essere sempre dei Confratelli specializzati nelle materie peculiari alla missione e al carisma, 87;
- nelle nuove fondazioni si tengano presenti le esigenze del carisma, 94a.

CARTA D'IDENTITA' DELL'ORDINE

- istituzione di comitati di etica secondo i criteri della Carta d'Identità, 49d;
- valori impliciti dell'Ordine, 50b;

CASTITA':

- la professione del voto ci impegna, 13.

CELEBRAZIONI:

- dell'Eucaristia, 32a;
- celebrazioni liturgiche condivise con i malati e i Collaboratori, 32c;
- delle Lodi e dei Vespri, 32 b;
- delle feste dell'Ordine, 35b;
- del giorno onomastico dei Confratelli, 39.

CENTRI e COMMISSIONI INTERPROVINCIALI:

- Le Province possono avere Centri Interprovinciali di Formazione, 65;
- Le Province della stessa lingua o area geografica possono avere una Commissione Interprovinciale, 122.

CHIESA:

- sente il dover di essere presente nel mondo dei malati e dei bisognosi, 18, 19a;
- chiamati ad essere presenza della Chiesa, 19b;
- nella Chiesa e nella società, osservare e difendere i principi evangelici, 49 b;
- collaborazione con la Chiesa universale e con le Chiese locali, 55b, 59b;
- seguiamo le disposizioni e gli orientamenti della Chiesa, 31a, 32b, 49b, 49c, 58b, 60, 66, 92a, 179;
- spirito di servizio per il bene dell'Ordine e della Chiesa, 109.

COLLABORATORI:

I Collaboratori nell'Ordine. 20-30;

- promuoviamo la visione dell'Ordine come "Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio", condividendo il carisma, 20;
- condividere alcuni aspetti della vita religiosa, 28;
- osservare i valori dell'Ospitalità per la selezione, l'assunzione e la formazione, 23;
- programmi di formazione, corsi e giornate per Confratelli e Collaboratori, 24;
- partecipazione alla direzione e alla gestione delle Opere, 25;

- diversi tipi di Collaboratori, 21;
- condividono la nostra spiritualità, il carisma e la missione, 1g; 21; 22;
- rappresentanti legali delle Opere Apostoliche, 90f;
- partecipazione dei C. al Capitolo Generale, 102a, 120;
- partecipazione dei C. al Capitolo Provinciale, 102b, 134, 135.

COMUNITA':

- comunità e preghiera personale, 35;
- progetto di vita, 31;
- riunioni di famiglia, 36;
- parte della casa riservata alla Comunità 37;
- assenze dalla Comunità, 38;
- personalità giuridica della Comunità locale, 90a;
- fondazione ed erezione canonica delle Comunità locali, 94a;
- amministrazione dei beni della Comunità, 161, 164a;
- destinazione dei beni di una Comunità soppressa, 172a.

CONFERENZA:

Conferenza Generale: 121a;

Conferenza Regionale: 121e;

Conferenza Provinciale: 138.

CONFRATELLI:

- Confratelli sacerdoti, 56-59;
- responsabili della Pastorale Vocazionale, 68;

- assenze dalla Comunità, 38;
- malati e anziani, 42;
- defunti, 43;
- rappresentante legale, 90f;
- che stipulano contratti senza la legittima licenza, 170a.

CONSACRAZIONE:

- la nostra consacrazione nell'Ordine avviene con la professione religiosa, 2a;
- la consacrazione definitiva si realizza con la professione solenne, 3d, ~~12~~;
- la nostra libera c. a Dio implica la decisa volontà di perseverare, 174.

CONSENSO:

- convocazioni per chiedere il consenso, 151d;
- non validità degli atti senza o contro il consenso, 152a;
- condizioni per la validità del consenso, 154.

Del Consiglio Generale:

- per la costituzione, il trasferimento o la soppressione del Noviziato, 77;
- affinché un candidato possa effettuare il Noviziato fuori dalla casa ad esso destinata, 78b;
- per la nomina dei Superiori di una nuova Provincia o Viceprovincia, 95b;
- per i doveri e le facoltà da concedere al Delegato Generale, 96c;
- per dispensare dagli impedimenti segnalati nelle Costituzioni, non riservati alla Santa Sede, 106b;
- per nominare un Confratello per incarichi o uffici attinenti il bene dell'Istituto, 124c;
- per rimuovere, trasferire e accettare la rinuncia a incarichi o uffici, 124d;
- per nominare un Visitatore per tutto l'Ordine e per nominare il Presidente del Capitolo Provinciale, 124e;
- per la nomina del Procuratore, del Segretario, dell'Economo e del Postulatore Generali, 127;
- per approvare i regolamenti degli organismi e delle commissioni della Curia Generale, 132b; e delle commissioni interprovinciali, 122;
- per la nomina di un nuovo Consigliere Generale 112, di un nuovo Superiore Provinciale 113c, o di un nuovo Consigliere Provinciale 114a;
- per assegnare il posto al nuovo Consigliere Generale, 112b;
- per nominare i membri del Consiglio per gli affari economici della Curia Generale, 163;
- per certi atti di amministrazione straordinaria quando superano la somma stabilita, 165c;
- per concedere il permesso per passare ad altro Istituto, 175a;
- per concedere l'esclusione, 176a;
- per richiedere alla Santa Sede di imporre l'esclusione, 176b;
- per concedere a un professo di voti temporanei di uscire dall'Ordine, 177c;
- per la riammissione nell'Ordine, senza l'obbligo di ripetere il Noviziato, 182a;
- per dispensare dagli Statuti Generali, 186a.

Del Consiglio Provinciale:

- per definire la normativa di vita degli Oblati, 27;
- per l'ammissione al Noviziato 75a, alla professione temporanea 4c, alla rinnovazione 5a, e alla professione solenne 6c;
- per autorizzare un'assenza prolungata non superiore a un anno, 38b;
- per conseguire la personalità giuridica civile, 90d;
- per la designazione del Delegato Provinciale, 136c, per i doveri e le facoltà da concedergli 97b, e per la nomina dei Consiglieri della Delegazione Provinciale 97c;
- per convocare la Conferenza Provinciale, 138a; rappresentanza di Confratelli, Collaboratori e altri organismi, 138b;
- per cambiare la sede della Curia Provinciale, 141b;
- per nominare il Segretario e l'Economo Provinciali 141c, i Superiori locali 136d, e i Maestri dei novizi e degli scolastici 136e;
- per la creazione di organismi e commissioni della Curia Provinciale, loro composizione e regolamenti 143;
- per assegnare il posto (in caso di vacanza) al nuovo Consigliere Provinciale, 114b;
- per la nomina dell'Economo della Comunità, dei Collaboratori Dirigenti delle Opere Apostoliche e per concedere l'autorizzazione al Superiore per esercitare eccezionalmente questi uffici, 160b;
- per nominare i membri del Consiglio per gli affari economici, 163;
- per gli atti di amministrazione straordinaria, 165ab;
- per dispensare dagli Statuti Generali, 186b.

Del Capitolo Locale: per dispensare dagli Statuti Generali, 186b.

CONSIGLIERI: diritti e doveri dei Consiglieri, 155b, 151e.

Consiglieri Generali:

- numero e nomi dei C.G. da proporre al Capitolo Generale, 125a;
- requisiti, 107b;
- incarichi e altre responsabilità, 125b, 126, 127;
- cessazione e vacanza dell'ufficio, 108b, 110, 112;
- supplenti, 153b,c.

Consiglieri Provinciali:

- elezione e numero, 136, 140, 95b;
- requisiti, 107c;
- vacanza dell'ufficio, 114.

Consiglieri della Viceprovincia: 140.

Consiglieri delle Delegazioni:

- della Delegazione Generale, 96c,d;
- della Delegazione Provinciale, 97c.

Consiglieri locali:

- elezione, 148a;
- collaborano e manifestano la loro opinione al Superiore locale, 148c.

CONSIGLI EVANGELICI:

- castità per il regno dei cieli, 13;
- povertà a imitazione di Cristo, 14, 15;
- obbedienza nella libertà dei figli di Dio, 17.

COSTITUZIONI:

- le Costituzioni come base del Progetto di Vita Comunitaria, 31a;
- testo ufficiale, 183a;
- norme per la sua pubblicazione, 183b;
- interpretazione e applicazione, 184 ~~185~~;
- fedeltà alla vocazione secondo lo spirito degli Statuti che si ispirano alle C., 187a;
- studio e approfondimento, 187b.

DEFINITORIO:

Definitorio Generale:

- presidente, 151a;
- convocazione, 151d;
- requisiti per la validità dei suoi atti, 153, 154;
- norme per la celebrazione, 155;
- approvazione delle traduzioni e dei nuovi testi delle Costituzioni e degli Statuti Generali, 183b.

Definitorio Provinciale:

- presidente, 151ab;
- convocazione, 151d;
- requisiti per la validità dei suoi atti, 153, 154;
- norme per la celebrazione, 155.

DELEGATO: le facoltà delegate devono essere sempre conferite per iscritto, 91;

Delegato Generale:

- nomina 96d, 124e;
- doveri e facoltà 96c, 137, 151b;
- requisiti del Delegato, 96b.

Delegato Provinciale:

- nomina 117, 136c;
- requisiti, doveri, facoltà, Consiglieri, e residenza del Delegato Provinciale, 97b, c, d.

DELEGAZIONE:**Delegazione Generale:**

- erezione canonica, 96a;
- governo della Delegazione, doveri e facoltà, 96b,c;
- nomina dei Superiori, Consiglieri, Maestri e del Capitolo non elettivo, 96d,e.

Delegazione Provinciale:

- erezione canonica, 97a;
- governo della Delegazione, doveri e facoltà, e residenza, 97b,c,d;
- elezione dei vocali al Capitolo Provinciale, 100.

DIRETTORIO:

- il Direttorio Provinciale stabilisca norme concrete sulla vita di fede comunitaria, 35a;
- le Province, Viceprovince e Delegazioni Generali devono elaborare ed approvare un Direttorio per l'applicazione degli Statuti Generali, 185.

DISPENSA:

- del tempo minimo dei voti temporanei, 7a;
- per l'ammissione al Postulantato di chi è stato in un altro Istituto, 72a;
- dal secondo anno di Noviziato, 82d;
- dagli impedimenti del diritto universale, 106a;
- dagli impedimenti delle Costituzioni, 106b;
- dagli impedimenti degli Statuti Generali, 106c, 186;
- quando il postulato è il Superiore Generale, 106d;
- per elezioni o nomine fatte al di fuori dei Capitoli, 106e;
- affinché i Confratelli sacerdoti possano essere eletti Superiori Provinciali o nominati Superiori locali, 107d.

ECONOMO:**Economo Generale :**

- nomina e requisiti, 127, 159;
- compiti dell'Economo Generale, 130;
- Consiglio per gli affari economici, 163.

Economo Provinciale:

- nomina e requisiti, 141c, 159;
- compiti dell'ufficio, 144, 130;
- Consiglio per gli affari economici, 163.

Economo della Comunità:

- nomina, 160b;
- il Superiore non eserciti ordinariamente questo ufficio, 160a.

ELEZIONI:

- requisiti per la validità delle elezioni, 104, 107;
- rielezioni 108a,c,d;
- accettazione della elezione, 109;
- quando per un ufficio si richiede un numero di anni di professione, si conta a partire dalla professione solenne, 103;
- sulla postulazione, 105,106;
- dei vocali per i Capitoli, 98, 99, 101, 120, 134, 135;
- nelle nuove Province e Viceprovince, 95c;
- conferma delle elezioni, 101;
- le elezioni del Capitolo Provinciale non entrano in vigore senza l'approvazione o la conferma del Superiore Generale o del suo Delegato, 137;

EREZIONE CANONICA:

- delle Comunità locali e Opere Apostoliche, 94;
- delle Province e Viceprovince, 95;
- delle Delegazioni Generali, 96;
- delle Delegazioni Provinciali, 97.

ESERCIZI SPIRITUALI:

- prima di emettere la professione solenne, 9;
- ne stabilisca le norme il Direttorio Provinciale, 35a;
- dei postulanti prima di iniziare il Noviziato, 73c.

EUCARISTIA (MESSA):

- è l'incontro più importante della giornata, 32a;
- memoria dei nostri defunti nella liturgia eucaristica di ogni lunedì, 44b;
- messe di suffragio per i nostri defunti in novembre, 44c.

FORMAZIONE:

- Progetto Formativo dei Fatebenefratelli, 60; 61d, 62, 63, 84;
- Periodi essenziali della formazione, 61;
- Centri e programmi di formazione Interprovinciali e/o Regionali, 65;
- adeguata formazione per quanti sono impegnati nell'opera missionaria, 51b;
- équipe Provinciale di formazione 63; 80, 86;
- comunità formativa 62; 76, 80;
- orientamento, accompagnamento vocazionale, spirituale e apostolico, 64.

GESTIONE CARISMATICA:

- garantire l'efficiente gestione carismatica delle nostre Opere, 92a;
- regolamenti basati sullo spirito della gestione carismatica, 162a.

GIOVANNI DI DIO, San:

- Ordine religioso di Fratelli che continua la sua attività caritatevole, 1a,b,f;
- in base al nostro calendario, diamo particolare importanza alla sua festa, 35b.

GIUSTIZIA SOCIALE:

- osservare, garantire, promuovere e rispettare gli obblighi che ne derivano, 50, 92.

GOVERNO:

Generale: periodo di passaggio e aiuto al nuovo Governo Generale, 123;

Provinciale: periodo di passaggio e aiuto al nuovo Governo Provinciale, 139.

ELEMOSINA (Raccolta Fondi):

- la promuoviamo ad esempio del nostro Fondatore, 52a;
- tenere conto delle modalità secondo tempo e luogo, 52b;
- per promuovere la nostra missione, é utile costituire Fondazioni, ONG, Associazioni, 90g.

MAESTRI:**Maestro dei Novizi:**

- nomina, 65, 136e, 108d, 95b, 96d, 117;
- compiti, 80a; 81.
- vacanza dell'ufficio, 116.

Maestro degli Scolastici:

- nomina, 65, 136e, 108d, 95b, 96d, 117;
- compiti, 85;
- vacanza dell'ufficio, 116.

MALATI (POVERI, BISOGNOSI):

- la missione dell'Ordine è il servizio ai malati e ai sofferenti, 1a, 1f, 18, 19;
- dedichiamo la nostra vita ai malati e ai bisognosi, 18;
- li assistiamo integralmente e senza discriminazioni, 46, 47, 48;
- Oblati e Collaboratori nell'assistenza, 27, 20, 21;
- invitiamo i malati alle nostre liturgie comunitarie, 32;
- preghiamo per i malati, 33;
- difendiamo i loro diritti, 50c;
- principi fondamentali che orientano la assistenza nelle nostre Opere Apostoliche 50;
- suffragi per i malati defunti nelle nostre Opere, 44b,c;
- destinatari della pastorale della salute e sociale, 53.

MARIA:

- devozioni mariane, specialmente la recita del Rosario 35a;
- celebriamo con solennità particolare il Patrocinio di Maria, 35b.

MINISTERI: requisiti per accedere ai ministeri, 58.

MISSIONI:

- siamo aperti alle nuove sfide e con spirito missionario trasmettiamo il carisma, 51a;

- necessità di un'adeguata formazione personale e comunitaria, 51b;
- per promuovere la nostra missione, é utile costituire Fondazioni, ONG, Associazioni, 90g.

NECROLOGIO:

- ogni Provincia abbia un necrologio, 45a;
- testo da inserire nel necrologio, 45b.

NOVIZIATO:

- durata, 74;
- requisiti per la validità, 75, 78;
- informazioni per l'ammissione, 76a;
- notifica dell'ammissione, 76b;
- costituzione, trasferimento o soppressione, 77;
- fuori dalla casa ad esso destinata, 78b,c;
- Interprovinciali o Regionali, 65;
- più di un Noviziato nella stessa Provincia, 79;
- Maestro dei Novizi, 80a;
- il tempo del N. deve essere completamente dedicato alla formazione che gli è propria, 80b;
- attività apostoliche durante il secondo anno, 81;
- uscita dal Noviciado, 82a;
- proroga del tempo di N., 82b;
- dispensa dal secondo anno, 82d.

OBEDIENZA: nella libertà dei figli di Dio, 17;

- il voto ci spinge a seguire Cristo obbediente, 17a;
- collaborare attivamente e responsabilmente con i Superiori, 17b;
- le disposizioni devono essere impartite dai Superiori sempre per iscritto, 17c;
- Superiori legittimi, 17d.

OBLATI:

- persone che desiderano dedicare la loro vita al servizio di Dio, dei malati e dei bisognosi, 27;
- condividere la vita fraterna dei Confratelli, 41.

ORDINE OSPEDALIERO:

- siamo un Ordine religioso di Fratelli, 1a;
- approvazione, 1a, 1c;
- evoluzione storica e primi compagni, 1b;
- riduzione e reintegrazione, 1d,e;
- siamo un Istituto di Fratelli, 1a, 1g, 56;
- personalità giuridica, 90.

ORDINI SACRI:

- requisiti per riceverli, 58b,c.
- comunicare l'ordinazione al parroco dove il Confratello ha ricevuto il battesimo, 58d.

ORGANI COLLEGIALI:

- Conferenza Generale, 121b;
- Assemblea dei Superiori Maggiori, 121 c, d;
- Conferenze Regionali, 121e;
- Organismi Interprovinciali, 122:

OSPITALITA': secondo lo stile del nostro Fondatore, 18 e 19;

- con questo voto facciamo nostro il mandato di Cristo di servire i malati, 18;
- nuove forme di povertà, di emarginazione e nuovi modi di assistenza, 19a;
- chiamati ad essere presenza della Chiesa tra i poveri e gli ammalati, 19b;
- l'amministrazione in relazione con l'Ospitalità, la nostra vita e la missione, 157, 158.

PARERE:

- alcune volte, per agire validamente, bisogna chiedere il parere, 152b;
- per chiedere il parere è necessaria la convocazione, 151d.

Parere del Definitorio Generale:

- per conseguire la personalità giuridica civile, 90d;
- per affidare incarichi e aree di responsabilità a Consiglieri Generali o ad altri Confratelli o a Collaboratori, 126;
- per affidare in modo particolare, a un Consigliere Generale, Province o regioni dell'Ordine, 125b;
- per trasmettere alla Santa Sede la petizione di secolarizzazione, 178.

Parere del Definitorio Provinciale:

- per la decisione ultima sulla preparazione e gli studi di ciascun Confratello, 86;
- per la designazione dei Superiori locali, fatta nel Capitolo Provinciale, 136d;
- per la nomina di un nuovo Consigliere Provinciale, 114a;
- per la nomina del Vicario locale, 115b;
- per determinare l'opportunità di nominare un nuovo Superiore locale, quando la vacanza dell'ufficio avviene durante il quarto anno, 115c;

Parere del Superiore Locale e del Direttore dell'Opera Apostolica:

- nomina del Cappellano, in mancanza di sacerdoti dell'Ordine, 54b;

PASTORALE:

Della salute e sociale:

- condividere i valori umani con i malati e i bisognosi, 53a;
- testimonianza della parola e della nostra vita, seguendo l'esempio di Cristo, 53b;
- destinatari della cura pastorale, 53c;

- promuoviamo la partecipazione dei familiari e dei Collaboratori, 53d;
- favorire la cura pastorale a persone di altre confessioni, 53e;
- servizio di assistenza spirituale e religiosa in tutte le Opere Apostoliche, 54a;
- aperti a collaborare con organismi, istituti e persone, 55a;
- rapporto speciale con il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute e con le Chiese locali, 55b;
- vi sia un Cappellano, in mancanza di sacerdoti dell'Ordine, 54b;
- formazione dei Confratelli sacerdoti, che siano animatori della vita spirituale e pastorale dell'Ordine, 57b.

Pastorale Vocazionale:

- far conoscere il carisma dell'Ordine e accompagnare le persone chiamate, 67;
- responsabile a livello Provinciale, 68;
- collaborazione con la Chiesa locale e seguendo gli orientamenti della Chiesa e dell'Ordine in materia di formazione, 68;
- Prepostulantato, 69.

POSTULANTATO:

- finalità e durata, 70;
- sede e responsabile del P., 71a;
- ammissione dei candidati, 71b, 72a;
- impedimenti per l'ammissione, 72b;
- dichiarazioni all'ingresso, 73;
- uscita dal Postulantato, 71c.

POSTULATORE GENERALE:

- nomina e requisiti, 127;
- compiti affidati al P., 131.

POSTULAZIONE:

- quando esiste un impedimento dal quale si può e si suole ottenere la dispensa, 105;
- dispensa dagli impedimenti in caso di postulazione, 106.

POVERTA':

- povertà evangelica, 14-16;
- consiglio evangelico che ci spinge a imitare Cristo, 14;
- i professi di voti temporanei conservano la proprietà ma non amministrano i loro beni, 15a;
- il novizio deve cedere l'amministrazione dei suoi beni, 15b;
- il professo di voti temporanei deve fare testamento, 15b;
- rinuncia ai beni prima della professione solenne, 15f;
- atti di proprietà in caso di urgenza, 16;
- la povertà in relazione con l'amministrazione, 157, 158.

PREGHIERA: Comunità di fede e di preghiera, 32-35;

- partecipazione alla preghiera comunitaria, 32;
- preghiera personale, 35;
- il Direttorio Provinciale stabilisca tempi e modalità delle intenzioni e devozioni, 33, 35a;
- nella celebrazione delle feste dei Confratelli li ricordiamo al Signore, 39;
- clima di fede e di preghiera nello studio della Regola di Sant'Agostino, delle Costituzioni e degli Statuti Generali, 187b;

PREPOSTULANTATO: le Province possono stabilire uno o più Prepostulantati come centri di orientamento vocazionale, 69;

PRESIDENTE:

- del Capitolo Generale 119, e del Capitolo Provinciale 124e;
- dei Definitori Generale, Provinciale, del Capitolo e Consiglio locale, 151;
- della Conferenza Generale e della Assemblea dei Superiori Maggiori, 121b;
- deve informare con anticipo i Consiglieri o i Capitolari, 155a;
- operato del Presidente del Capitolo Provinciale, 136, 137;
- del Capitolo in relazione alla dispensa dagli impedimenti, 106bc;
- voto decisivo del Presidente 104d, 154;
- le convocazioni del Definitorio e del Capitolo locale le fa il rispettivo Presidente, 151d, 153d.

PROCURATORE GENERALE:

- nomina e requisiti, 127;
- rappresenta l'Ordine presso la Santa Sede, 128a;
- residenza, 128b;
- compiti affidati, 128cd.

PROFESSIONE: con la professione dei voti ci consacrano a Dio, 2a;

Professione Temporanea:

- emissione e durata, 3ab;
- requisiti per la validità della prima p.t. 4; e della rinnovazione 5;
- anticipazione, 3c;
- preparazione alla prima p.t., 81b;
- preparazione spirituale, 3b;
- all'atto della prima professione si riceve l'abito, 83a;
- la richiesta di professione si fa per iscritto, 3e;
- informazioni sui candidati alla prima p.t., 8;
- testimoni, 10, 11;
- documento, 11;

Professione Solenne:

- emissione, 3d;
- requisiti per la validità, 6;

- anticipazione, 7a;
- di chi passa da un altro Istituto al nostro Ordine, 175b;
- la richiesta di professione si fa per iscritto, 3d;
- informazioni sui candidati, 8;
- preparazione più intensa che si conclude con gli esercizi spirituali, 9;
- testimoni, 10,11;
- documento 11;
- avviso al parroco dove il professo ha ricevuto il battesimo, 12;
- il tempo di professione per gli incarichi o uffici si conta a partire dalla p.s., 103.

PROGETTO DI VITA COMUNITARIA:

- elaborare o rivedere il p., 31a;
- contenuti, 31c;
- approvazione del Definitorio Provinciale, 31b;
- è l'oggetto delle riunioni di famiglia, 36.

PROGETTO FORMATIVO:

- la formazione si realizzerà applicando il Progetto Formativo dei Fatebenefratelli, 60;
- la comunità formativa, 62;
- per stabilire il regime del Noviziato, 80a;
- acquisire la preparazione professionale e pastorale, 84b.

PROVINCIA (VICEPROVINCIA):

- erezione canonica, 95;
- personalità giuridica, 90;
- appartenenza alla Provincia, 93a;
- governo della Provincia o Viceprovincia, 140;
- destinazione dei beni di una Provincia soppressa, 172b.

REGISTRI (LIBRI):

- del Procuratore Generale, 128d;
- del trasferimento dei Confratelli, 141d;
- dei Confratelli che compongono la comunità, 150a;
- dei documenti della fondazione e dell'erezione canonica della Comunità e dell'Opera Apostolica, 150b;
- per annotare la celebrazione delle Messe prescritte, 150c;
- per i verbali dei Capitoli locali, delle riunioni di famiglia e per la cronaca dei fatti più rilevanti, 150d;
- diligenza nella conservazione, 150ef.

REGOLA DI SANT'AGOSTINO:

- l'Ordine è stato sottoposto alla Regola di Sant'Agostino, 1c;
- studio e approfondimento dei testi della Regola, 187b.

REGOLAMENTI (RITUALI, LIBRI DI NORME):

- rituale dell'Ordine per le professioni e le rinnovazioni dei voti, 10;
- amministrativi, 162a;
- approvazioni dei regolamenti, rituali o libri di norme, 184.

RIAMMISSIONE nell'Ordine, 182.

RIELEZIONE alle diverse cariche, 108.

RIMOZIONE da qualunque incarico o ufficio, 124d.

RINNOVAZIONE:

- della professione temporanea, 3b;
- anticipazione, 3c;
- requisiti per la validità, 5;
- per più di sei anni, 7b;
- la richiesta si fa per iscritto, 3e;
- informazioni sui candidati, 8;
- adeguata preparazione spirituale, 3b;
- testimoni, 10, 11;
- documento, 11.

RINUNCIA:

- prima della professione solenne, il professo di voti temporanei deve rinunciare, in favore di chi crede, a tutti i beni che possiede, 15f.
- accettazione della rinuncia agli incarichi e uffici, 124d.

RITIRO SPIRITUALE:

- il Direttorio Provinciale stabilisca le norme concrete, 35a;
- per la rinnovazione dei voti secondo quanto disposto dalla Provincia nel Direttorio, 3b.

RIUNIONI di famiglia, 36a;

ROSARIO: il Direttorio Provinciale stabilisca norme concrete, 35a;

SACERDOTI:

- Confratelli sacerdoti, 56-59;
- numero adeguato di Confratelli sacerdoti nelle nostre Case, 56;
- requisiti per poter essere destinati al ministero ordinato, 57;
- requisiti per poter accedere ai ministeri, sia in forma stabile sia come transizione al presbiterato, 58a,b;
- esame di idoneità per ascoltare le confessioni, 58c;

- comunicazione dell'ordinazione al parroco del luogo in cui il Confratello è stato battezzato, 58d;
- i sacerdoti collaborino volentieri nella Chiesa locale nel ministero proprio del nostro carisma, 59b;
- nomina di un Cappellano in mancanza di sacerdoti dell'Ordine, 54b;
- bisogna rivolgere una particolare attenzione alla formazione dei Confratelli destinati al sacerdozio affinché siano veri animatori della vita spirituale e pastorale dell'Ordine, 57b;
- dispensa necessaria affinché i Confratelli sacerdoti possano essere eletti Superiori Provinciali o nominati Superiori locali, 107d;
- numero dei Confratelli sacerdoti nei Definitori Generale e Provinciale, 107e.

SACRAMENTI:

- eucaristia, 32b, 44bc;
- riconciliazione, 34;
- ministero ordinato, 57,58;
- unzione degli infermi, 42.

SCOLASTICATO:

- importanza dello Scolasticato, 84;
- casa dello Scolasticato, 85b;
- durata dello Scolasticato, 84a;
- compiti del Maestro degli scolastici, 85a,c,d,e;
- residenza degli scolastici nella casa dello Scolasticato, 85c.

SEGRETARIO:

Segretario Generale :

- nomina e requisiti, 127;
- se non è Consigliere, non ha diritto di voto, 129a;
- compiti del Segretario Generale, 129, 155c.

Segretario Provinciale:

- nomina e requisiti, 141c;
- compiti del Segretario Provinciale, 144 129, 155c.

Segretario Locale: compiti del Segretario dei Capitoli e Consigli locali, 155c.

SEPARAZIONE DALL'ORDINE:

- escaustrazione, 176;
- di un Confratello di voti temporanei, 177a;
- di un Confratello di voti solenni, 178;
- dimissione dall'Ordine, 179;
- aiuto al Confratello che lascia l'Ordine, 180.

SEPOLTURA DEI CONFRATELLI: ove possibile si facciano in sepolture proprie dell'Ordine, 43c.

STATUTI GENERALI:

- testo ufficiale, 183a;
- elaborare il progetto di vita comunitaria tenendo conto degli Statuti Generali, 31;
- dispensa dagli Statuti Generali, 186;
- traduzioni e nuove edizioni, 183b;
- Direttorio per realizzare un'applicazione più specifica, 185.

SUFFRAGI:

- notificazione della morte di un Confratello affinché si facciano i dovuti suffragi, 43a;
- per ogni Confratello defunto si celebri una Messa in tutte le Comunità dell'Ordine, 43b;
- per la morte dei parenti prossimi dei Confratelli, 44a;
- memoria dei nostri defunti nella liturgia eucaristica del lunedì, 44b;
- messa di suffragio per i nostri defunti nel mese di novembre, 44c.

SUPERIORI:

- condizioni per la validità degli atti dei Superiori e dei Definitori, 152-153;
- i Superiori in relazione all'ufficio dei Economo e Direttore dell'Opera, 159, 160.

Superiore Generale:

- dispensa e conferma quando è postulato, 106d;
- requisiti, 107a;
- convoca il Capitolo Generale, 118b;
- presiede il Capitolo Generale, eccetto per l'elezione del nuovo Superiore Generale, 119a;
- convoca e presiede il Capitolo Provinciale, 133b, 124e;
- obblighi e autorità del Superiore Generale, 124a,b,c,d,e;
- residenza del Superiore Generale, 124f;
- presidente dei Definitori Generale e Provinciale e dei Capitoli o Consigli locali, 151a,b;
- vacanza dell'ufficio, 111a,b.

Superiore Provinciale (Viceprovinciale):

- elezione, 136a;
- requisiti, 107b;
- dispensa quando è un Confratello sacerdote, 107d;
- governa la Provincia con l'aiuto dei Consiglieri, 140;
- convoca la Conferenza Provinciale, 138a,c;
- compiti, 141a,c,d,e; 142;
- residenza, 141b;
- visita canonica Provinciale, 142b,c,d;

- nomina il Segretario e l'Economo della Provincia, 141c;
- presidente del Definitorio Provinciale e dei Capitoli o Consigli locali, 151c;
- vacanza dell'ufficio, 113;
- designazione del Superiore Provinciale o Viceprovinciale quando si costituisce una nuova Provincia o Viceprovincia, 95b.

Superiore locale:

- designazione, 136dc, 115c, 95b, 117;
- requisiti e funzioni, 146a;
- convoca e presiede il Capitolo e il Consiglio locale, 147a, 151d, 151a;
- propone l'elezione dei Consiglieri, 148a; e si avvale della collaborazione del suo Consiglio, 148c;
- provveda all'assistenza spirituale dei Confratelli malati e anziani, 42;
- compiti riguardo i Confratelli defunti, 43a;
- vacanza dell'ufficio, 115.

TEMPORANEITA' (DURATA) delle cariche, 108.

TESTAMENTO: i professi di voti temporanei devono fare, 15b,c,d.

TRASFERIMENTO:

- da una Provincia a un'altra, 93;
- da un incarico o ufficio dell'Ordine da parte del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, 124d;
- da una Comunità a un'altra da parte del Superiore Provinciale, 141d.

USCITE (ASSENZE):

- dalla Comunità, se esiste una causa giusta e per non più di un anno, 38;
- dall'Ordine, 175-181.

VICARI:

Vicario Generale: in caso di vacanza dell'ufficio del Superiore Generale lo sostituisce, 111a,b;

Vicario Provinciale: in caso di vacanza dell'ufficio del Superiore Provinciale lo sostituisce, 113a,b;

Vicario locale: in caso di vacanza dell'ufficio del Superiore locale, il Vicesuperiore lo sostituisce in qualità di Vicario, 115a,b,c.

VICESUPERIORE:

- elezione 148a,b;
- occasionalmente fa le veci del Superiore locale, 149;
- governa la comunità in qualità di Vicario, 115a,c.

VIRTU' (QUALITA', ATTEGGIAMENTI, GESTI) del Fatebenefratello:

- accettazione, 50;

- accoglienza, 20,47, 182b;
- amore evangelico, 182b;
- apertura 19b, 48, 51a, 55a, 142b;
- benevolenza, 47;
- carità, 47, 180, 130;
- collaborazione, cooperazione, 17b, 55, 148c, 155b;
- comprensione, 142b;
- comunicazione, 36, 124b, 141a, 146b;
- comunione, , 32b, 182b;
- devozione, 35a;
- dialogo 36, 109, 142b;
- diligenza, 42, 156c, , 157;
- discernimento, 61b, 64;
- disponibilità, 55a;
- equità, 180;
- fede, 17a, 187b;
- fedeltà, 155c, 187a;
- fraternità, 1g, 31c, 36, 39a;
- gioia, 182b;
- libertà, 17, 174;
- misericordia 1f, 30;
- partecipazione, 32, 53b,d, 112;
- perseveranza, 174;
- rispetto, 53b,e; 50;
- responsabilità, 17b, 50,80a, 81, 129b, 147b;
- sensibilità, 46;
- servizio 1a,b,f, 27, 21b, 47, 54a, 109;
- silenzio, 37;
- sincerità, 158;
- sollecitudine, 42, 176c;
- testimonianza, 1b,f, 53b, 55b.

VISITA:

- il Direttorio Provinciale stabilisca norme sulla visita al Santissimo Sacramento, 35;
- del Superiore Provinciale alle Comunità e Opere Apostoliche, 142a;
- visita canonica del Superiore Provinciale, 142b,c,d;
- libri e documenti da presentare al Visitatore, 150f.

VOCALI:

- al Capitolo Generale 98, 99, 120;
- al Capitolo Provinciale 98, 99a, 134, 135;
- elezione dei vocali, 98, 99, 100, 120,134,135;
- conferma dei vocali eletti, 101;

- elezione dei vocali della Delegazione Provinciale, separatamente dalla Provincia, per il Capitolo Provinciale, 100;
- diritti e doveri dei vocali, 155b, 151e.

VOCAZIONE:

- pastorale, orientamento, discernimento e accompagnamento delle vocazioni, 67-69;
- perseveranza e fedeltà alla nostra vocazione, 174, 187a.

VOTAZIONE:

- norme per le votazioni, 104, 105;
- consultiva a tutta la Provincia per l'elezione del Superiore Provinciale, 136b;

VOTI religiosi:

- la nostra consacrazione nell'Ordine avviene con la professione dei voti pubblici, 2a;
- gli obblighi e i diritti dei voti non si possono alterare, 2b;
- di castità per il regno dei cieli, 13;
- di povertà evangelica, 14-16;
- di obbedienza nella libertà dei figli di Dio, 17;
- di ospitalità secondo lo stile del nostro Fondatore, 18-19.



**ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO**

STATUTI GENERALI 2009

GLOSSARIO

Roma, luglio 2010

INDICE

<p>A Apostolato</p> <p>B Beni patrimoniali Bioetica</p> <p>C Carisma Carta di Aggregazione all'Ordine Carta d'Identità dell'Ordine Centro Confessionale Cattolico Cerimoniale Cessione dell'Amministrazione dei Beni Collaboratori Congregazione Consacrazione Religiosa Consiglio di Governo Consenso Costituzioni Curia Generale e Provinciale</p> <p>D Decreti Definitorio Generale e Provinciale Delegato Diritto Canonico Universale, Proprio e Particolare Diritto Civile Dimensione pastorale della missione dell'Ordine Direttorio Provinciale Dispense Disposizione dell'Uso e Usufrutto</p> <p>F Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio</p> <p>G Gestione carismatica</p> <p>I Indulti Istituto</p> <p>L Lectio divina</p> <p>M Ministeri stabili e di transizione Missione</p>	<p>O Oblato Ordine Ordinario del luogo Ore Canoniche Ospitalità</p> <p>P Pastorale della salute e sociale Persona/Personalità giuridica Persona fisica Postulazione Potestà delegata Principi dell'Ordine Professione religiosa e incorporazione nell'Ordine Progetto di vita comunitaria</p> <p>R Rappresentante legale Rescritti Riunioni di famiglia Rituale dell'Ordine</p> <p>S Scuole dell'Ospitalità Servizio di attenzione spirituale e religiosa Statuti Statuti Generali Struttura dell'Ordine Superiore Generale Superiore Provinciale Superiore Locale Superiore con suo Consiglio</p> <p>T Transito o Passaggio ad altro Istituto</p> <p>U Umanizzazione</p> <p>V Valori dell'Ordine Vicario Voto/Voti Voto Consultivo Voto Deliberativo Voce Attiva e Voce Passiva</p>
---	---

STATUTI GENERALI

GLOSSARIO

APOSTOLATO, CARISMA, OSPITALITA', UMANIZZAZIONE, MISSIONE

L'**Apostolato** si riferisce al servizio di evangelizzazione che l'Ordine realizza nella Chiesa e nel mondo attraverso l'Ospitalità, secondo lo stile di San Giovanni di Dio. E' intimamente congiunto con la Missione, il Carisma e l'Ospitalità. Nel nostro Ordine distinguiamo due grandi aree: **Vita dei Confratelli e Missione dell'Ordine**. Mentre l'area "Vita dei Confratelli" fa riferimento alla vita spirituale e comunitaria dei religiosi, l'area "Missione dell'Ordine" si riferisce al servizio evangelico di ospitalità che realizza nel mondo.

La caratteristica principale della **missione dell'Ordine è l'ospitalità** che viene interpretata sulla base della vita e dell'opera del nostro Fondatore San Giovanni di Dio. Nella Carta d'Identità dell'Ordine si dice a questo proposito: "I suoi atteggiamenti ospedalieri furono sorprendenti, sconcertanti, ma funzionarono come fari per indicare nuove vie di assistenza e umanità verso i poveri e i malati. Ha creato da niente un modello alternativo per essere cittadino, cristiano, ospedaliero a favore dei più abbandonati. Questa ospitalità profetica é stata un lievito di rinnovamento nell'assistenza e nella Chiesa. Il modello juandediano ha funzionato anche come coscienza critica e guida sensibilizzatrice per nuovi atteggiamenti e pratiche di aiuto verso i poveri e gli emarginati." (CI 3.1.8.) (SG 1,18,19,50)

Parliamo anche del **carisma dell'ospitalità** quale dono dello Spirito, che ha dato a Giovanni di Dio la capacità di mettersi al servizio del prossimo. Questo carisma, oggi, viene condiviso e vissuto da tutta la Famiglia di San Giovanni di Dio. (SG 47, 87, 94)

Un elemento chiave della nostra missione è l'umanizzazione. Già impegno primario nell'azione di Giovanni di Dio, questo elemento ha conosciuto un nuovo ricco significato attraverso il documento omonimo del Priore Generale Fra Pierluigi Marchesi. Con **umanizzazione** nell'Ordine si intende uno stile di assistenza, cura e riabilitazione, ed anche di gestione, centrato sulla persona. (SG 48-52)

Cfr. Ministeri; Pastorale della salute e sociale.

BENI PATRIMONIALI

Sono i beni materiali, economici e personali che ogni Confratello possedeva prima della professione, oltre a quelli che, dopo la professione, abbia potuto ereditare o acquisire per consanguineità o affinità e che, tutti insieme, passano a far parte del suo patrimonio personale.

Il novizio, entro la data della sua prima professione temporanea, deve cedere l'amministrazione e disporre dell'uso e dell'usufrutto dei suoi beni patrimoniali. Il professo di voti temporanei deve fare testamento e prima della professione solenne deve rinunciare, in favore di chi vuole, a tutti i beni che possiede (SG 15).

Una parte del patrimonio dell'Ordine è costituita da questo genere di beni.

I beni patrimoniali e temporali dell'Ordine, attraverso i suoi distinti enti giuridici, sono i beni materiali, economici e istituzionali che possiede l'Istituzione e che sono amministrati secondo le norme del Diritto universale, del Diritto proprio e del Diritto civile di ogni Stato (SG 157).

Cfr. Cessione dell'amministrazione dei beni; Disposizione dell'uso e dell'usufrutto.

BIOETICA

E' lo studio interdisciplinare orientato a prendere delle decisioni etiche su problemi posti a diversi livelli e che interessano il campo dell'etica, frutto dei progressi medici e biologico, e nell'ambito micro-sociale e macro-sociale, micro e macro-economico, oltre alla loro ripercussione sulla società e sul suo sistema di valori, sia nel momento attuale sia nel futuro.

In un senso più ridotto, è lo studio sistematico del comportamento umano nell'ambito delle scienze della vita e dell'attenzione alla salute, esaminando questo stesso comportamento alla luce dei valori e dei principi morali. Il dialogo bioetico ne costituisce la metodologia fondamentale.

L'Ordine osserva e promuove i principi etici della Chiesa Cattolica (SG 50), con il rispetto, essendo sempre aperta alla riflessione teologica e morale, al dialogo con la scienza e con la cultura, e allo studio delle realtà concrete in cui vivono le persone (SG 48).

Cfr. Apostolato, Ospitalità, Missione

CARISMA

Cfr. Apostolato, Missione, Ospitalità.

CARTA DI AGGREGAZIONE

L'Ordine si sente spinto a rendere partecipi dei suoi beni spirituali persone e gruppi vincolati in modo particolare con l'Istituzione, che aggrega o affilia attraverso la concessione della Carta di Aggregazione, che il Superiore Generale consegna a nome dell'Ordine. Le condizioni per concederla sono: professare la fede cristiana; mantenere un comportamento esemplare

nelle abitudini e nella vita familiare e professionale, e aver manifestato la stima per il nostro Ordine, cooperando in modo significativo alle sue opere di ospitalità (SG 29).

Alle persone e ai gruppi animati dall'esempio di San Giovanni di Dio e dalla sua azione misericordiosa, e che partecipano in modo significativo alla missione dell'Ordine ma che non possiedono le suddette condizioni, si potrà esprimere la gratitudine dell'Ordine nel modo che si ritenga più opportuno (SG 30).

CARTA D'IDENTITA'

Questo documento delinea e definisce l'identità delle opere apostoliche dell'Ordine. La Carta d'Identità serve da orientamento di base e offre nel contempo molteplici spunti per affrontare le più svariate questioni legate alla nostra missione e al nostro apostolato. Inoltre offre impulsi importanti per sviluppare e promuovere i legami nella Famiglia di San Giovanni di Dio. Anche la gestione carismatica ha trovato nella Carta d'Identità la sua descrizione e definizione di base. (EG 49,50)

CENTRO CONFSSIONALE CATTOLICO

Nomenclatura o denominazione ufficiale applicabile a ogni Opera Apostolica dell'Ordine. Si tratta di ogni centro o struttura sanitaria e/o sociale, anche secondo il diritto civile, che è confessionale perché in essa si proclama, documenta e riconosce, si ammette e si confessa pubblicamente e privatamente la piena comunione con la Chiesa cattolica, per cui in forma visibile e percettibile si rispettano, difendono e promuovono i valori, i principi, i diritti e i doveri della Chiesa, secondo il Diritto universale e il Diritto proprio dell'Ordine (SG 49).

Cfr. Apostolato, Carisma, Gestione carismatica, Ospitalità, Missione, Pastorale della salute e sociale, Struttura dell'Ordine.

CERIMONIALE

Cfr. Rituale

CESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

E' l'atto giuridico con il quale un proprietario di qualsiasi bene, mobile o immobile, ne cede l'amministrazione, conservando la proprietà. Quando il bene è costituito da una somma di denaro, o quando il funzionamento del bene comporta una circolazione di denaro, si cede solo l'amministrazione e non il bene.

Il professo è obbligato a questa cessione in coerenza con i suoi impegni di persona consacrata, specialmente con il voto di povertà.

Quando lo si reputi opportuno, si formalizzi l'atto di fronte a un notaio (SG 15).

Cfr. Beni patrimoniali, Disposizione dell'uso e dell'usufrutto.

COLLABORATORI

Il termine "Collaboratori", nell'uso interno all'Ordine, esprime un atteggiamento di fondo secondo il quale le persone che collaborano con l'Ordine, non sono considerate semplici dipendenti, ma co-protagonisti, e come tali, corresponsabili nella realizzazione della missione dell'Ordine. Il livello di questa corresponsabilità varia a seconda della posizione che ricoprono nel centro.

Il termine "Collaboratori" viene usato, inoltre, in senso molto ampio. Con esso non si intendono solo le persone impiegate nei centri dell'Ordine, ma anche i volontari e i benefattori. (SG 21)

Cfr. Centro Confessionale Cattolico, Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio

CONGREGAZIONE

Cfr. Istituto, Ordine

CONSACRAZIONE RELIGIOSA

E' l'atto fondamentale, soggettivo o intimo, così come pubblico o ufficiale, con il quale un fedele si consacra per tutta la vita agli interessi di Dio e attraverso il quale, attestata la sua libera volontà, l'autorità e il ministero della Chiesa, viene consacrato effettivamente, conformemente alle modalità e alle esigenze di condotta stipulate e riconosciute, soprattutto, dal diritto proprio di ogni Istituto di vita consacrata.

Essenziali alla suddetta condotta, nel caso dell'Ordine, sono i Consigli evangelici, i Voti solenni, la Vita comunitaria e l'Ospitalità, in nome della misericordia divina (SG 2, 3).

Cfr. Diritto proprio, Ospitalità, Professione religiosa, Voti.

CONSIGLIO DI GOVERNO

E' l'insieme costituito dai consiglieri, dagli assistenti o dai definatori che secondo il diritto devono avere tutti i nostri superiori ai tre livelli: generale, provinciale e locale, per un governo migliore, più rappresentativo, democratico e collegiale.

Questo Consiglio può esprimersi dando consigli al superiore, e cioè emettendo pareri o voti consultivi prescritti dal diritto universale o proprio, oppure sollecitati con discrezione dai superiori stessi. Altre volte si esprime emettendo voto deliberativo o collegiale (SG 151, 155).

Lo stesso vale per analogia per i Consigli di Governo delle Viceprovince e delle Delegazioni Generali e Provinciali.

Cfr. Consenso, Definitorio, Voto consultivo, Voto deliberativo.

CONSENSO

Equivale al voto deliberativo. E' un atto di governo concomitante e subordinato: a) vincolante per il consigliere o definitore che lo emette; b) vincolante per il superiore che deve sollecitarlo e ottenerlo, meditante il quale, almeno la maggioranza dei consiglieri o definatori acconsentono che il superiore realizzi una determinata azione.

Quando il diritto lo unisce ad una determinata azione di governo, il superiore interessato: a) deve chiederlo pena la nullità dell'atto; b) una volta ottenuto con la maggioranza o l'unanimità dei suoi consiglieri, il superiore, se agisce, deve mettere in atto quanto gli è stato concesso, pena la nullità dell'atto; c) però può astenersi dall'operare e, agendo in questo modo, non contraddice il consenso che aveva ottenuto per operare (SG 151, 152, 154).

Cfr. Consiglio di Governo, Definitorio, Voto deliberativo, Voto consultivo.

COSTITUZIONI

E' il libro di base del diritto proprio, che ne presiede, ispira e condiziona tutto l'organigramma compositivo. Si definisce come il Codice fondamentale e proprio di ogni cellula di vita consacrata e apostolicamente associata che, in sintonia con il diritto universale, deve: a) essere elaborato dai fondatori e/o dai Capitoli Generali; b) contenere le leggi costitutive e costituzionali; c) essere integro, organico e stabile; d) essere approvato da un Vescovo diocesano e/o dalla Santa Sede, anche per quanto riguarda i suoi cambiamenti, l'interpretazione autentica e le dispense; e) per essere vincolante deve essere osservato con fedeltà da tutti (SG 31, 183).

Cfr. Diritto canonico particolare, Diritto canonico proprio, Diritto canonico universale, Statuti Generali.

CURIA GENERALE E PROVINCIALE

Curia significa la casa, la residenza e il domicilio, principalmente della gerarchia ecclesiastica e religiosa: Papa, Vescovi, Superiori Generali e Provinciali ad essi equiparati.

Nella Curia risiedono anche i Consiglieri ed altre persone che aiutano le suddette figure nella funzione di governo.

Le Curie dell'Ordine, Generale e Provinciale, sono luoghi stabili di governo, animazione, contatto, coordinamento e riferimento per le persone interne e per quelle esterne all'Ordine, siano esse autorità o no. Il cambiamento di sede di una Curia deve essere notificato a tutti gli interessati (SG 130, 141).

DECRETI

Con il termine Decreto, se è singolare e non generale, si intende l'atto amministrativo ed esecutivo con il quale un'autorità competente emette per iscritto una decisione, o effettua una previsione che, per sua natura, non presuppone la richiesta dell'interessato o degli interessati.

Tutte le questioni più serie che riguardano la struttura delle persone giuridiche o la sensibilità, formata da diritti e doveri, delle persone fisiche, devono essere emanate con decreto scritto (SG 150).

Cfr. Indulti, Persona/Personalità giuridica, Rescritti.

DEFINITORIO GENERALE E PROVINCIALE

Erano organi collegiati di governo, nei quali l'Abbate, il Preposito, il Priore, ecc., diveniva membro, votava come gli altri Definitori, essendo solo un *primus inter pares*, e si assumeva il dovere di eseguire quanto deciso collegialmente e dalla maggioranza.

Oggi questi termini non si trovano nel Codice e nelle Dichiarazioni Autentiche successive. Per l'Ordine, Definitorio equivale perfettamente al Superiore con il suo Consiglio, agendo in modo deliberativo o consultivo, secondo il diritto, e a volte secondo la volontà dell'autorità, che continua ad essere in modo predominante personale (SG 151).

Cfr. Consiglio di governo, Consenso, Superiore e Consiglio, Voti deliberativo e consultivo.

DELEGATO

E' la persona, e non l'ufficio, cui è stata conferita la potestà o l'autorità per realizzare un atto di tipo esecutivo o giuridico, amministrativo, spirituale o temporale.

Per questo motivo, non è un ufficio autonomo né ordinario, ma instabile, occasionale e a discrezione del delegante, il quale può essere un superiore oppure no.

La presentazione e la dimostrazione della delega compete sempre al delegato e, se questi agisce oltre i confini della delega stessa, la sua azione giuridica è nulla (SG 96, 124).

Cfr. Rappresentante legale

DIRITTO CANONICO UNIVERSALE, PROPRIO E PARTICOLARE

Universale

Denominato altresì diritto comune, è l'insieme dei canoni del CIC e di ulteriori pronunciamenti del Magistero supremo della Chiesa, che costituiscono il cosiddetto ordinamento canonico ecclesiale della vita consacrata e apostolicamente associata.

Tutti i Superiori sono direttamente responsabili di far conoscere questo diritto ai Confratelli e di sensibilizzarli per quanto ne riguarda l'osservanza (cfr. Can 592 § 2).

Il diritto proprio deve essere in piena coerenza con il diritto universale (SG 157).

Cfr. Costituzioni, Diritto canonico particolare, Diritto canonico proprio, Statuti Generali.

Proprio

E' l'insieme delle norme proprie ed esclusive della totalità dell'Ordine, che ne regolano la vita e la missione nella Chiesa e nel mondo, e che sono conformi a quelle del diritto universale.

Il suo organigramma totale, in ordine discendente e interdipendente, comprende: a) le Costituzioni, come *Codex praecipuus o primarius*; b) gli Statuti Generali; c) gli Statuti o Regolamenti tematici o settoriali; d) le disposizioni capitolari ai tre livelli: generale, provinciale e locale; e) le disposizioni applicative personali dei superiori sempre ai tre livelli; f) i costumi, le tradizioni, gli usi, le facoltà, i privilegi.

Deve essere osservato attentamente, come garanzia di fedeltà alla vocazione dei consacrati, alla vita e alla missione dell'Ordine (SG 157).

Cfr. Diritto civile, Diritto canonico particolare, Diritto canonico universale, Facoltà dell'Ordine, Statuti Generali.

Particolare

Il Codice di Diritto Canonico attuale usa 37 volte l'aggettivo "particolare" unito al diritto, ma neanche una sola per riferirsi al diritto dei consacrati e apostolicamente associati; per questo, al contrario, usa 39 volte e senza eccezioni l'aggettivo "proprio".

Così, per simmetria con il diritto universale e perché dire proprio è meno generico, più incisivo e più esclusivo e peculiare che dire particolare, si deve preferire la "proprietà" alla "particolarità".

Cfr. Diritto canonico proprio, Diritto canonico universale.

DIRITTO CIVILE

Particolarmente rilevante, data la missione dell'Ordine, è il diritto emanato dalle autorità legittime di ogni Stato politico, in vista del bene comune e della convivenza delle persone nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che siano cittadini dello Stato o no.

Al Religioso e all'Ordine, il diritto civile pone degli obblighi come a qualsiasi cittadino, ma tenendo presenti le conseguenze della legge ecclesiastica che canonizza le leggi civili, salvo sempre che siano contrarie al diritto divino, naturale o positivo, o che la Chiesa regoli le stesse materie in modo diverso, nel cui caso bisogna osservare la legge ecclesiastica per principio (cfr. Can. 22) (SG 90, 157).

Cfr. Diritto canonico proprio, Diritto canonico universale.

DIMENSIONE PASTORALE DELLA MISSIONE DELL'ORDINE

Cfr. Pastorale della Salute e Sociale.

DIRETTORIO PROVINCIALE

E' l'organo di governo immediato della Provincia, strutturato con un parallelismo applicativo agli Statuti Generali, raccogliendo le peculiarità e le tradizioni dell'identità della Provincia.

Lo elabora il Capitolo Provinciale, secondo le indicazioni del Definitorio Generale e resta in vigore fino a quando un successivo Capitolo Provinciale non decida di cambiarlo, parzialmente o totalmente. Devono averlo anche le strutture simili alla Provincia (SG 35, 185).

Cfr. Costituzioni, Statuti Generali.

DISPENSE

Sono le riduzioni legittime delle norme, e cioè le concessioni che bisogna osservare in uno o vari casi particolari.

Le possono concedere soltanto coloro che hanno l'autorità esecutiva e siano competenti per concederle, sia per diritto proprio annesso al loro ufficio, o per delega abituale o *ad casum*.

I Superiori le devono concedere se intervengono motivazioni giuste e ragionevoli, sebbene siano soggettive (SG 7, 106, 186).

Cfr. Diritto canonico proprio, Diritto canonico universale.

DISPOSIZIONE DELL'USO E DELL'USUFRUTTO

E' l'atto giuridico con il quale il proprietario di un bene, sia esso mobile o immobile, determina o dispone che il suo uso e/o l'usufrutto vadano a favore di un utilizzatore e/o di un usufruttuario.

In parte coincide con la Cessione dell'amministrazione, cambiando solo la natura del bene di cui si tratta.

In concreto si realizza nominando una o varie persone, stipulando un resoconto dei beni attivo e passivo, determinando a chi spetteranno i costi e i ricavi e deve essere formalizzato di fronte ad un notaio (SG 15).

Cfr. Beni patrimoniali, Cessione dell'amministrazione.

FAMIGLIA OSPEDALIERA DI SAN GIOVANNI DI DIO

Tra l'Ordine, quale istituto religioso giuridicamente riconosciuto dalla Chiesa, e i suoi Collaboratori si è instaurato nel corso del tempo un profondo legame. Questo aspetto è documentato in modo specifico nel secondo capitolo degli Statuti Generali. Le diverse persone e i diversi gruppi che si ispirano agli ideali di San Giovanni di Dio, costituiscono la Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio. (SG 20-22)

Cfr. Collaboratori, Ordine.

GESTIONE CARISMATICA

Il binomio “gestione carismatica“, a prima vista, appare strano, se non addirittura incompatibile. L’aggettivo “carismatico”, dalle forti connotazioni spirituali e religiose, sembra inconciliabile con il sostantivo “gestione” che richiama il linguaggio freddo e razionale dell’economia. Con questa scelta linguistica il nostro Ordine inquadra, tuttavia, una realtà quotidiana che deve essere progettata e vissuta giorno per giorno nei nostri centri e servizi, vale a dire, coniugare uno stile di gestione qualificato ed efficiente con i valori dell’Ordine: ospitalità – qualità, rispetto, responsabilità e spiritualità. La gestione carismatica, quindi, non è uno stile manageriale tra i tanti che si possono scegliere nel mondo dell’economia e del commercio, ma lo stile di gestione peculiare del nostro Ordine.

Al concetto di una gestione efficiente si associa spesso l’immagine negativa di un processo che mira unicamente al profitto dimenticandosi completamente della persona. Una gestione efficiente può talvolta risultare scomoda, ma non è giusto tacciarla di indifferenza o addirittura immoralità, se il suo obiettivo è quello di offrire un servizio migliore alla persona ammalata e bisognosa. Un altro versante importante della gestione carismatica riguarda i nostri Collaboratori, perché è proprio attraverso una mirata gestione carismatica che mettiamo in grado i nostri centri e servizi di conservare da una parte il calore e il fascino di imprese familiari e dall’altra di mettere in atto le più moderne strutture manageriali. (SG 92, 162)

INDULTI

Denominati anche Rescritti, sono atti amministrativi che la competente autorità esecutiva emana sempre per iscritto, per concedere privilegi, dispense, grazie, favori, licenze, permessi.

Con gli Indulti si ottengono le dispense per adempiere le norme, le dispense dei voti, le escaustrazioni richieste, le assenze, le esenzioni dagli orari, la secolarizzazione, le facoltà (SG 128).

Cfr. Carta d’Identità, Decreti, Dispense, Rescritti.

ISTITUTO

Cfr. Congregazione, Ordine.

LECTIO DIVINA

La *lectio divina* è la lettura pubblica o privata, sistematica, documentata, rilassata, riflessiva, razionale e contemplativa della Sacra Scrittura o Bibbia. Il CIC non la cita neanche una volta, e gli Statuti Generali lasciano ai Direttori Provinciali la facoltà di stabilire norme concrete sulla pratica della *lectio divina* nelle Comunità dell’Ordine (SG 35).

MINISTERI STABILI E DI TRANSITO

Il nucleo fondamentale della missione dei ministeri stabili consiste nel predicare, catechizzare, presiedere liturgie, amministrare battesimi, dare la comunione, commentare, cantare e altre funzioni liturgiche e di culto analoghe. Sono i Diaconi permanenti, con il dovere di recitare la Liturgia delle Ore, i Lettori e gli Accoliti. Tutti devono realizzare e superare un definito programma formativo.

Il nucleo dei ministeri di transito, di durata limitata, consiste nel prepararsi adeguatamente e avviarsi a ricevere il presbiterato. Sono i Diaconi non permanenti (SG 58).

MISSIONE

Cfr. Apostolato, Carisma, Consacrazione, Ordine, Ospitalità, Professione religiosa, Umanizzazione.

OBLATI

Sono persone che chiedono di vivere nell'Ordine condividendo la vita fraterna dei Confratelli e dedicando la propria vita al servizio dei malati e delle persone nel bisogno. La loro ammissione è regolata dalla normativa stabilita dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio (SG 27, 41).

Tradizionalmente nell'Ordine sono esistiti Oblati, e ancora ne esistono alcuni, che condividono la vita dei Confratelli, ma che non sono consacrati in quanto non hanno emesso la professione religiosa.

ORDINE, CONGREGAZIONE, ISTITUTO

Il nostro è un Ordine religioso di Fratelli consacrati, maschile, laicale e ospedaliero, il che ci definisce come fedeli cristiani, Fratelli consacrati che vivono le esigenze dei tre voti solenni e pubblici, più un quarto, quello di ospitalità, in condizioni di stabilità e di vita fraterna in comune, e che dedicano la propria vita ad esercitare la missione salvifica ed evangelica dell'ospitalità per il bene del mondo, secondo il mandato e la missione ricevuti dall'Autorità suprema della Chiesa che ha approvato l'Ordine (SG 1, 90).

Congregazione

Nome con il quale sono nate, si sono sviluppate, possono continuare a chiamarsi ed essere chiamate la gran maggioranza delle cellule di vita consacrata, durante i secoli XIX e XX, anche se il Codice di diritto canonico ha preferito usare la parola “Istituto”.

Da un punto di vista semantico, è il termine che meglio esprime l'effetto comunitario di quanti, con l'approvazione della Chiesa, hanno in progetto di vivere congregati, in comune e condividendo tutto (SG 1).

Istituto

E' la parola che ha coniato esclusivamente il Codice per significare ogni cellula dell'insieme costituito dai gruppi che, su base religiosa o secolare, professano i tre consigli evangelici, praticano la vita in comune o vivono nel mondo e regolano nel loro diritto proprio una certa separazione o contatto con il mondo, coerentemente con il patrimonio e la missione carismatica, religiosa o secolare, dai quali e per i quali sono stati approvati. Equivale a Ordine, Congregazione, Famiglia o altre espressioni (SG 1, 175).

Cfr. Consacrazione, Costituzioni, Professione religiosa.

ORDINARIO DEL LUOGO

E' colui che ha la podestà esecutiva, ordinaria e completa, sui fedeli e sulle cose della Chiesa universale o su una Chiesa particolare.

Tassativamente, sono considerati come tali: il Papa; i Vescovi diocesani; i Pastori della Prelatura e dell'Abbazia territoriali, del Vicariato e della Prefettura Apostolica; dell'Amministrazione Apostolica stabile, dell'Ordinariato militare e della sua Missione “*sui iuris*”; e i Vicari Generali e Episcopali.

I Superiori Maggiori degli Istituti e Società clericali e di diritto pontificio sono Ordinari, ma non de luogo; pertanto, i nostri Superiori Maggiori non sono Ordinari secondo il diritto universale. Nel nostro Ordine soltanto il Superiore Generale è Ordinario per tutto l'Ordine in cui è presente, tuttavia i Superiori Provinciali non sono Ordinari (SG 54).

Cfr. Superiore Generale, Provinciale e Locale.

ORE CANONICHE

Sono il Mattutino, le Lodi, l'Ora Media, i Vespri e la Compieta. Costituiscono la costante preghiera ufficiale della Chiesa, che devono recitare i chierici e che è estesa ai consacrati apostolicamente associati e ai laici.

L'ufficialità di questa preghiera ecclesiale e l'obbligo clericale di realizzarla quotidianamente sono definite con la denominazione classica Ufficio Divino.

Nell'Ordine i Confratelli celebrano ogni giorno in comune la liturgia delle Lodi e i Vespri (SG 32).

OSPITALITA'

Cfr. Apostolato, Carisma, Carta d'Identità, Congregazione, Ordine, Scuole dell'Ospitalità.

PASTORALE DELLA SALUTE E SOCIALE

E' una branca della Pastorale, e la definiamo come l'azione evangelizzatrice della Chiesa verso le persone che soffrono per qualsiasi tipo di malattia, emarginazione o esclusione sociale, annunciando ed offrendo loro la Buona Novella della salvezza, così come fece Gesù Cristo stesso, rispettando il credo e i valori di ogni persona (SG 53).

Dimensione Pastorale della Missione dell'Ordine

Nell'Ordine si riferisce all'azione evangelizzatrice che viene portata avanti in ciascuna delle sue Opere Apostoliche, e la cui missione è quella di evangelizzare il mondo del dolore e della sofferenza, attraverso la promozione delle opere e delle organizzazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che prestano un'assistenza integrale alla persona. Tutti coloro che realizzano la propria missione in un'Opera Apostolica sono chiamati agenti attivi di Pastorale Ospedaliera, secondo lo stile di San Giovanni di Dio e i valori e i principi dell'Ordine Ospedaliero (cfr. SG 46, 49).

Servizio di Attenzione spirituale e religiosa

Servizio assistenziale che tutte le Opere Apostoliche dell'Ordine devono avere incorporato nella propria organizzazione, e la cui responsabilità è quella di organizzare e portare avanti la pastorale della salute e sociale nell'Opera Apostolica. La sua missione principale consiste nell'attenzione alle necessità spirituali e religiose dei malati e/o degli assistiti, dei loro familiari e dei Collaboratori, rispettando la libertà, i valori e le credenze di tutte le persone. Deve essere dotato delle risorse umane e materiali necessarie (SG 53).

Ne possono far parte: Sacerdoti, Confratelli, Religiosi/e e Collaboratori che possiedano un'adeguata formazione nel campo della pastorale. Devono inoltre lavorare in équipe con gli altri Servizi dell'Opera Apostolica (SG 54).

Cfr. Apostolato, Carisma, Missione, Ospitalità.

PERSONA/PERSONALITA' GIURIDICA

Sia il Diritto Canonico, sia il Diritto Pubblico, conoscono il concetto della personalità giuridica. In questo ambito è, tuttavia, importante distinguere tra persona fisica e persona giuridica.

1. In diritto è **persona fisica** ogni essere umano in quanto soggetto di diritto e, quindi, dotato di capacità giuridica senza distinzione di stato sociale, sesso e nazionalità.
2. La **persona giuridica** è una costruzione d'ausilio del legislatore. In diritto con questa locuzione si intende un complesso di persone e di beni costituito in organizzazione giuridica, alla quale viene conferita capacità giuridica e che, quindi, si configura come soggetto autonomo con specifici diritti e obblighi. Questa definizione del diritto pubblico vale analogamente per il diritto canonico, anche se va esaminata caso per caso. (SG 90)

Cfr. Diritto universale, Rappresentante legale, Superiore Generale, Provinciale e Locale.

PERSONA FISICA

Cfr. Persona giuridica.

POSTULAZIONE

E' la richiesta o suffragio fatto da un collegio o gruppo di elettori all'autorità competente, affinché quest'ultima dispensi chi è stato eletto con almeno i due terzi dei voti, ma che presenta un impedimento, e consideri così valida l'elezione effettuata e la confermi.

Deve essere fatta entro gli otto giorni successivi all'elezione e, se la richiesta viene respinta, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo di elettori (cfr. can. 182, 183); (SG 105, 106).

POTESTA' DELEGATA

Cfr. Delegato (cfr. SG 96, 97).

PRINCIPI DELL'ORDINE

Cfr. SG 50

PROFESSIONE RELIGIOSA

La Professione Religiosa è un autentico patto e contratto istituzionale e pubblico, è l'atto canonico che culmina con la consacrazione e che consiste nell'accoglienza dei tre consigli evangelici comune e del quarto di Ospitalità, con voto pubblico o voti pubblici.

Comporta di consacrarsi e impegnarsi nel ministero o missione della Chiesa, così come si pratica nel nostro Ordine. In questo stesso momento il professo rimane incorporato all'Ordine, gode dei diritti e si assume i doveri che la professione comporta, in accordo con il diritto universale e il diritto proprio (SG 2, 3).

Cfr. Congregazione, Consacrazione, Istituto, Ordine, Ospitalità, Voto/Voti.

PROGETTO DI VITA COMUNITARIA

E' la volontà comunitaria di programmare e progettare in forma articolata, la vita e la missione della Comunità e dei membri che la compongono, in accordo con le esigenze del diritto universale e del diritto proprio, tenendo conto della realtà concreta della Comunità stessa. Deve essere rivisto periodicamente.

Gli Statuti Generali dell'Ordine stabiliscono che ogni Comunità lo elabori e lo presenti al Definitorio Provinciale per ottenerne l'approvazione, per garantirne il coordinamento, l'efficacia e la fedeltà unitaria al carisma dell'Ordine. Si indicano anche gli aspetti concreti che devono essere inclusi nel Progetto (SG 31).

Cfr. Riunione di famiglia.

RAPPRESENTANTE LEGALE

In diritto si distingue tra "rappresentante naturale o fisico", "rappresentante legale" e "poteri delegati".

Le **Persone fisiche** possono essere rappresentate, - sempre che non si tratti di atti giuridici da compiere in prima persona -, da terzi, con l'effetto che le relative conseguenze giuridiche si producono direttamente nella persona del rappresentato. Questo potere di rappresentanza può derivare da precise disposizioni di legge, oppure basarsi su una facoltà di rappresentanza conferita con atto giuridico, vale a dire, data da una corrispondente delega.

Le **Persone giuridiche** sono rappresentate dal rappresentante legale. Chi sia il rappresentante legale di una persona giuridica, risulta, in maniera astratta, dagli ordinamenti giuridici e statuari attinenti la persona giuridica, p.e. nel caso di un'associazione è la presidenza; nel caso di una società per azioni è il Consiglio d'Amministrazione; nel caso di una Srl è l'amministratore delegato.

La persona fisica o, eventualmente, la persona giuridica che nel caso specifico può fungere da rappresentante legale, dipende dal meccanismo di designazione regolamentato per legge o per statuto di tale persona (p.e. nomina di un amministratore delegato nel caso di una Srl ecc.).

Il rappresentante legale o i rappresentanti legali rappresentano la persona giuridica in maniera compiuta, eccetto che il loro potere di rappresentanza sia delimitabile o di fatto delimitato dall'ordinamento giuridico su cui si fonda la persona giuridica. I rappresentanti legali di una persona giuridica, mediante appositi atti giuridici, possono conferire ad altra persona fisica o giuridica poteri di rappresentanza mediante relativa delega, eccetto che un tale trasferimento sia espressamente proibito per determinati atti giuridici da disposizioni di legge attinenti alla persona giuridica. Il rappresentante legale rappresenta la persona giuridica nell'ambito delle deleghe conferitegli. (SG 90)

Cfr. Persona/personalità giuridica, Statuti, Statuti Generali, Superiore Generale, Provinciale e Locale.

RESCRITTI

Cfr. Decreti, Indulti

RIUNIONE DI FAMIGLIA

E' l'assemblea di tutti i membri che formano la comunità alla quale l'aggettivo "di famiglia" vuole unire una connotazione di semplicità, spontaneità e fiducia reciproche. Il suo obiettivo fondamentale è quello di coltivare e incoraggiare la fraternità con il dialogo e la comunicazione.

Nelle comunità dell'Ordine si deve celebrare almeno una volta al mese. In queste riunioni si realizza, analizza e valuta come mettere in pratica il progetto di vita comunitaria, e per trattarne alcuni aspetti. E' lo spazio e il momento ideale perché ogni Confratello, con spirito di ospitalità, esponga le sue idee, i dubbi, le domande e le inquietudini che potrebbe avere (SG 36).

Cfr. Progetto di vita comunitaria.

RITUALE DELL'ORDINE

Si riferisce al libro o ai libri che, approvati dall'autorità competente, regolano le celebrazioni di alcuni momenti ed atti più importanti dell'Ordine, siano essi liturgici o no.

Nell'Ordine esistono: il rituale per le professioni religiose e il rinnovamento dei voti; il rituale per la celebrazione dei Capitoli Generale e Provinciale e per la celebrazione della Visita Canonica. Si possono chiamare anche Cerimoniali e in qualche occasione Regolamenti (SG 10; 184).

SCUOLE DELL'OSPITALITA'

La trasmissione dei valori dell'Ordine ai membri della Famiglia di San Giovanni di Dio costituisce oggi uno dei compiti più importanti dell'Ordine. Il futuro dei nostri centri dipende in maniera determinante dall'identificazione dei Collaboratori con gli ideali dell'Ordine. Per promuovere questo impegno, nelle Province sono stati avviati specifici programmi formativi, che di frequente sono chiamati "Scuole dell'Ospitalità" (SG 24).

SERVIZIO DI ATTENZIONE SPIRITUALE E RELIGIOSA

Cfr. Pastorale della Salute e Sociale.

STATUTI

Sono le norme organiche e ben strutturate che, in sintonia diretta con altre norme superiori, costituzionali (se si tratta degli Statuti Generali), statutarie o direttoriali (se si tratta di Regolamenti), si stabiliscono per le corporazioni (Ordine, Province, Case) o per le fondazioni.

Determinano: a) essenzialmente il fine, la costituzione, il regime, la forma di agire; b) integrativamente, altri dettagli della vita e dell'operato, di ingresso e uscita dei membri, che interessano ogni singola corporazione o fondazione.

Possono chiamarsi anche Direttori, Regolamenti, ecc. (SG 26, 145, 162, 184).

Cfr. Costituzioni, Direttorio Provinciale, Statuti Generali.

STATUTI GENERALI

Secondo Codice di vita e missione dell'Ordine nell'organigramma del nostro diritto proprio, direttamente applicativo delle Costituzioni in conformità con le esigenze dei tempi e dei luoghi, in relazione con la Chiesa e con il mondo.

Sono elaborati ed approvati dal Capitolo Generale, e sono promulgati dal Superiore Generale.

L'aggettivo 'generali' fa intuire che devono o possono essere elaborati da altri Statuti particolari, settoriali, tematici, che possono essere denominati con altri nomi (SG 183, 186).

Cfr. Constituzioni, Diritto canonico proprio, Diritto canonico universale, Direttorio Provinciale, Statuti.

STRUTTURA DELL'ORDINE

L'Ordine si suddivide in Province, Viceprovince, Delegazioni Generali, Delegazioni Provinciali e Case. Queste articolazioni sono descritte negli Statuti Generali. Quando si parla di una Casa, si intende sia la Comunità sia l'Opera Apostolica. Non si specifica se si tratta di un'Opera Apostolica con o senza Comunità, né se si tratta di una Comunità con o senza Opera Apostolica. Quando si fa riferimento esclusivamente ad una Comunità o ad un'Opera Apostolica, questo viene detto esplicitamente (SG 93-97).

SUPERIORE GENERALE

E' anzitutto il vincolo d'unione di tutto l'Ordine; più che chiunque altro, il Superiore ha il dovere di custodire e promuovere fedelmente tra i Confratelli, le Opere Apostoliche e in generale in tutta la Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio, lo spirito proprio dell'Ordine (cfr. Cost. 87a).

E' il Confratello moderatore supremo di tutto l'Ordine, di tutte le sue strutture e di tutte le sue persone fisiche: dai postulanti a Confratelli e Collaboratori. E' il primo Superiore Maggiore. Opera solo o con il suo Consiglio. E', inoltre, la massima e ultima autorità personale, con o senza il suo Consiglio o Definitorio, per tutte le espressioni istituzionali dell'Ordine.

Rappresenta l'intero Ordine, a tutti gli effetti canonici e civili. Le note della sua autorità sono: propria, ordinaria, esecutiva e delegante nella sfera del suo ufficio. Nel Codice di diritto canonico non troviamo questa nomenclatura (SG 124).

Cfr. Consenso, Consiglio di governo, Definitorio, Ordinario, Superiore con il suo Consiglio.

SUPERIORE PROVINCIALE

E' il Confratello Superiore che, con podestà propria, ordinaria, esecutiva, delegante e subordinata direttamente a quella del Superiore Generale, governa una Provincia o un insieme di Case affini sotto diversi punti di vista e considerazione. Opera solo o con il suo Consiglio. E' sempre Superiore Maggiore, ma non è Ordinario.

E' il principale responsabile di promuovere l'ospitalità, la vita religiosa e tutte le attività formative e apostoliche della Provincia (cfr. Cost 95a); (SG 141, 142).

Cfr. Consiglio di governo, Consenso, Costituzioni, Definitorio, Ordinario del luogo, Superiore con suo Consiglio.

SUPERIORE LOCALE

E' il Superiore che, con autorità propria e ordinaria, governa la Comunità di una Casa. L'aggettivo 'locale' indica il luogo in cui le persone hanno la propria residenza e vivono in comune, anche se possono realizzare la propria missione in luoghi diversi. Tra le sue funzioni e doveri si evidenziano la residenza, il progetto di vita comunitaria e la riunione di famiglia. Attua con o senza il suo Consiglio. Dipende direttamente dal Superiore Provinciale o assimilato, alle cui strutture appartengono la Casa e la Comunità (SG 146).

Cfr. Consiglio di governo, Consenso, Progetto di vita comunitaria, Riunione di famiglia.

SUPERIORE CON IL SUO CONSIGLIO

Equivale a "Superiore e suo Consiglio". Si riferisce alle azioni che, ai tre livelli (generale, provinciale e locale), realizzano i Superiori con i rispettivi Consigli. Esistono diversi modi di agire, indicati dal diritto universale e dal diritto proprio, a seconda se si esige il parere, il consenso, il voto consultivo, collegiale o deliberativo (SG 125, 141, 148, 151).

La stessa cosa vale, analogamente, per i Viceprovinciali e i Delegati Generali e Provinciali.

Cfr. Consiglio di Governo, Consenso, Superiore Provinciale.

UMANIZZAZIONE

Cfr. Apostolato, Carisma, Missione, Ospitalità.

TRANSITO O PASSAGGIO A UN ALTRO ISTITUTO

E' il passaggio graduale da un Istituto o Società a un altro/a senza rottura di continuità dei voti, dovendo sperimentare un periodo di prova non inferiore ai quattro anni, nel caso del nostro Ordine (SG 175).

VALORI DELL'ORDINE

L'ospitalità è il nostro valore centrale che si esprime e si concretizza nei quattro valori guida di qualità, rispetto, responsabilità e spiritualità.

Qualità sta per:

eccellenza, professionalità, servizio integrale (cure e assistenza di tipo olistico), sensibilità per i nuovi bisogni, modello dell'unione con i nostri Collaboratori, modello assistenziale di San Giovanni di Dio, architettura e arredamento accoglienti, collaborazione con terzi

Rispetto sta per:

rispetto per l'altro, umanizzazione, dimensione umana, responsabilità reciproca tra Collaboratori e Confratelli, comprensione, visione olistica, promozione della giustizia sociale, coinvolgimento dei familiari

Responsabilità sta per:

fedeltà agli ideali di Giovanni di Dio e dell'Ordine, etica (bioetica, etica sociale, etica gestionale), rispetto per l'ambiente, responsabilità sociale, sostenibilità, giustizia, equa distribuzione delle nostre risorse

Spiritualità sta per:

servizio di pastorale, evangelizzazione, offerta spirituale per membri di altre religioni, ecumenismo, collaborazione con parrocchie, diocesi, altre confessioni (SG 50).

VICARIO

E' il Consigliere o membro del Definitorio che fa le veci del Superiore rispettivo nelle tre ipotesi di legittima assenza, impedimento o cessazione dell'ufficio.

La sua potestà non è propria come lo è quella del Superiore, ma vicaria, e cioè sostitutiva e del tutto condizionata e subordinata al titolare e all'ufficio originari (SG 111, 113, 115).

VOCE ATTIVA E VOCE PASSIVA

E' il più genuino dovere e diritto che deriva dalla professione: inizialmente dalla prima; completamente nella solenne. Sono identiche, ma separabili e graduabili.

La voce attiva consiste nella capacità di contribuire dinamicamente alla designazione dei titolari di cariche e uffici, e soprattutto alla determinazione e distribuzione di tutte le azioni e i progetti comunitari per il bene comune, e cioè è il diritto, il dovere e la capacità di eleggere nei momenti previsti dal diritto universale e dal diritto proprio.

La voce passiva è la capacità passiva per il disimpegno personale in ogni campo che si riferisce alla voce attiva, e cioè la possibilità personale di essere votato o eletto per svolgere qualsiasi ufficio o funzione da coloro che godono della voce attiva.

In quanto dovere e diritto, entrambe sono irrinunciabili, sebbene possono essere private totalmente o in parte (SG 98).

VOTO/VOTI

Nelle questioni di governo, è il parere o consenso, rispettivamente voto consultivo o voto deliberativo, che un Consigliere o un membro del Definitorio è obbligato a dare al proprio Superiore.

Nelle questioni di consacrazione e professione, è la promessa deliberata e libera fatta a Dio, che deve essere compiuta in virtù della religione.

I voti religiosi universali sono tre e sono uniti a ciascuno dei Consigli evangelici; per carisma fondativo, nell'Ordine si realizza il quarto voto di Ospitalità (SG 2, 152, 154).

Cfr. Consacrazione, Consenso, Ospitalità.

VOTO CONSULTIVO

Cfr. Consenso, Voto/Voti (SG 151).

VOTO DELIBERATIVO

Cfr. Consenso, Voto/Voti (SG 152).